



# Codice di Rete

**S.G.I. Società Gasdotti Italia**



# **Codice di Rete**

## **S.G.I. Società Gasdotti Italia**

Versione 12



## INDICE

<b><u>INTRODUZIONE AL DOCUMENTO</u></b> .....	<b>1</b>
<b><u>GLI OPERATORI</u></b> .....	<b>2</b>

### **SEZIONE 1 – INFORMAZIONE**

<b>CAPITOLO 1 – CONTESTO NORMATIVO</b> .....	<b>4</b>
<b>CAPITOLO 2 – DESCRIZIONE DELLA RETE E DELLA SUA GESTIONE</b> .....	<b>12</b>
<b>CAPITOLO 3 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI</b> .....	<b>21</b>
<b>CAPITOLO 4 – PROCEDURE DI COORDINAMENTO INFORMATIVO</b> .....	<b>27</b>
<b>ALLEGATO 4A – TABELLA TEMPI E MODALITA' DEL COORDINAMENTO INFORMATIVO</b> .....	<b>32</b>

### **SEZIONE 2 – ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO**

<b>CAPITOLO 5 – CONFERIMENTO DI CAPACITA' DI TRASPORTO</b> .....	<b>50</b>
<b>ALLEGATO 5A – METODOLOGIA PER LA DETERMINAZIONE DELLE CAPACITA' DI TRASPORTO</b> .....	<b>63</b>
<b>CAPITOLO 6 – REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI PUNTI DI CONSEGNA E RICONSEGNA</b> .....	<b>67</b>
<b>ALLEGATO 6A – PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI NUOVI ALLACCIAMENTI</b> .....	<b>71</b>

### **SEZIONE 3 – EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO**

<b>PREMESSA ALLA SEZIONE EROGAZIONE</b> .....	<b>76</b>
<b>CAPITOLO 7 – TRANSAZIONI DI CAPACITA'</b> .....	<b>78</b>
<b>CAPITOLO 8 – PRENOTAZIONE, ASSEGNAZIONE E RIASSEGNAZIONE</b> .....	<b>84</b>
<b>CAPITOLO 9 – BILANCIAMENTO</b> .....	<b>93</b>
<b>ALLEGATO 9A – REGOLE DI ALLOCAZIONE APPLICABILI</b> .....	<b>120</b>
<b>ALLEGATO 9B – PROFILI GIORNALIERI DI CONSUMO</b> .....	<b>128</b>

ALLEGATO 9C – MODALITA' DI ALLOCAZIONE GIORNALIERA SULLE RETI DI TRASPORTO AGLI UTENTI DELLE PARTITE DI GAS PRELEVATE DAI CLIENTI NON MISURATI GIORNALMENTE .....	133
CAPITOLO 10 – MISURA DEL GAS .....	138
CAPITOLO 11 – QUALITA' DEL GAS .....	151
ALLEGATO 11A – SPECIFICA TECNICA SULLE CARATTERISTICHE CHIMICO – FISICHE E SULLA PRESENZA DI ALTRI COMPONENTI NEL GAS NATURALE ...	161
CAPITOLO 12 – PRESSIONI DI CONSEGNA E RICONSEGNA .....	166
 <b><u>SEZIONE 4 – QUALITA' DEL SERVIZIO</u></b>	
CAPITOLO 13 – QUALITA' DEL SERVIZIO .....	169
ALLEGATO 13A – STANDARD DI QUALITA' DEL SERVIZIO .....	176
 <b><u>SEZIONE 5 – PROGRAMMAZIONE</u></b>	
CAPITOLO 14 – PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE MANUTENZIONI .....	179
CAPITOLO 15 – COORDINAMENTO OPERATIVO .....	185
ALLEGATO 15A – INTERRELAZIONI TRA GLI OPERATORI .....	191
 <b><u>SEZIONE 6 – AMMINISTRAZIONE</u></b>	
CAPITOLO 16 – NORMATIVA FISCALE E DOGANALE .....	193
CAPITOLO 17 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO .....	196
CAPITOLO 18 – RESPONSABILITA' DELLE PARTI .....	203
CAPITOLO 19 – DISPOSIZIONI GENERALI .....	215
 <b><u>SEZIONE 7 – EMERGENZA</u></b>	
CAPITOLO 20 – GESTIONE DELLE EMERGENZE .....	220
CAPITOLO 21 – MODALITA' DI PASSAGGIO DALLE CONDIZIONI DI NORMALE ESERCIZIO ALLE CONDIZIONI DI EMERGENZA GENERALE .....	226



**SEZIONE 8 – AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE**

**CAPITOLO 22 – AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE ..... 228**

**GLOSSARIO ..... 234**

## INTRODUZIONE AL DOCUMENTO

Il presente Codice di Rete, approvato dall'Autorità, ha il fine di garantire agli Utenti che ne facciano richiesta l'accesso al servizio di trasporto sulle reti operate dal Trasportatore, secondo quanto previsto dall'articolo 24 comma 5 del Decreto Legislativo n.164 del 23 maggio 2000.

### 1. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Fatto salvo quanto previsto dalla legge, le disposizioni contenute nel Codice di Rete costituiscono il complesso dei diritti e degli obblighi delle Parti in relazione alla prestazione del servizio di trasporto sulla rete di metanodotti gestita dal Trasportatore (RN di proprietà, RR di proprietà e/o in gestione).

Il Trasportatore e l'Utente si vincolano reciprocamente al rispetto di tali diritti ed obblighi, in forza della stipula del Contratto di Trasporto.

Per quanto non espressamente disciplinato dal Contratto di Trasporto si farà riferimento a quanto previsto dal Codice di Rete le cui norme in quanto applicabili formano parte integrante e sostanziale di ciascun Contratto.

Qualora una delle disposizioni contenute nel presente Codice di Rete si rivelasse impraticabile o lo divenisse, il Trasportatore si riserva il diritto di sostituirla con una nuova disposizione, secondo quanto stabilito al capitolo "Aggiornamento del Codice di Rete".

### 2. TITOLARITA' DEL GAS TRASPORTATO

Il Gas Naturale immesso nella rete gestita dal Trasportatore ai Punti di Consegna e prelevato ai Punti di Riconsegna è, e rimarrà per tutta la durata della prestazione, di proprietà dell'Utente.

## GLI OPERATORI

Di seguito vengono elencati in ordine alfabetico e descritti i principali “attori” il cui ruolo viene evidenziato in maniera ricorrente nella descrizione delle regole e dei processi caratteristici del servizio di trasporto.

I ruoli non sono esclusivi: uno stesso operatore può infatti ricoprire, fatti salvi i limiti previsti dal Decreto Legislativo, più compiti contemporaneamente.

Definizione	Descrizione
<i>Autorità</i>	L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita con legge 14 novembre 1995, n.481, è un organismo indipendente e svolge funzioni di regolazione e controllo dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas. Ha sede a Milano, Piazza Cavour 5.
<i>Cliente Finale o Cliente</i>	La persona fisica o giuridica che acquista ed utilizza il Gas per proprio consumo.
<i>Cliente Idoneo</i>	La persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del Decreto Legislativo, di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore o distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di accesso al sistema.
<i>Distributore/ Impresa di Distribuzione</i>	La persona fisica o giuridica che fornisce il servizio di distribuzione del Gas attraverso reti di gasdotti locali, alimentate dalle reti di trasporto, per la consegna ai Clienti Finali connessi alla propria rete.
<i>Operatore Allacciato</i>	Operatore allacciato immediatamente a valle del Punto Fisico di Riconsegna. Al Punto Fisico di Riconsegna possono essere allacciati: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Clienti Finali;</li> <li>➤ Imprese di Distribuzione;</li> <li>➤ Altre Reti.</li> </ul>
<i>Impresa di</i>	L'impresa che svolge il servizio di stoccaggio, gestendo

<b>Definizione</b>	<b>Descrizione</b>
<i>Stoccaggio</i>	in maniera integrata le concessioni di stoccaggio di cui è titolare.
<i>Impresa di Trasporto</i>	L'impresa che svolge l'attività di trasporto di Gas Naturale.
<i>Impresa Maggiore</i>	La società Snam Rete Gas S.p.A.
<i>Produttore di Gas/ Impresa di Produzione</i>	La persona fisica o giuridica titolare di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione per idrocarburi che svolge attività di prospezione geofisica, di produzione da giacimenti e di commercializzazione del Gas prodotto.
<i>Trasportatore</i>	La società S.G.I. S.p.A. che fornisce secondo le regole definite nel Codice di Rete il servizio di trasporto e di dispacciamento sulla rete di metanodotti da lei gestita/operata ai sensi dall'art.2 lettera t) del Decreto.
<i>Utente</i>	Utilizzatore del sistema Gas che, tramite conferma della capacità conferita, acquista capacità di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri.



## CONTESTO NORMATIVO

1.1 LA DIRETTIVA N. 98/30/CE .....	5
1.2 LA NORMATIVA DI RECEPIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 164/00 ...	5
1.3 LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCESSO DEI TERZI ALLA RETE .....	6
1.4 LA DELIBERA N. 137/02 .....	7
1.5 LA REGOLAMENTAZIONE TARIFFARIA .....	7
1.6 I CLIENTI FINALI E I CLIENTI IDONEI .....	8
1.7 LA REGOLAMENTAZIONE DELL' AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS.....	8
1.8 I RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI.....	8
1.8.1 Le leggi del governo .....	9
1.8.2 I decreti ministeriali .....	10
1.8.3 Le Delibere dell'Autorità.....	10
1.8.4 Parlamento e Consiglio Europeo.....	11

## 1.1 LA DIRETTIVA N. 98/30/CE

La Direttiva 98/30/CE, definendo norme comuni per il trasporto, la distribuzione, l'importazione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale, ha avviato un'importante fase del processo di completamento del mercato europeo dell'energia attraverso la progressiva liberalizzazione del mercato del gas, allo scopo di creare un mercato unico europeo per il gas naturale, garantendo al contempo parità di condizioni e trattamento non discriminatorio per gli operatori del sistema.

In Italia il recepimento della Direttiva 98/30/CE è avvenuto con la Legge delega (legge n.144 del 17 maggio 1999) e il Decreto Legislativo n.164 del 23 maggio 2000.

## 1.2 LA NORMATIVA DI RECEPIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 164/00

Prima del processo di liberalizzazione del mercato, l'industria del gas era caratterizzata dalla presenza di un'impresa dominante verticalmente integrata dalla produzione al trasporto mentre nella distribuzione all'Utente finale operavano singoli operatori di pubblico interesse.

Il Decreto Legislativo n.164/00 avvia e realizza il mercato concorrenziale regolandone i tempi di attuazione e le modalità, attuando quanto disposto dalla Direttiva n° 98/30/CE. L'obiettivo è quello di offrire ai Clienti Finali un servizio a prezzi sempre più competitivi, incentivando da un lato la presenza di più operatori nell'approvvigionamento del Gas e dall'altro stimolandone i consumi.

Il Dlgs n.164/00 dispone per l'attività di trasporto la predisposizione del Codice di Rete e la sua adozione. S'individuano di seguito i principali aspetti del Dlgs n.164/00:

- a) l'individuazione della rete nazionale di gasdotti da parte del Ministero delle Attività Produttive;

- b) la determinazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di criteri che consentano a tutti gli Utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del trasporto e del dispacciamento e gli obblighi dei soggetti che svolgono tali attività;
- c) l'adozione da parte delle società di trasporto di un proprio Codice di Rete da redigere entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera, che fissa i criteri d'accesso, e da trasmettere poi all'Autorità per la verifica di conformità ai predetti criteri;
- d) la regolamentazione dell'attività di trasporto e dispacciamento attraverso la definizione di criteri per il calcolo delle tariffe massime consentite;
- e) Il principio di idoneità, le soglie di consumo minimo e la sua estensione a tutti i Clienti Finali a partire dal 1° gennaio 2003;
- f) la separazione societaria dell'attività di trasporto e dispacciamento da tutte le altre attività della filiera gas, eccetto che per l'attività di stoccaggio, che può essere separata solo contabilmente e gestionalmente dall'attività di trasporto.

Il Dlgs n.164/00, imponendo alle imprese del gas verticalmente integrate la separazione societaria dell'attività di trasporto dalle altre attività della filiera, consente la presenza di più operatori nell'approvvigionamento, l'offerta di un servizio più competitivo a vantaggio dei Clienti Finali e la regolamentazione degli aspetti operativi ed economici da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

### 1.3 LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCESSO DEI TERZI ALLA RETE

La Direttiva 98/30/CE stabilisce per gli Stati Membri la possibilità di scelta tra un regime di accesso regolato o negoziato per l'accesso al sistema delle reti di trasporto. L'Italia ha recepito nel Dlgs n.164/00 il regime dell'accesso regolato nel quale le condizioni di accesso e di erogazione del servizio di trasporto sono caratterizzate da un'attività di ottimizzazione del gestore della rete che coordina le capacità necessarie agli Utenti e propone delle tariffe applicabili, in base ai criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alla quale compete successivamente un controllo di conformità. Pertanto il funzionamento complessivo del sistema dovrebbe essere atto a favorire condizioni economiche più vantaggiose per tutti gli Utenti.

L'accesso al sistema gas: rete di trasporto, rete di distribuzione, stoccaggio e GNL, rappresenta uno dei punti chiave della liberalizzazione del settore. Il sistema è costituito da una rete interconnessa tra stoccaggio, GNL, trasporto e distribuzione all'Utente. A tale scopo il Dlgs n.164/00 obbliga le imprese che gestiscono le infrastrutture di gas a fornire l'accesso al sistema ai soggetti terzi, attribuendo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di definire le norme e regole operative che garantiscano a tutti gli Utenti la libertà di accesso a parità di condizioni e sulla base dei quali i trasportatori predispongono il Codice di Rete.

Sono previsti casi nei quali le società di trasporto possono rifiutare l'accesso al sistema: la mancanza di capacità, l'impedimento nello svolgere gli obblighi di servizio pubblico ed il sorgere in capo ad imprese del gas di gravi difficoltà economico-finanziarie derivanti dall'esecuzione di contratti di tipo "Take or Pay" sottoscritti prima dell'entrata in vigore della Direttiva 98/30/CE. In nessun caso può essere rifiutato l'accesso alle imprese per il gas di produzione nazionale. Ha diritto all'accesso al sistema l'Utente che sostenga il costo per costruire un'infrastruttura gas nel caso in cui vi sia carenza di capacità.

#### **1.4 LA DELIBERA N. 137/02**

In attuazione dell'art. 24 comma 5 del Dlgs n.164/00, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha pubblicato il 26 luglio 2002 la Delibera n.137/02. Il documento definisce le "garanzie di libero accesso al servizio di trasporto di gas naturale e di norme per la predisposizione del Codice di rete", ossia un codice che stabilisca le regole e le condizioni generali del contratto di trasporto che il Trasportatore è tenuto a stipulare con tutti gli Utenti e che regola i rapporti che intercorrono tra Trasportatore, Utente ed Autorità di regolazione.

#### **1.5 LA REGOLAMENTAZIONE TARIFFARIA**

La Rete di Trasporto Nazionale è stata individuata con decreto del Ministro delle Attività Produttive il 22 dicembre 2000 ed è composta dalle grandi dorsali di trasporto del gas in alta pressione che si dipartono dai punti di immissione, dagli stoccaggi nazionali e dai giacimenti nazionali. Le Reti Regionali, sempre in alta pressione, hanno carattere prevalentemente di collegamento interno tra le regioni e allacciano le reti locali di distribuzione.

Le tariffe di trasporto sono formulate dagli operatori sulla base di criteri fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la Delibera n.120 del 31 maggio 2001 e poi proposte alla stessa Autorità per l'approvazione. La tariffa di trasporto nazionale, avente una struttura di tipo "Entry-Exit", si compone di una quota fissa e di una variabile.

## **1.6 I CLIENTI FINALI E I CLIENTI IDONEI**

Sul lato della domanda, il Dlgs n.164/00 distingue tra cliente idoneo e cliente finale: il primo è definito come la persona fisica o giuridica che è libera di acquistare il gas da qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, mentre il secondo è rappresentato dal consumatore che acquista il gas per uso proprio. Dal 1° gennaio 2003 il Dlgs n.164/00 apre il mercato a tutti i Clienti Finali dando la possibilità di acquistare il gas da qualsiasi operatore del gas.

## **1.7 LA REGOLAMENTAZIONE DELL' AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

La Direttiva 98/30/CE all'articolo 21 prevede che gli Stati Membri possano istituire delle autorità di regolazione indipendenti. In Italia l'Autorità di regolazione, Autorità per l'energia elettrica e per il gas, nasce con la legge del 14 novembre 1994 n.481. Questa legge istituisce le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, intese come autorità autonome ed indipendenti con funzioni di regolazione e controllo a livello nazionale, e ne definisce le finalità e le relative funzioni. Infine il Dlgs n.164/00 inquadra l'organizzazione del settore, attribuendo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la regolamentazione del mercato e al Ministero delle Attività Produttive i compiti di indirizzo e di progressiva armonizzazione del sistema.

## **1.8 I RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI**

I successivi paragrafi, suddivisi secondo il criterio del soggetto che emana i provvedimenti, riportano la normativa di riferimento, rilevante ai fini dell'attività di trasporto e dell'applicazione del Codice di Rete.

### 1.8.1 Le leggi del governo

- Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n°164 di attuazione della Direttiva n° 30/98/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'Articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n°144 - pubblicato in G.U. n.142 del 20 giugno 2000. Di interesse per il Codice di Rete sono i seguenti articoli:
  - art.2 - "Definizioni";
  - art.3 - "Norme per l'attività di importazione";
  - art.8 - "Attività di trasporto e dispacciamento";
  - art.9 - "Definizione di rete nazionale di gasdotti";
  - art.10 - "Definizione di linee dirette";
  - art.12 - "Disciplina dell'attività di stoccaggio";
  - art.17 - "Attività di vendita ai Clienti Finali";
  - art.18 - "Attività di vendita";
  - art.20 - "Obblighi di informazione delle imprese del gas";
  - art.21 - "Separazione contabile e societaria per le imprese del gas naturale";
  - art.23 - "Tariffe";
  - art.24 - "Disciplina dei casi di rifiuto d'accesso per mancanza di capacità, per obblighi di servizio pubblico o per gravi difficoltà economiche dovute a contratti "Take or Pay";
  - art.25 - "Procedure di verifica in caso di rifiuto d'accesso per mancanza di capacità, di connessione o per obblighi di servizio pubblico";
  - art.26 - "Procedure per richieste di deroga all'obbligo di accesso a seguito di contratti "Take or Pay";
  - art.27 - "Norme per garantire l'interconnessione e l'interoperabilità del sistema gas".
- Legge n°144 del 17 maggio 1999 – Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali (Articolo 41) - pubblicata in SO n.99/L alla G.U. n.118 del 22 maggio 1999.
- Legge n°481 del 14 novembre 1995 – Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità - pubblicata in SO n.136 alla G.U. del 18 novembre 1995.



**1.8.2 I decreti ministeriali**

- Decreto Ministeriale 24 giugno 2002 - Autorizzazione alla vendita di gas é stato pubblicato sulla G.U. n°203 del 30 agosto 2002;
- Decreto Ministeriale 26 settembre 2001 - Modalità di determinazione e di erogazione dello stoccaggio strategico, disposizioni per la gestione di eventuali emergenze durante il funzionamento del sistema gas, e direttive transitorie per assicurare l'avvio della fase di erogazione 2001/2002 degli stoccaggi nazionali di gas – pubblicato in G.U. - Serie Generale n. 235 del 9 ottobre 2001;
- Decreto Ministeriale 27 marzo 2001 - Determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni ad importare gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, ai sensi dell'Articolo 3 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n°164 - pubblicato in G.U. - Serie Generale n.97 del 27 aprile 2001;
- Decreto Ministeriale 22 dicembre 2000 - Individuazione della Rete Nazionale dei gasdotti ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n°164 - pubblicato in G.U. - Serie Generale n. 18 del 23 gennaio 2001.

**1.8.3 Le Delibere dell'Autorità**

- Delibera n°146/02 del 25 luglio 2002 – Disposizioni in materia di tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale, in attuazione della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n°120/01;
- Delibera n°137/02 del 17 luglio 2002 - Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione dei Codici di Rete e Relazione tecnica - pubblicata in G.U. – Serie Generale n.190 del 14 agosto 2002;
- Delibera n°127/02 del 2 luglio 2002 - Rettifica di errori materiali nella Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n°120/01 - pubblicata in G.U. - Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2002;
- Delibera n°26/02 del 27 febbraio 2002 - Criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale e Relazione Tecnica - pubblicata in G.U. - Serie Generale n.77 del 2 aprile 2002;

- Delibera n°311/01 del 21 dicembre 2001 - Direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione e Relazione tecnica - pubblicata nel Supplemento ordinario della G.U. – Serie Generale n.84 del 10 aprile 2002;
- Delibera n°193/01 del 7 settembre 2001 - Disposizioni in materia di tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl, in attuazione della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n°120/01 - pubblicata in G.U. – Serie Generale n. 217 del 18 settembre 2001;
- Delibera n°184/01 del 7 agosto 2001 - Adozione di direttiva concernente il riconoscimento ai clienti idonei della facoltà di recesso nei contratti di fornitura di gas naturale - pubblicata in G.U. – Serie Generale n.199 del 28 agosto 2001;
- Delibera n°120/01 del 30 maggio 2001- Criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl e Relazione tecnica - pubblicata nel Supplemento ordinario della G.U. – Serie Generale n.147 del 27 giugno 2001;
- Delibera n°193/00 del 18 ottobre 2000 - Adozione di direttiva concernente il riconoscimento ai clienti idonei della facoltà di recesso nei contratti di fornitura di gas naturale e Relazione tecnica - pubblicata in G.U. – Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2000.

#### **1.8.4 Parlamento e Consiglio Europeo**

- Direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998: "Norme comuni per il mercato interno del gas naturale", pubblicata in G.U. n. L 204 del 21/07/1998.

## DESCRIZIONE DELLA RETE E DELLA SUA GESTIONE

2.1 DESCRIZIONE GENERALE DEL SISTEMA DI TRASPORTO .....	13
2.2 I METANODOTTI .....	14
2.2.1 I metanodotti di trasporto primario .....	14
2.2.2 I metanodotti di trasporto secondario .....	14
2.2.3 Gli allacciamenti.....	15
2.3 LA PRESSIONE DI ESERCIZIO .....	15
2.4 GLI IMPIANTI DI LINEA.....	16
2.5 IL DISPACCIAMENTO .....	16
2.5.1 Il bilanciamento fisico .....	17
2.6 LA RETE NAZIONALE DI GASDOTTI (RN) .....	18
2.7 IL MODELLO DI FLUSSO DELLA RN .....	18
2.8 LA RETE DI TRASPORTO REGIONALE (RR) .....	19
2.9 IL MODELLO DI FLUSSO DELLA RR .....	19
2.10 FORMALIZZAZIONE DELL'ACCESSO .....	20

## 2.1 DESCRIZIONE GENERALE DEL SISTEMA DI TRASPORTO

Il servizio di trasporto oggetto del presente Codice di Rete viene prestato dal Trasportatore sulle reti di metanodotti da questi operate.

Di tale rete fanno parte le tubazioni, gli impianti di regolazione, riduzione, intercettazione, miscelazione e misura, nonché gli altri impianti ausiliari necessari al trasporto ed al dispacciamento di Gas.

Al sistema gestito dal Trasportatore si può accedere attraverso i seguenti punti fisici di consegna: punti di interconnessione con il sistema dell'Impresa Maggiore, punti di immissione da stoccaggio e punti di immissione da produzioni nazionali. Tali punti costituiscono l'insieme dei Punti di Consegna al Trasportatore (o PCT).

Ai fini tariffari e della prenotazione di capacità, la rete gestita dal Trasportatore è ripartita in Rete Nazionale di Gasdotti ("RN") e Rete di Trasporto Regionale ("RR").

Dato il modello di flusso di tipo "Entry-Exit" e la coesistenza di più imprese di trasporto, per quanto riguarda la Rete Nazionale di proprietà del Trasportatore, alcune attività di tipo commerciale/amministrativo vengono svolte dall'Impresa Maggiore in base ad un accordo tra il Trasportatore e l'Impresa Maggiore stessa. Tali attività sono: conferimento e transazioni di capacità, prenotazione, assegnazione e riassegnazione, fatturazione e pagamento, bilanciamento amministrativo (effettuato sulla base di dati ed informazioni forniti dal Trasportatore).

In relazione a quanto sopra, gli Utenti che intendono accedere alla rete di metanodotti gestiti dal Trasportatore dovranno stipulare un contratto con lo stesso e, per quanto riguarda l'accesso alla sua porzione di Rete Nazionale, dovranno stipulare un contratto di trasporto anche con l'Impresa Maggiore.

Sono disponibili sul sito internet del Trasportatore, relativamente al sistema di trasporto da questi gestito:

- la collocazione geografica e la topologia;
- le planimetrie in scala 1:250.000 con l'ubicazione degli impianti principali;
- gli schemi delle reti, comprendenti le caratteristiche tecniche dei metanodotti e dei principali impianti;
- il dettaglio delle reti operate dal Trasportatore (anno di inizio esercizio, lunghezza, diametro, pressione CPI, specie della condotta, ubicazione, tipologia di rete);
- le interconnessioni con altre reti di trasporto e con i siti di stoccaggio.

Tale cartografia potrà essere soggetta a modifica in seguito a:

- variazioni della definizione di Rete Nazionale da parte del Ministero delle Attività Produttive;
- entrata in esercizio di nuovi metanodotti o messa fuori esercizio di metanodotti esistenti.

## **2.2 I METANODOTTI**

Ogni condotta facente parte del sistema di trasporto è funzionale ad un particolare servizio nell'ambito della rete: la specificità del servizio svolto determina le modalità con le quali la stessa viene dimensionata inizialmente e poi verificata nel corso della sua vita tecnica.

Le condotte utilizzate per il trasporto di Gas Naturale sono state realizzate e vengono esercite secondo le specifiche contenute nel Decreto Ministeriale 24 novembre 1984, "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8 e successive modificazioni" e successive modifiche, nonché in base alla più recente normativa tecnica nazionale ed internazionale.

La rete di metanodotti operata dal Trasportatore è suddivisa tra:

1. metanodotti di trasporto primario;
2. metanodotti di trasporto secondario;
3. allacciamenti.

Qui di seguito vengono descritte le principali caratteristiche di ciascuna sezione.

### **2.2.1 I metanodotti di trasporto primario**

Si definiscono metanodotti di trasporto primario le condotte, esercite in 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> specie (si veda la definizione nel paragrafo 2.4 denominato "La pressione di esercizio"), prevalentemente destinate alla movimentazione di rilevanti quantitativi di Gas dalle aree di disponibilità (ad esempio, dai punti di interconnessione con le altre dorsali di trasporto, dalle maggiori produzioni nazionali o dagli stoccaggi) verso i punti di ingresso nella rete di trasporto secondaria e locale, trattati successivamente.

### **2.2.2 I metanodotti di trasporto secondario**

I metanodotti di trasporto secondario collegano le condotte di trasporto primario ai metanodotti locali di alimentazione dei vari mercati serviti, e sono caratterizzati

da strutture tipicamente "magliate" o alimentate da più punti, derivate dai metanodotti di trasporto primario; la struttura di tali condotte consente di mantenere, per quanto possibile, la continuità dell'alimentazione del mercato fornendo percorsi alternativi al verificarsi di eventuali situazioni di indisponibilità di singoli metanodotti o di locali abbassamenti di pressione.

### 2.2.3 Gli allacciamenti

Gli allacciamenti sono le strutture di trasporto dedicate all'alimentazione di aree specifiche e delimitate, quali siti industriali, singoli comuni comprensori costituiti da più comuni attigui, altre reti di trasporto: costituiscono perciò la parte terminale del sistema di metanodotti del Trasportatore, l'interfaccia diretta con il Punto di Riconsegna collegato, alle cui condizioni di consegna (modulazione e pressione) sono completamente asserviti e funzionali.

## 2.3 LA PRESSIONE DI ESERCIZIO

Il Decreto Ministeriale 24 Novembre 1984 classifica le condotte per il trasporto e la distribuzione di Gas Naturale in 7 specie, in relazione alla differente pressione massima di esercizio.

In particolare:

Specie	1 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	3 <sup>a</sup>	4 <sup>a</sup>	5 <sup>a</sup>	6 <sup>a</sup>	7 <sup>a</sup>
P max esercizio (bar rel.)	$P > 24$	$24 \geq P > 12$	$12 \geq P > 5$	$5 \geq P > 1,5$	$1,5 \geq P > 0,5$	$0,5 \geq P > 0,04$	$P \leq 0,04$

Le condotte esercite dal Trasportatore sono di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> specie.

Per le condotte di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> specie l'autorizzazione per l'esercizio, fino ad un valore determinato dal CPI (Certificato di Prevenzione Incendi), è rilasciata dalle competenti autorità (V.V.F. di competenza provinciale, in base alla legislazione vigente).

Tranne dove sono presenti vincoli tecnico/operativi, che possono limitare la pressione a valori sensibilmente ridotti, l'esercizio operativo di ciascuna condotta è limitato a valori di poco inferiori rispetto al CPI o alla pressione di progetto.



## 2.4 GLI IMPIANTI DI LINEA

Le infrastrutture finalizzate alla gestione dei flussi di Gas, nel rispetto dei vincoli di sicurezza, e all'interconnessione delle condotte sono le seguenti:

- impianti di regolazione della pressione e/o della portata;
- impianti di riduzione;
- impianti di miscelazione;
- punti di linea (ad esempio, i punti di lancio e di ricevimento del PIG);
- dispositivi di derivazione, intercettazione e/o sezionamento di vario tipo (manuali, di tipo telecomandato, di tipo monitorato).

Data la limitata estensione dei metanodotti di proprietà del Trasportatore non sono presenti compressori di rilancio delle pressioni lungo gli stessi.

Per quanto sopra, le pressioni di esercizio della rete e, parzialmente, la dinamica dei flussi dipendono dalle pressioni dei punti di immissione sul sistema (interconnessioni con le reti a monte e immissioni da centrali di produzione); il Trasportatore offrirà il proprio servizio garantendo che le pressioni ai Punti di Riconsegna siano coerenti con quelle relative ai punti di immissione sulla rete da questi gestita a meno delle usuali perdite di carico che si verificano durante il trasporto.

## 2.5 IL DISPACCIAMENTO

Il servizio di dispacciamento ha il compito di gestire i flussi di Gas sull'intera rete di metanodotti operata dal Trasportatore, nel rispetto dei programmi richiesti dagli Utenti e nella garanzia di canoni elevati di efficienza, affidabilità e sicurezza della condotta.

In particolare, onere del servizio è quello di provvedere al "bilanciamento fisico" della rete di trasporto, intendendo con ciò l'insieme di operazioni mediante le quali il Trasportatore controlla in tempo reale i principali parametri di flusso (portate e pressioni) e il quantitativo di Gas presente in rete (svaso/invaso) al fine di garantire, in ogni istante, la movimentazione del Gas dai punti di immissione ai punti di prelievo della rete.

In considerazione dell'evoluzione attualmente in atto dei sistemi tecnologici dedicati al dispacciamento, per la loro descrizione e quella della struttura organizzativa si veda quanto riportato nel sito internet del Trasportatore.

### **2.5.1 Il bilanciamento fisico**

Nel corso del Giorno-gas, il dispacciamento movimentata il Gas naturale degli Utenti secondo i programmi di trasporto forniti da questi ultimi, assicurandosi, preventivamente che tali programmi siano coerenti con le quantità trasportabili nella tratta di rete considerata e garantendo le attività di controllo, gestione e bilanciamento della rete in tempo reale, in condizioni di efficienza, affidabilità e sicurezza.

A tale scopo il Trasportatore si avvale di molteplici strumenti, quali:

- dati storici relativi agli assetti ottimali in periodi temporali meteorologicamente equivalenti;
- programmi di simulazione ed ottimizzazione degli assetti di trasporto;
- telecontrollo di impianti di rete (nodi di smistamento, regolatori, ecc.);
- telemisura di parametri quali la pressione, la portata e la temperatura in punti significativi della rete.

In condizioni di normale operatività e di programmi di trasporto bilanciati e rispondenti al vero, il Trasportatore movimentata i flussi di Gas ed assicura il bilanciamento fisico del sistema monitorando le pressioni nei punti significativi di rete ed il quantitativo di Gas presente in rete (svaso/invaso). Inoltre, nell'ambito di un regime di bilanciamento giornaliero, il Trasportatore fornisce agli Utenti, in forma contestuale ed integrata al servizio di trasporto, il servizio di modulazione oraria necessaria per fare fronte alle fluttuazioni orarie del prelievo di Gas da rete, che si verificano normalmente nel corso del Giorno-gas. Al fine di gestire la variazione dell'invaso di rete, di fornire il servizio di modulazione oraria e di ottimizzare la gestione degli assetti di rete sia a livello di programmazione che durante il Giorno-gas, Il Trasportatore acquisisce adeguata capacità di stoccaggio, in termini di punta e di spazio, presso le Imprese di Stoccaggio.

Di norma si verificano nel Giorno-gas degli scostamenti (tipicamente dovuti a condizioni meteorologiche diverse da quelle attese) dei prelievi effettivi da rete rispetto ai prelievi che gli Utenti hanno previsto ed in base ai quali hanno trasmesso al Trasportatore i propri programmi di trasporto per il Giorno-gas. Il Trasportatore rileva tali scostamenti nel corso del Giorno-gas attraverso il monitoraggio dei parametri di flusso e pressione sulla rete e si attiva tempestivamente per farvi fronte mediante la variazione della richiesta da stoccaggio e del flusso alle interconnessioni con l'Impresa Maggiore.

Le formule di contabilità del Gas trasportato e le modalità di trattamento dei termini di scostamento più avanti descritte consentono di ricostruire a posteriori l'utilizzo della rete per conto di ciascun Utente e di attribuirne i costi agli Utenti che ne hanno fatto uso in funzione dell'effettivo utilizzo. A tale proposito si ritiene opportuno evidenziare che l'Impresa Maggiore gestisce il bilanciamento

amministrativo di tutto il sistema di trasporto nazionale (sia di sua proprietà che di proprietà del Trasportatore), in base anche alla contabilità del Gas effettuata dal Trasportatore sul suo sistema.

## 2.6 LA RETE NAZIONALE DI GASDOTTI (RN)

Ai fini tariffari e della prenotazione di capacità si assume una ripartizione della rete operata dal Trasportatore in Rete Nazionale di Gasdotti ("RN") e Rete di Trasporto Regionale ("RR"). Nel presente documento con il termine "Rete Nazionale di Gasdotti" o "RN" si definisce il sistema di trasporto definito dal Decreto del Ministero del commercio, dell'industria e dell'artigianato del 22 Dicembre 2000 e dai successivi aggiornamenti annuali.

Per la descrizione dei tratti di Rete Nazionale di proprietà del Trasportatore si veda quanto riportato sul sito internet.

## 2.7 IL MODELLO DI FLUSSO DELLA RN

Per la Rete Nazionale di Gasdotti viene adottato il modello di flusso di tipo "Entry-Exit"; le tariffe e le prenotazioni di capacità vengono applicate ai Punti di Entrata alla RN ed ai Punti di Uscita dalla stessa, indipendentemente dal reale percorso seguito dal Gas lungo la rete e dalla proprietà dei metanodotti.

I Punti di Entrata sulla RN di proprietà del Trasportatore sono costituiti da:

- a. i Punti di Entrata virtuali dai principali campi di produzione nazionale o dai loro centri di raccolta e trattamento; a loro sono aggregati i campi di produzione nazionale di minore entità. Tale aggregazione ha valenza sia ai fini tariffari sia del conferimento di capacità. Per ogni altro fine operativo e di controllo occorre fare riferimento ai singoli Punti di Consegna;
- b. il Punto di Entrata virtuale dai campi di stoccaggio, dato dall'aggregazione dei Punti di Consegna da ciascun campo di stoccaggio; al fine operativo e di controllo occorre fare riferimento ai singoli Punti di Consegna.

I Punti di Uscita dalla RN di proprietà del Trasportatore sono costituiti:

- c. da sotto-insiemi delle Aree di Prelievo, definite come aggregazioni territoriali di Punti di Riconsegna e configurate in maniera da ridurre al minimo gli scambi significativi di gas attraverso i metanodotti appartenenti alla RR.
- d. dai Punti di Riconsegna all'Impresa di Stoccaggio in prossimità dei campi da questa gestiti.

Dal punto di vista gestionale e ai fini della corretta individuazione delle responsabilità, costituiscono punti significativi i punti di interconnessione delle reti gestite dal Trasportatore con la rete dell'Impresa Maggiore. L'aggregato di tali interconnessioni rappresenta:

- il Punto di Riconsegna all'Impresa Maggiore, qualora il Gas fluisca, fisicamente o virtualmente, dalla Rete Nazionale del Trasportatore al sistema dell'Impresa Maggiore;
- il Punto di Consegna dall'Impresa Maggiore qualora il Gas fluisca, fisicamente o virtualmente, dalla Rete Nazionale dell'Impresa Maggiore al sistema gestito dal Trasportatore.

La totalità dei Punti di Entrata e di Uscita della RN è descritta nel codice di rete dell'Impresa Maggiore; per l'elenco di quelli insistenti sulla rete gestita dal Trasportatore si veda invece quanto riportato nel sito internet dello stesso.

## **2.8 LA RETE DI TRASPORTO REGIONALE (RR)**

La "Rete di Trasporto Regionale" o "RR" è formata dalla restante parte dei metanodotti del Trasportatore non compresa nella RN e dagli impianti ad essa collegati.

La funzione principale è quella di movimentare e distribuire il Gas Naturale in ambiti territoriali delimitati, tipicamente su scala regionale.

Per la descrizione dei tratti di Rete Regionale gestiti dal Trasportatore si veda quanto riportato sul sito internet.

## **2.9 IL MODELLO DI FLUSSO DELLA RR**

La Rete di Trasporto Regionale è considerata come un sistema unico che copre tutto il territorio nazionale, dove il Gas uscito dalla RN viene vettoriato, all'interno delle Aree di Prelievo, fino ai Punti di Riconsegna, cioè fino ai punti fisici di uscita dalla rete gestita dal Trasportatore nei quali avviene il ritiro del Gas da parte degli Utenti e la sua misurazione.

I Punti di Riconsegna su RR sono costituiti dai punti di prelievo presso gli Operatori Allacciati.

Per accedere ai Punti di Riconsegna del sistema gestito dal Trasportatore, l'Utente consegna il Gas presso i Punti di Consegna (Punti di Entrata sulla rete del Trasportatore, Punto di Consegna dall'Impresa Maggiore, Punti di Consegna da Produzione Locale).

Dal punto di vista del modello di flusso definito dal sistema tariffario, un Utente del sistema può uscire sulle Reti Regionali operate dal Trasportatore impegnando capacità sui Punti di Uscita che alimentano queste ultime, accedendo automaticamente ai relativi Punti di Interconnessione Virtuale. Le Interconnessioni Virtuali rappresentano pertanto il Punto di Uscita sul sotto-insieme dell'Area di Prelievo costituito dai Punti di Riconsegna su RR direttamente allacciati alla rete gestita dal Trasportatore.

Per quanto riguarda la gestione della capacità presso i suddetti Punti di Uscita si rimanda al codice di rete dell'Impresa Maggiore.

Le produzioni associate ai Punti di Entrata virtuali definiti al punto a) del paragrafo 2.7, se consumate all'interno della loro Area di Influenza, non transitano su Rete Nazionale. Qualora si verifichi questa condizione, tali produzioni saranno definite Produzioni Locali e potranno godere dell'agevolazione tariffaria prevista dalla Delibera 120/01.

Per il dettaglio relativo a:

- Punti di Riconsegna;
- Punti di Interconnessione Virtuale;
- Aree di Influenza delle Produzioni Locali

si rimanda a quanto pubblicato sul sito internet del Trasportatore.

## 2.10 FORMALIZZAZIONE DELL'ACCESSO

Esistono due modalità di accedere al servizio di trasporto:

1. per l'utilizzo della sola Rete Nazionale del Trasportatore;
2. per la riconsegna presso punti sulla Rete Regionale gestita dal Trasportatore.

Nel primo caso, l'Utente deve stipulare un contratto per il trasporto sulla sola Rete Nazionale con il Trasportatore, ed uno con l'Impresa Maggiore.

Nel secondo caso, l'Utente deve stipulare un contratto con l'Impresa Maggiore per il trasporto su Rete Nazionale, ed uno con il Trasportatore per la riconsegna sulla Rete Regionale.

In entrambi i casi, le capacità di trasporto vanno richieste:

1. all'Impresa Maggiore per le capacità sui Punti di Entrata sulla RN di proprietà del Trasportatore e sui Punti di Uscita sulla Rete Regionale gestita dal Trasportatore;
2. al Trasportatore per quanto riguarda le capacità dei Punti di Consegna da Produzione Locale e le capacità sui singoli Punti di Riconsegna su RR.

## DESCRIZIONE DEI SERVIZI

<b>3.1 INTRODUZIONE.....</b>	<b>22</b>
<b>3.2 SERVIZI INCLUSI IN TARIFFA.....</b>	<b>22</b>
<b>3.2.1 Trasporto Continuo .....</b>	<b>22</b>
<b>3.2.2 Trasporto Interrompibile .....</b>	<b>23</b>
3.2.2.1 Periodo massimo e durata massima di interruzione .....	23
3.2.2.2 Procedure di interruzione .....	23
<b>3.2.3 Servizi accessori.....</b>	<b>23</b>
3.2.3.1 Conferimento di capacità .....	24
3.2.3.2 Gestione dei dati di trasporto .....	24
3.2.3.3 Bilanciamento Fisico della Rete .....	24
3.2.3.4 Bilanciamento Commerciale della Rete .....	24
3.2.3.5 Dati di misura del Gas.....	25
3.2.3.6 Parametri di qualità del Gas.....	25
3.2.3.7 Fatturazione .....	25
<b>3.3 SERVIZI NON INCLUSI IN TARIFFA.....</b>	<b>26</b>



### 3.1 INTRODUZIONE

Il Trasportatore, nell'ambito della propria attività di trasporto e dispacciamento del Gas Naturale sulla rete gestita, offre agli Utenti i servizi descritti qui di seguito. A tale proposito, si ricorda che il Trasportatore offre un servizio integrato dai PCT ai Punti di Riconsegna anche se alcune attività di tipo commerciale/amministrativo relative alla sola RN vengono svolte dall'Impresa Maggiore in base ad un accordo tra il Trasportatore e l'Impresa Maggiore stessa. In particolare, i servizi sono suddivisi in inclusi e non inclusi in tariffa.

### 3.2 SERVIZI INCLUSI IN TARIFFA

I servizi inclusi in tariffa comprendono l'attività principale di trasporto, distinta in trasporto continuo e trasporto interrompibile, e i servizi accessori. Il servizio di trasporto ha generalmente durata annua, fatti salvi i casi di conferimento ad Anno Termico avviato.

#### 3.2.1 Trasporto Continuo

Il servizio offerto consiste nell'attività di trasporto, garantita come continua, di Gas Naturale sulla rete gestita dal Trasportatore. Tale servizio va inteso come integrato dai Punti di Consegna al Trasportatore (o PCT) ai Punti di Riconsegna, così come definiti contrattualmente.

L'Utente a cui viene conferita capacità di trasporto continua acquisisce il diritto di immettere ai PCT e di ritirare ai Punti di Riconsegna un quantitativo di Gas non superiore alla portata giornaliera conferitagli in qualsiasi momento del periodo contrattuale.

Fatta salva la natura continua del servizio, il Trasportatore ha il diritto di interrompere il servizio nei casi di Forza Maggiore, emergenze e interventi che provocano interruzione/riduzione delle capacità di trasporto, così come previsto nel capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni".

### **3.2.2 Trasporto Interrompibile**

Il servizio viene offerto esclusivamente sui Punti di Riconsegna su RR e consiste nell'attività di trasporto, passibile di interrompibilità secondo le modalità e i tempi di preavviso definiti in questo paragrafo, di Gas Naturale sulla rete gestita dal Trasportatore.

L'Utente a cui viene conferita capacità di trasporto interrompibile su base annua acquisisce il diritto di ritirare ai Punti di Riconsegna su RR, un quantitativo di Gas non superiore alla portata giornaliera conferitagli in qualsiasi momento del periodo contrattuale fatti salvi i casi di Forza Maggiore, emergenza, interventi che provocano interruzione/riduzione delle capacità di trasporto, così come previsto nel capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni" e nel caso in cui il Trasportatore eserciti la propria facoltà di interruzione, secondo le modalità e la procedure di seguito definite.

#### *3.2.2.1 Periodo massimo e durata massima di interruzione*

Il Trasportatore ha facoltà di interrompere totalmente o parzialmente la capacità conferita all'Utente per un massimo di 5 giorni, consecutivi o non consecutivi, in ciascun periodo contrattuale.

#### *3.2.2.2 Procedure di interruzione*

Il Trasportatore comunica in via definitiva agli Utenti interessati la volontà di esercitare la facoltà di interruzione entro le ore 18 del terzo Giorno-gas precedente quello dell'interruzione (G-3).

### **3.2.3 Servizi accessori**

Il Trasportatore offre agli Utenti una serie di servizi accessori all'attività di trasporto, comunque inclusi nella tariffa.

Si elencano qui di seguito i principali servizi accessori.

### 3.2.3.1 Conferimento di capacità

Nell'ambito dell'attività di conferimento di capacità presso i Punti di Consegna da Produzione Locale e i Punti di Riconsegna su RR, il Trasportatore provvede a:

- a) pubblicare sul proprio sito Internet le capacità disponibili;
- b) definire la procedura di richiesta da parte degli Utenti della capacità di trasporto ed il relativo processo di assegnazione, conformemente alla normativa vigente; le relative tempistiche e modulistica sono pubblicate dal Trasportatore sul proprio sito internet;
- c) gestire tali procedure;
- d) stipulare i relativi contratti di Trasporto;
- e) gestire le procedure per le cessioni ed i trasferimenti di capacità.

### 3.2.3.2 Gestione dei dati di trasporto

Il Trasportatore si occupa della gestione dei dati relativi alle attività di trasporto sulla rete attraverso il proprio sistema informativo e secondo quanto riportato nel capitolo "Procedure di coordinamento informativo".

### 3.2.3.3 Bilanciamento Fisico della Rete

L'insieme delle operazioni mediante le quali il Trasportatore, tramite il proprio Dispacciamento, controlla in tempo reale i parametri di flusso (portate e pressioni) al fine di garantire in ogni istante la sicura ed efficiente movimentazione del Gas dai punti d'immissione ai punti di prelievo.

### 3.2.3.4 Bilanciamento Commerciale della Rete

Il Trasportatore calcola sulla base delle misure dei volumi e del contenuto energetico del Gas le quantità transitate nel sistema di trasporto gestito, così come descritto nel capitolo "Bilanciamento" al fine di definire i quantitativi di Gas immessi e prelevati da ciascun Utente e fornire all'Impresa Maggiore le informazioni necessarie ad effettuare la contabilità globale del Gas per ciascun Utente.

Il Trasportatore gestisce la contabilità del Gas provvisoria e definitiva secondo quanto descritto nel capitolo "Bilanciamento".

Inoltre, il Trasportatore provvede, per ogni stazione di misura in cui fluisce Gas appartenente a più Utenti, alla ripartizione del Gas tra gli Utenti che consegnano o prelevano Gas in corrispondenza della suddetta stazione, secondo le regole di allocazione descritte nel capitolo "Bilanciamento".

#### 3.2.3.5 Dati di misura del Gas

Nell'ambito delle attività di misurazione del Gas, il Trasportatore è responsabile dell'acquisizione, della validazione e dell'archiviazione dei dati, nonché dell'inoltro degli stessi agli Utenti ed agli Operatori Allacciati<sup>1</sup>. Tali servizi sono descritti in modo dettagliato nel capitolo "Misura del Gas".

#### 3.2.3.6 Parametri di qualità del Gas

Il Trasportatore verifica e valida i parametri necessari per il calcolo dell'energia (Potere Calorifico Superiore) e quelli di controllo delle caratteristiche chimico-fisiche del Gas Naturale.

Tali servizi sono descritti in modo dettagliato nel capitolo "Qualità del Gas".

#### 3.2.3.7 Fatturazione

Il Trasportatore emette le fatture relative ai corrispettivi per il servizio di trasporto e ad eventuali altri corrispettivi, e procede alle altre fatturazioni necessarie derivanti dall'attività in oggetto, così come descritto nel capitolo "Fatturazione e pagamento".

---

<sup>1</sup> Vedi Glossario.

### 3.3 SERVIZI NON INCLUSI IN TARIFFA

Oltre ai servizi sopra menzionati, il Trasportatore si riserva di offrire ai propri Utenti servizi a condizioni negoziate, non inclusi in tariffa, nel rispetto dei principi imposti dal quadro normativo.

Tali servizi sono da considerarsi opzionali e sono resi disponibili agli Utenti solo dietro apposita richiesta.

Il Trasportatore pubblica le condizioni di offerta di eventuali servizi non inclusi in tariffa sul proprio sito internet.

## PROCEDURE DI COORDINAMENTO INFORMATIVO

<b>4.1 INTRODUZIONE.....</b>	<b>28</b>
<b>4.2 SISTEMI INFORMATIVI.....</b>	<b>28</b>
<b>4.2.1 Descrizione dei Sistemi Informativi.....</b>	<b>28</b>
<b>4.2.2 Accesso e utilizzo del sistema .....</b>	<b>29</b>
<b>4.3 OBBLIGHI DEGLI UTENTI E DEL TRASPORTATORE .....</b>	<b>30</b>
<b>4.3.1 Obblighi degli Utenti.....</b>	<b>30</b>
<b>4.3.2 Obblighi del Trasportatore.....</b>	<b>30</b>

## 4.1 INTRODUZIONE

Il capitolo descrive le caratteristiche dei sistemi per lo scambio di dati e informazioni tra gli Utenti e il Trasportatore. Descrive altresì le modalità d'accesso e utilizzo del sistema informativo e gli obblighi delle Parti.

Il possesso di un'adeguata competenza nell'uso dei sistemi informativi da parte degli Utenti non è vincolante per la stipula del Contratto di Trasporto. Costituisce tuttavia un requisito tecnico fondamentale per garantire un efficace scambio di dati. Per quanto detto, prolungati utilizzi impropri del sistema possono costituire un motivo di risoluzione del contratto, come descritto nel sottoparagrafo 18.3.1.a).ii del capitolo "Responsabilità delle Parti".

## 4.2 SISTEMI INFORMATIVI

### *4.2.1 Descrizione dei Sistemi Informativi*

Per gestire le attività di trasporto di Gas Naturale e lo scambio di dati tra gli Utenti e il Trasportatore, si utilizzano i seguenti strumenti informatici:

- a) Posta Elettronica e Internet, che il Trasportatore utilizza per le comunicazioni con gli Utenti e la comunità;
- b) Microsoft Office, che il Trasportatore utilizza per l'elaborazione dei dati delle attività di trasporto;
- c) Server della rete informatica del Trasportatore, opportunamente dimensionato e utilizzato per l'archiviazione dei dati di trasporto;
- d) Applicativo Polaris, che gli Utenti utilizzano per l'invio al Trasportatore dei propri programmi di trasporto e per la comunicazione al Trasportatore dei dati identificativi dei soggetti a cui forniscono gas naturale presso Punti di Riconsegna su RR interconnessi a reti di distribuzione, attraverso gli indirizzi specificati nel sito Internet del Trasportatore. Il manuale dell'Applicativo Polaris è pubblicato sul sito internet del Trasportatore.

L'Applicativo Polaris ha al suo interno anche un modulo dedicato al recepimento delle informazioni provenienti dalle Imprese di Distribuzione e dai soggetti esercenti l'attività di vendita ("trader") ai fini dell'applicazione delle procedure di allocazione del gas ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi a reti di distribuzione.



#### **4.2.2 Accesso e utilizzo del sistema**

La trasmissione dei dati da parte degli Utenti, verso il Trasportatore, avviene tramite:

- l'applicativo Polaris;
- la posta elettronica (utilizzando i fogli MS Excel standardizzati messi a disposizione dal Trasportatore stesso nel proprio sito Internet) nel caso in cui l'applicativo Polaris non risulti disponibile.

In caso d'impossibilità di utilizzo della posta elettronica di una delle due parti, i dati possono essere inviati dall'Utente tramite Fax al numero reso disponibile sul sito Internet del Trasportatore.

Nell'Allegato 4A sono riassunte le modalità di scambio di informazioni tra l'Utente ed il Trasportatore per le seguenti attività:

- a) Richiesta di trasferimento di capacità;
- b) Richiesta di cessione di capacità;
- c) Richiesta di incremento di capacità;
- d) Richiesta di capacità per Avviamento;
- e) Programma annuale di trasporto;
- f) Programma mensile di trasporto;
- g) Programma settimanale di trasporto;
- h) Programma giornaliero di trasporto;
- i) Richiesta di modifica dell'accordo di allocazione ( nuovo entrante);
- j) Richiesta di modifica della regola di allocazione;
- k) Comunicazione delle quantità allocate.

Le competenze minime necessarie agli Utenti per un efficiente scambio dei dati sono:

- conoscenza adeguata dell'applicativo Polaris;
- conoscenza adeguata della gestione della Posta Elettronica;
- conoscenza adeguata degli strumenti Microsoft Office (in particolare MS Excel);
- conoscenza adeguata di Internet.

### **4.3 OBBLIGHI DEGLI UTENTI E DEL TRASPORTATORE**

#### ***4.3.1 Obblighi degli Utenti***

Gli Utenti, relativamente allo scambio e gestione delle informazioni con il Trasportatore, s'impegnano a adottare le opportune misure di controllo e prevenzione per garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

L'Utente ha l'obbligo di informare tempestivamente il Trasportatore in caso di trasmissione di dati con virus, deterioramento dei dati trasmessi o in altri casi dove si verifichi un uso improprio del sistema. L'Utente dovrà contattare il Trasportatore attraverso i canali definiti nel sito del Trasportatore.

L'Utente ha l'obbligo di utilizzare, per lo scambio dei dati, i moduli predefiniti dal Trasportatore e reperibili sul sito Internet del Trasportatore stesso<sup>1</sup>.

L'Utente ha l'obbligo di fornire al Trasportatore una lista di contatti di riferimento<sup>2</sup>, presso l'Utente stesso, abilitati allo scambio dei dati. Soltanto i dati ricevuti da questi contatti saranno considerati come validi dal Trasportatore. L'Utente si impegna inoltre a mantenere aggiornata la lista di contatti.

L'Utente s'impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali del Trasportatore nel pieno rispetto della Legge n° 675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche e integrazioni.

#### ***4.3.2 Obblighi del Trasportatore***

Il Trasportatore effettua le comunicazioni con gli Utenti e gli altri operatori attraverso l'uso degli strumenti elettronici definiti nel sottoparagrafo 4.2.1 e ritenuti più opportuni a seconda della tipologia della comunicazione.

Il Trasportatore, relativamente allo scambio e gestione delle informazioni con gli Utenti, s'impegna a adottare le opportune misure di controllo e prevenzione per garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

Il Trasportatore ha l'obbligo di notificare tempestivamente l'Utente in caso di interruzione del servizio e di identificare una soluzione di backup delle procedure di scambio dei dati.

---

<sup>1</sup> Tutte le dichiarazioni da fornire sono da intendersi come "Dichiarazioni sostitutive di atto notorio", sottoscritte pertanto dal legale rappresentante o da un soggetto dotato di procura adeguata (i moduli per la dichiarazione di titolarità dei poteri di rappresentanza sono disponibili sul sito Internet del Trasportatore).


<sup>2</sup> Il modulo per l'invio della lista è disponibile sul sito Internet del Trasportatore.

Il Trasportatore si impegna a effettuare il trattamento dei dati relativi agli Utenti nel pieno rispetto della Legge n° 675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, il Trasportatore garantisce la riservatezza dei dati elaborandoli e archiviandoli nel proprio sistema informativo privato e non accessibile dall'esterno.

**ALLEGATO 4A****TABELLA TEMPI E MODALITÀ DEL COORDINAMENTO  
INFORMATIVO**


<b>4A.1 RICHIESTE DI CAPACITA' AD ANNO TERMICO AVVIATO (CAPITOLO 5).....</b>	<b>33</b>
<b>4A.1.1 Richiesta di incremento (o di nuovo conferimento) di capacità .....</b>	<b>33</b>
<b>4A.1.2 Richiesta di capacità per avviamento.....</b>	<b>35</b>
<b>4A.2 TRANSAZIONI DI CAPACITA' (CAPITOLO 7) .....</b>	<b>36</b>
<b>4A.2.1 Richiesta di cessione capacità.....</b>	<b>36</b>
<b>4A.2.2 Richiesta di trasferimento capacità.....</b>	<b>37</b>
<b>4A.3 PRENOTAZIONE, ASSEGNAZIONE E RIASSEGNAZIONE (CAPITOLO 8) .....</b>	<b>38</b>
<b>4A.3.1 Prenotazione Annuale.....</b>	<b>38</b>
<b>4A.3.2 Prenotazione Mensile.....</b>	<b>39</b>
<b>4A.3.3 Prenotazione Settimanale.....</b>	<b>41</b>
<b>4A.3.4 Prenotazione Giornaliera (Prenotazione / Ri-prenotazione) .....</b>	<b>42</b>
<b>4A.4 ALLOCAZIONI (CAPITOLO 9) .....</b>	<b>45</b>
<b>4A.4.1 Modifica accordo di allocazione (nuovo entrante) .....</b>	<b>45</b>
<b>4A.4.2 Modifica regola di allocazione.....</b>	<b>47</b>
<b>4A.4.3 Comunicazione quantità allocate (Punti di Riconsegna su RR non interconnessi a impianti di distribuzione) .....</b>	<b>48</b>
<b>4A.4.4 Comunicazione quantità allocate (Punti di Riconsegna su RR interconnessi a impianti di distribuzione) .....</b>	<b>48</b>

**4A.1 RICHIESTE DI CAPACITA' AD ANNO TERMICO AVVIATO (CAPITOLO 5)****4A.1.1 Richiesta di incremento (o di nuovo conferimento) di capacità**

*Tutte le scadenze riguardano i giorni lavorativi del mese (gg) e vengono prorogate in caso di giorno festivo al primo giorno lavorativo successivo*

Richiesta di incremento di capacità					
<b>Attività</b>	<b>Da parte di</b>	<b>Quando</b>	<b>Come</b>	<b>Modulo</b>	<b>Informazioni e documenti rilevanti</b>
Invio della richiesta di incremento capacità	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro 7 giorni lavorativi dalla pubblicazione e delle capacità disponibili o entro 7 giorni lavorativi dall'inizio del mese di effetto dell'incremento</li> <li>• In caso di supero di capacità impegnata, entro 2 giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione dello scostamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anticipata tramite e-mail o fax</li> <li>• In originale per posta raccomandata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si (vedi Internet)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In caso di supero di capacità la data di effetto dell'incremento può essere un qualsiasi giorno del mese M</li> </ul>
Risposta del Trasportatore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasportatore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedura del <b>silenzio-assenso</b> se la richiesta non supera la capacità disponibile</li> <li>• Tramite e-mail, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta negli altri casi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tramite e-mail</li> </ul>		

#### 4A.1.2 Richiesta di capacità per avviamento




**Tutte le scadenze riguardano i giorni lavorativi del mese e vengono prorogate in caso di giorno festivo al primo giorno lavorativo successivo.**

Richiesta di capacità per avviamento					
Attività	Da parte di	Quando	Come	Modulo	Informazioni e documenti rilevanti
Invio della richiesta di capacità per l'avviamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entro 7 giorni lavorativi dalla pubblicazione delle capacità conferite e disponibili o entro 7 giorni lavorativi prima dell'inizio del mese di avviamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anticipata tramite e-mail o fax</li> <li>In originale per posta raccomandata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si (vedi Internet)</li> </ul>	
Risposta del Trasportatore	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trasportatore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A valle delle verifiche di cui al paragrafo 6.2 del capitolo "Realizzazione e gestione dei Punti di consegna e Riconsegna"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tramite e-mail</li> </ul>		



## 4A.2 TRANSAZIONI DI CAPACITA' (CAPITOLO 7)

## 4A.2.1 Richiesta di cessione capacità




*Tutte le scadenze riguardano i giorni lavorativi del mese e vengono prorogate in caso di giorno festivo al primo giorno lavorativo successivo.*

Richiesta di cessione capacità					
Attività	Da parte di	Quando	Come	Modulo	Informazioni e documenti rilevanti
Invio richiesta di cessione di capacità	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utente cedente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entro il 22 del mese precedente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anticipata tramite <b>e-mail e fax</b></li> <li>In copia conoscenza all'Utente cessionario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sì (vedi Internet)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controfirmata dalle parti coinvolte</li> </ul>
Risposta del Trasportatore	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trasportatore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entro il 26 del mese precedente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedura del <b>silenzio-assenso</b> nel caso in cui l'accordo non presenti elementi tali da non consentire al Trasportatore di implementare la cessione</li> <li>Tramite e-mail in c.c. all'Utente cessionario negli altri casi</li> </ul>		
Ricevimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entro la fine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In originale per</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sì</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controfirmata</li> </ul>

**Codice di Rete V12**

dell'Accordo di cessione “in originale”	cedente	del mese precedente	posta raccomandata	(vedi Internet)	dalle parti coinvolte
Efficacia della cessione		<ul style="list-style-type: none"> <li>Non prima del 1° giorno del mese successivo e valida da qualsiasi giorno infra-mensile</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Durata minima: giornaliera</li> </ul>

#### 4A.2.2 Richiesta di trasferimento capacità




*Tutte le scadenze riguardano i giorni del mese e vengono prorogate in caso di giorno festivo al primo giorno lavorativo successivo.*

Richiesta di trasferimento capacità					
Attività	Da parte di	Quando	Come	Modulo	Informazioni e documenti rilevanti
Ricevimento della Richiesta di trasferimento di capacità, contenente l'indicazione degli Utenti uscenti e della capacità da trasferire da ciascuno	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utente subentrante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entro il 20 del mese precedente (M-1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tramite e-mail o fax</li> <li>La comunicazione deve essere in copia all'Utente/i uscente/i</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sì (vedi Internet)</li> </ul>	
Comunicazione della validità della richiesta di trasferimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trasportatore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entro il 25 del mese precedente (M-1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tramite e-mail in c.c. all'Utente uscente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sì (vedi Internet)</li> </ul>	

<b>Attività</b>	<b>Da parte di</b>	<b>Quando</b>	<b>Come</b>	<b>Modulo</b>	<b>Informazioni e documenti rilevanti</b>
Ricevimento dell'originale di tale documentazione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utente subentrante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro l'ultimo giorno del mese precedente (Mese -1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In originale per posta raccomandata</li> <li>• Comunicazione in copia all'Utente/i uscente/i</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sì (vedi Internet)</li> </ul>	
Efficacia del trasferimento		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non prima del primo giorno del mese successivo alla richiesta e valida da qualsiasi giorno infra-mensile</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durata minima: giornaliera</li> </ul>

## 4A.3 PRENOTAZIONE, ASSEGNAZIONE E RIASSEGNAZIONE (CAPITOLO 8)

### 4A.3.1 Prenotazione Annuale




*Tutte le scadenze sono espresse in giorni lavorativi del mese (gg) e vengono prorogate, in caso di giorno festivo, al primo giorno lavorativo successivo.*

**Codice di Rete V12**

Prenotazione Annuale					
<b>Attività</b>	<b>Da parte di</b>	<b>Quando</b>	<b>Come</b>	<b>Modulo</b>	<b>Informazioni e documenti rilevanti</b>
Comunicazione del piano degli interventi previsti per l'anno termico successivo	• Trasportatore	• Entro il 1°giorno lavorativo del mese di settembre	• Tramite Internet		
Invio al Trasportatore della propria prenotazione per l'anno termico	• Utente	• Entro il 20 del mese di settembre	• Tramite e-mail	• Sì (vedi Internet)	
Eventuali comunicazioni sull'aggiornamento del piano annuale degli interventi	• Trasportatore	• Entro il 1°giorno lavorativo del mese di marzo	• Tramite Internet		
Eventualmente un invio al Trasportatore della propria prenotazione per l'anno termico per il semestre aprile-settembre	• Utente	• Entro il 20 del mese di marzo	• Tramite e-mail	• Sì (vedi Internet)	

### 4A.3.2 Prenotazione Mensile



*Tutte le scadenze sono espresse in giorni lavorativi (gg) o giorni del mese e vengono prorogate, in caso di giorno festivo, al primo giorno lavorativo successivo.*

**Codice di Rete V12**

Prenotazione Mensile					
<b>Attività</b>	<b>Da parte di</b>	<b>Quando</b>	<b>Come</b>	<b>Modulo</b>	<b>Informazioni e documenti rilevanti</b>
Comunicazione del piano degli interventi previsti per il mese successivo e una stima per i due mesi seguenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trasportatore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entro il 1° giorno lavorativo del mese precedent e in cui sono pianificati gli interventi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tramite Internet</li> </ul>		
Invio al Trasportatore della propria prenotazione per il mese successivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entro il giorno 22 del mese precedent e in cui sono pianificati gli interventi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tramite l'applicativ o Polaris</li> <li>Tramite e-mail (qualora l'applicativ o Polaris non sia disponibile)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sì per l'invio tramite e-mail (vedi interne t)</li> </ul>	
Comunicazione del Massimo Quantitativo Programmato “MQP” agli Utenti per il mese successivo, qualora siano previsti interventi di ispezione, manutenzione o potenziamenti aventi impatto sulla capacità di trasporto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trasportatore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entro il giorno 25 del mese precedent e in cui sono pianificati gli interventi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tramite e-mail</li> </ul>		

**4A.3.3 Prenotazione Settimanale**

*Tutte le scadenze sono espresse in giorni lavorativi (gg) della settimana e vengono prorogate, in caso di giorno festivo, al primo giorno lavorativo successivo.*

Prenotazione Settimanale					
Attività	Da parte di	Quando	Come	Modulo	Informazioni e documenti rilevanti
Invio al Trasportatore della propria prenotazione per la settimana successiva	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ogni settimana entro le ore 12.00 di martedì</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tramite l'applicativo Polaris</li> <li>Tramite e-mail (qualora l'applicativo Polaris non sia disponibile)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sì per l'invio tramite e-mail (vedi internet)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>
Comunicazione del Massimo Quantitativo Programmato "MQP" agli Utenti per la settimana successiva, qualora siano previsti interventi di ispezione, manutenzione o potenziamenti aventi impatto sulla capacità di trasporto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trasportatore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ogni settimana entro le ore 12.00 di giovedì</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tramite e-mail</li> </ul>		

**4A.3.4 Prenotazione Giornaliera (Prenotazione /Ri-prenotazione)**

Prenotazione giornaliera (Prenotazione)					
<b>Attività</b>	<b>Da parte di</b>	<b>Quando</b>	<b>Come</b>	<b>Modulo</b>	<b>Informazioni e documenti rilevanti</b>
Invio al Trasportatore della propria prenotazione per il Giorno-gas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entro le ore 13.00 del Giorno-gas -1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tramite l'applicativo Polaris</li> <li>Tramite e-mail (qualora l'applicativo Polaris non sia disponibile)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sì per l'invio o tramite e-mail (vedi internet)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Qualora il Giorno-gas G sia Sabato o festivo, entro le ore 13:00 del Giorno-gas G-1 l'Utente comunica al Trasportatore, i programmi relativi al giorno G, G+1 e G+2</li> </ul>
Comunicazione di eventuali tagli alla prenotazione dell'Utente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trasportatore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entro le ore 17.00 del Giorno-gas -1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tramite e-mail</li> <li>Procedura del silenzio-assenso qualora, entro lo stesso termine, non siano state comunicate da parte del Trasportatore variazioni alle prenotazioni giornaliere</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Qualora il Giorno-gas G sia Sabato o festivo, entro le ore 17:00 del Giorno-gas G-1 il Trasportatore conferma i programmi relativi al giorno G, G+1 e G+2</li> </ul>



Prenotazione Giornaliera (Ri-prenotazione)					
<b>Attività</b>	<b>Da parte di</b>	<b>Quando</b>	<b>Come</b>	<b>Modulo</b>	<b>Informazioni e documenti rilevanti</b>
Invio al Trasportatore della modifica alla prenotazione per il Giorno-gas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro le ore 17.00 del Giorno-gas-1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tramite l'applicativo o Polaris</li> <li>• Tramite e-mail (qualora l'applicativo o Polaris non sia disponibile)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sì per l'invio tramite e-mail (vedi internet)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qualora il Giorno-gas G sia Sabato o festivo, entro le ore 17:00 del Giorno-gas G-1 l'Utente comunica al Trasportatore, i programmi relativi al giorno G, G+1 e G+2</li> </ul>
Comunicazione di eventuali tagli al programma dell'Utente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasportatore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro le ore 19.00 del Giorno-gas-1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tramite e-mail</li> <li>• Procedura del silenzio-assenso, qualora, entro lo stesso termine, non siano state comunicate e da parte del Trasportatore variazioni alle prenotazioni giornaliere</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qualora il Giorno-gas G sia Sabato o festivo, entro le ore 19:00 del Giorno-gas G-1 il Trasportatore conferma i programmi relativi al giorno G, G+1 e G+2</li> </ul>

Giorno G

Ore 17.00

Ore 18.30

*Ri-Prenotazione Intraday*


  
Invio Modifica  
Prenotazione  
da  
parte  
dell'Utente


  
Accettazione della modifica  
alla prenotazione da parte del  
Trasportatore

Riformulazione della prenotazione nel giorno Gas (Ri-Prenotazione Intraday)					
Attività	Da parte di	Quando	Come	Modulo	Informazioni e documenti rilevanti
Invio al Trasportatore della modifica alla prenotazione per il Giorno-gas G	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entro le ore 17.00 del Giorno-gas G</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tramite l'applicativo Polaris</li> <li>Tramite e-mail (qualora l'applicativo Polaris non sia disponibile)</li> </ul>		
Accettazione della modifica alla prenotazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trasportatore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entro le ore 18.30 del Giorno-gas G</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tramite e-mail</li> <li>Procedura del silenzio-assenso, qualora, entro lo stesso termine, non siano state comunicate da parte del Trasportatore variazioni alle prenotazioni giornaliere</li> </ul>		

## 4A.4 ALLOCAZIONI (CAPITOLO 9)

## 4A.4.1 Modifica accordo di allocazione (nuovo entrante)



*Tutte le scadenze riguardano i giorni lavorativi (gg) o giorni del mese e vengono prorogate in caso di giornata festivo al primo giorno lavorativo successivo.*

Modifica accordo di allocazione (nuovo entrante)					
Attività	Da parte di	Quando	Come	Modulo	Informazioni e documenti rilevanti
Invio al Trasportatore della Richiesta di modifica della procedura di allocazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utente entrante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entro 2 giorni lavorativi prima dell'inizio del 1° mese di validità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tramite e-mail o fax</li> <li>In copia a tutte le parti coinvolte incluso l'eventuale incaricato di fornire i "Value"</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Con il metodo "value" bisogna esplicitare il soggetto incaricato di trasmettere i "Value"</li> </ul>
Invio dell'approvazione da parte degli altri Utenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Altri Utenti coinvolti nella procedura</li> </ul>				
Inserimento della procedura	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trasportatore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entro 7 giorni</li> </ul>			

**Codice di Rete V12**

nel bilancio provvisorio		lavorativi dal ricevimento dell'approvazione da parte da tutti gli altri Utenti			
--------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<b>Attività</b>	<b>Da parte di</b>	<b>Quando</b>	<b>Come</b>	<b>Modulo</b>	<b>Informazioni e documenti rilevanti</b>
Invio del nuovo accordo di allocazione in originale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utente entrante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro il 25 del 1° Mese di validità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In originale per posta raccomandata</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'Accordo deve essere firmato da tutti gli Utenti coinvolti</li> </ul>
Approvazione della nuova Procedura di Allocazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasportatore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro la chiusura del bilancio del primo Mese di applicazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedura del silenzio-assenso</li> </ul>		
Efficacia della nuova Procedura di Allocazione		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dal momento dell'ingresso del nuovo entrante sul Punto di Riconsegna</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durata minima: mensile ad esclusione del primo mese di applicazione</li> </ul>

#### **4A.4.2 Modifica regola di allocazione**

Modifica regola di allocazione					
<b>Attività</b>	<b>Da parte di</b>	<b>Quando</b>	<b>Come</b>	<b>Modulo</b>	<b>Informazioni e documenti rilevanti</b>
Invio al Trasportatore della Richiesta di modifica della procedura di allocazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utente proponente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro 2 giorni lavorativi prima dell'inizio o del 1° Mese di validità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tramite e-mail o fax</li> <li>• In copia a tutte le parti coinvolte incluso l'eventuale incaricato di fornire i "Value"</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con il metodo "value" bisogna esplicitare il soggetto incaricato di trasmettere i "Value"</li> </ul>
Invio dell'approvazione da parte degli altri Utenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altre Parti coinvolte nella procedura</li> </ul>				
Inserimento della procedura nel bilancio provvisorio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasportatore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento dell'approvazione e da parte da tutti gli altri Utenti</li> </ul>			
Invio del nuovo accordo di allocazione in originale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utente proponente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro il 25 del 1° Mese di validità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In originale per posta raccomandata</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'Accordo deve essere firmato da tutte le parti coinvolte incluso l'eventuale incaricato di fornire i "Value"</li> </ul>
Approvazione della nuova Procedura di Allocazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasportatore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro la chiusura del bilancio del primo Mese di applicazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedura del silenzio-assenso</li> </ul>		
Efficacia della nuova Procedura di Allocazione		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dal 1° giorno del mese M di applicazione</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durata minima: mensile</li> </ul>

**4A.4.3 Comunicazione quantità allocate (Punti di Riconsegna su RR non interconnessi a impianti di distribuzione)**

Comunicazione quantità allocate					
<b>Attività</b>	<b>Da parte di</b>	<b>Quando</b>	<b>Come</b>	<b>Modulo</b>	<b>Informazioni e documenti rilevanti</b>
Invio “ Value” al Trasportatore	<ul style="list-style-type: none"> <li>Operatore incaricato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entro il 5° giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno 9 del mese successivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>e-mail</li> <li>comunicazione in copia conoscenza a tutti gli Utenti coinvolti nell’Accordo di allocazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>vedi internet</li> </ul>	
Invio allocazioni definitive agli Utenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trasportatore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entro il 7° giorno lavorativo e comunque non oltre il 15 del mese successivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tramite e-mail</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Il mancato invio del Value entro la scadenza fissata, implica Value = 0</li> </ul>

**4A.4.4 Comunicazione quantità allocate (Punti di Riconsegna su RR interconnessi a impianti di distribuzione)**

Comunicazione quantità allocate					
<b>Attività</b>	<b>Da parte di</b>	<b>Quando</b>	<b>Come</b>	<b>Modulo</b>	<b>Informazioni e documenti rilevanti</b>
Comunicazione dei dati di misura giornalieri provvisori dei Punti di Riconsegna su RR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trasportatore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entro le ore 11.30               <ul style="list-style-type: none"> <li>del Giorno-gas + 1 (per i Giorni-gas che vanno dalla domenica al lunedì)</li> <li>del lunedì (per i Giorni-gas che vanno dal venerdì al sabato)</li> <li>del primo giorno lavorativo successivo, qualora il Giorno-gas sia un giorno festivo</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tramite l'applicativo Polaris</li> </ul>		

**Codice di Rete V12**

Invio al Trasportatore dei dati funzionali all'allocazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impresa di Distribuzione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro le ore 18.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello a cui si riferiscono i dati stessi. Fino alla fine dell'Anno Termico 2010-2011, o fino a nuove disposizioni dell'Autorità, tale invio è consentito, in alternativa, entro il 5° giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno nove del mese successivo a quello a cui si riferiscono i dati.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tramite l'applicativo Polaris</li> </ul>		
Invio allocazioni definitive agli Utenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasportatore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro il 7° giorno lavorativo e comunque non oltre il 15 del mese successivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tramite e-mail</li> </ul>		



## CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO

<b>5.1 QUALIFICA E REGISTRAZIONE DELL'UTENTE .....</b>	<b>51</b>
<b>5.2 REQUISITI PER L'ACCESSO .....</b>	<b>51</b>
<b>5.2.1 Qualifica di Cliente Idoneo .....</b>	<b>51</b>
<b>5.2.2 Autorizzazione alla vendita .....</b>	<b>51</b>
<b>5.2.3 Requisiti di capacità in immissione .....</b>	<b>51</b>
<b>5.2.4 Garanzie finanziarie .....</b>	<b>52</b>
<b>5.3 CONTRATTO DI TRASPORTO .....</b>	<b>54</b>
<b>5.4 PERDITA DEI REQUISITI .....</b>	<b>54</b>
<b>5.5 RICHIESTE DI ACCESSO .....</b>	<b>55</b>
<b>5.6 RICHIESTE NON VALIDE.....</b>	<b>55</b>
<b>5.7 RICHIESTE RIFIutate .....</b>	<b>55</b>
<b>5.8 IL CONFERIMENTO DI CAPACITÀ ALL'INIZIO DELL'ANNO TERMICO.....</b>	<b>56</b>
<b>5.8.1 Oggetto del conferimento .....</b>	<b>56</b>
<b>5.8.2 Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Consegna da Produzione Locale .....</b>	<b>56</b>
<b>5.8.3 Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Riconsegna su RR .....</b>	<b>57</b>
<b>5.8.4 Le risultanze del conferimento di capacità.....</b>	<b>58</b>
<b>5.9 CONFERIMENTI DI CAPACITÀ AD ANNO TERMICO AVVIATO .....</b>	<b>59</b>
<b>5.9.1 La procedura di conferimento della capacità.....</b>	<b>59</b>
5.9.1.1 Oggetto del conferimento.....	59
5.9.1.2 Procedura di conferimento di capacità disponibile .....	59
5.9.1.3 Procedura di conferimento di capacità per avviamenti di Punti di Riconsegna su RR.....	60
5.9.1.4 Richiesta di capacità per l'avvio di nuovi Punti di Consegna da Produzione Locale o nuove produzioni .....	61
5.9.1.5 Richiesta di capacità a seguito di scostamenti definitivi.....	61
5.9.1.6 Richiesta di capacità per Punti di Riconsegna su RR con prelievi concentrati in periodi fuori punta .....	61
<b>5.10 OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELL'UTENTE FUNZIONALI ALL'ALLOCAZIONE DEL GAS .....</b>	<b>62</b>

## 5.1 QUALIFICA E REGISTRAZIONE DELL'UTENTE

L'accesso al servizio di trasporto sulla rete di metanodotti gestita dal Trasportatore è consentito in maniera imparziale ed a parità di condizioni a tutti i soggetti che, siano essi persone fisiche o giuridiche, soddisfano determinati requisiti, indicati nel presente capitolo.

## 5.2 REQUISITI PER L'ACCESSO

I soggetti che richiedono l'accesso al servizio di trasporto sono tenuti ad attestare, conformemente a quanto previsto dalla Delibera, tramite la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, i requisiti illustrati di seguito.

### 5.2.1 Qualifica di Cliente Idoneo

La qualifica di Cliente Idoneo è attribuita alla persona fisica o giuridica che rientri nelle categorie individuate dall'Articolo 22 del Decreto Legislativo 164/00.

### 5.2.2 Autorizzazione alla vendita

In caso di vendita ai Clienti Finali è necessario presentare al Trasportatore l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 24 giugno 2002.

### 5.2.3 Requisiti di capacità in immissione

Poiché il sistema gestito dal Trasportatore è interconnesso con il sistema di proprietà dell'Impresa Maggiore e poiché la Rete Nazionale di Gasdotti, pur appartenendo a due Società distinte, viene gestita dal punto di vista commerciale/amministrativo da quest'ultima, l'Utente che intenda accedere al servizio di trasporto su RR offerto dal Trasportatore deve:

- a) aver richiesto ed ottenuto dall'Impresa Maggiore capacità di trasporto su Rete Nazionale in corrispondenza dei Punti di Uscita ai quali appartengono le Reti Regionali operate dal Trasportatore e ai quali fanno capo i Punti di Riconsegna su RR oggetto della richiesta di trasporto; tale requisito si intenderà non più soddisfatto qualora l'Utente per qualsiasi motivo non abbia più accesso, nel periodo di durata del Contratto, a tale capacità;

e/o:

- b) avere la proprietà di quantità di Gas sui Punti di Consegna da Produzione Locale che siano consumate dai Punti di Riconsegna su RR, situati all'interno delle Aree di Influenza delle suddette produzioni, per i quali si richiede congiuntamente la capacità.

La condizione *b)* nasce dalla specificità sia della struttura tariffaria sia del sistema regionale operato dal Trasportatore. Infatti, le produzioni immesse dall'Utente sul sistema regionale gestito del Trasportatore, qualora interamente consumate all'interno dell'Area di Influenza, transitano esclusivamente su Rete Regionale e rientrano pertanto nelle condizioni definite negli art. 7.4 e 7.5 della Delibera 120/01. Nel caso in cui l'Utente che richieda capacità sui suddetti Punti di Consegna, non avesse accesso ai Punti di Riconsegna appartenenti alle Aree di Influenza o i prelievi fossero inferiori ai volumi immessi da tali produzioni, questi dovrà richiedere rispettivamente la totalità o una quota parte di capacità sul relativo Punto di Entrata da Produzione Nazionale all'Impresa Maggiore.

Qualora un Utente acceda esclusivamente al servizio di trasporto sulla RN di proprietà del Trasportatore, dovrà:

- a) richiedere all'Impresa Maggiore, secondo quanto previsto dal codice di rete, la capacità sui Punti di Entrata della RN insistenti sul sistema del Trasportatore;
- b) stipulare un Contratto di Trasporto con il Trasportatore ed uno con l'Impresa Maggiore.

L'Utente è tenuto a fornire al Trasportatore un'autocertificazione dell'avvenuto conferimento di capacità di trasporto su Rete Nazionale in corrispondenza dei Punti di Interconnessione Virtuale e/o dei Punti di Entrata sulla rete del Trasportatore da parte dell'Impresa Maggiore.

#### **5.2.4 Garanzie finanziarie**

Un ulteriore requisito richiesto al potenziale Utente, a garanzia della copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio, è costituito dal possesso di uno "standing" creditizio di provata affidabilità, o, in alternativa, la fornitura di adeguate garanzie finanziarie.

La valutazione della solidità finanziaria del richiedente è svolta dal Trasportatore secondo i seguenti criteri:

- a) E' considerato soddisfacente, senza necessità delle ulteriori garanzie di cui ai punti successivi, il possesso di un "rating" creditizio, fornito da primari organismi internazionali, con riferimento all'indebitamento di medio-lungo termine, pari ad almeno:

Baa3	se fornito da Moody's Investor Services; oppure
BBB-	se fornito da Standard & Poor's Corporation

Il potenziale Utente è tenuto a fornire apposita attestazione, rilasciata da uno degli organismi sopra citati, comprovante il livello di "Rating" assegnato, nonché a comunicare eventuali variazioni successivamente avvenute.

- b) Qualora il criterio di cui al punto a) sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto richiedente, oppure il soggetto controllante sia un ente pubblico, il soggetto richiedente potrà presentare al Trasportatore una lettera di garanzia (lettera di patronage forte o "Parent Company Guarantee") rilasciata dalla controllante a favore del Trasportatore che esprima l'impegno - attivabile "a prima richiesta" da parte di quest'ultima - a far fronte alle obbligazioni di pagamento nei confronti del Trasportatore in nome e per conto del soggetto richiedente.
- c) Qualora non siano soddisfatti i criteri di cui ai precedenti punti a) e b) e l'esposizione annua<sup>1</sup> dell'Utente sia, all'inizio o nel corso del Contratto di Trasporto, superiore a euro 50.000 (cinquantamila), il Trasportatore richiederà, a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio, l'attivazione di una fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da istituto bancario, per un valore non superiore ad un terzo dei corrispettivi di capacità dovuti per un'annualità del Contratto, moltiplicato per la capacità conferita: in tal caso la stipula del Contratto di Trasporto sarà subordinata alla fornitura delle predette garanzie;

A seguito di escussione parziale o totale della fideiussione l'Utente è tenuto al ripristino immediato della stessa nell'ammontare inizialmente previsto.

Trimestralmente il Trasportatore provvederà alla verifica della necessità di integrazione (o eventuale riduzione) delle garanzie inizialmente richieste. Fermo restando quanto stabilito al punto c) del presente paragrafo, l'Utente è tenuto ad integrare la garanzia qualora l'incremento dell'esposizione annua ammonti ad un valore pari o superiore a euro 15.000 (quindicimila). Nel caso di riduzione, l'Utente è autorizzato a diminuire la garanzia qualora il decremento dell'esposizione annua ammonti ad un valore pari o superiore a euro 15.000.

---

<sup>1</sup> Per esposizione annua si deve intendere il fatturato annuo comprensivo di IVA. Le componenti del fatturato comprendono tutti i corrispettivi di trasporto fatturati dal Trasportatore all'Utente.

Come ulteriore requisito di accesso, qualora l'Utente risulti inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni di pagamento così come definite alla lettera a) del sottoparagrafo 18.3.1 del capitolo "Responsabilità delle Parti", il Trasportatore richiederà una fideiussione a prima richiesta emessa da istituto bancario, per un valore pari agli importi già venuti in scadenza per i quali l'Utente non abbia provveduto al pagamento e che non siano coperti da fideiussione bancaria.

Le garanzie richieste dovranno essere fornite al Trasportatore entro tre giorni prima dell'avvio del servizio di trasporto.

### 5.3 CONTRATTO DI TRASPORTO

Il Contratto di Trasporto è il contratto attraverso il quale le parti contraenti, cioè il Trasportatore e gli Utenti, definiscono gli elementi specifici del servizio di trasporto richiesto e sottoscrivono esplicita ed integrale accettazione del Codice di Rete e delle tariffe di trasporto in vigore. Il facsimile del Contratto di Trasporto è disponibile sul sito Internet del Trasportatore.

Il Contratto di Trasporto è caratterizzato da una durata annuale, a partire dal 1° ottobre di ogni anno e fino al 30 settembre dell'anno successivo.

Il Contratto di Trasporto dovrà essere sottoscritto dalle Parti entro il 27 settembre<sup>2</sup>. Nel caso, invece, di conferimenti di capacità ad Anno Termico già avviato, il Contratto deve essere sottoscritto dalle Parti almeno tre giorni prima dell'avvio del servizio.

Il Trasportatore non sottoscriverà Contratti di Trasporto qualora la richiesta non risulti valida ai sensi del paragrafo 5.6.

Fatti salvi i trasferimenti/cessioni di capacità di trasporto disciplinati dal presente Codice di Rete al capitolo "Transazioni di capacità" ed aventi efficacia a partire dal 1° ottobre di ciascun Anno Termico, all'Utente che non sottoscriva o sottoscriva il Contratto di Trasporto entro il termine di cui sopra con impegni di capacità inferiori alle capacità conferite secondo la procedura di cui al paragrafo 5.8.4, sarà applicata una penale pari al 20% dei corrispettivi di capacità non sottoscritti.

### 5.4 PERDITA DEI REQUISITI

La perdita di uno o più dei requisiti per l'accesso al sistema di cui al precedente paragrafo 5.2 costituisce causa di risoluzione anticipata del Contratto di

---

<sup>2</sup> Qualora la scadenza cada di sabato o in un giorno festivo, questa deve intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

Trasporto, secondo i termini e le condizioni previste nel sottoparagrafo 18.3.1 b) del capitolo "Responsabilità delle Parti".

## 5.5 RICHIESTE DI ACCESSO

Ciascun richiedente presenta al Trasportatore entro il 1° agosto di ogni anno la richiesta di accesso per l'Anno Termico successivo; tale richiesta dovrà essere presentata secondo le modalità e le scadenze temporali del processo di conferimento, pubblicate dal Trasportatore sul proprio sito internet ogni anno, come definito al paragrafo 5.8.1 del presente capitolo.

Alla richiesta di accesso, il Richiedente dovrà allegare la documentazione relativa al possesso di tutti i requisiti per l'accesso di cui al paragrafo 5.2 del presente capitolo<sup>3</sup>.

## 5.6 RICHIESTE NON VALIDE

Le richieste di accesso non saranno ritenute valide da parte del Trasportatore qualora:

- a. non contengano la documentazione richiesta di cui al paragrafo 5.2 del presente capitolo;
- b. siano presentate da un soggetto che non abbia uno dei requisiti per l'accesso di cui al paragrafo 5.2 del presente capitolo alla data di presentazione della richiesta di accesso;
- c. non siano formulate in conformità con quanto previsto nella procedura di conferimento, descritta di seguito.

## 5.7 RICHIESTE RIFIUTATE

Il Trasportatore potrà rifiutare le richieste di accesso nei casi previsti dall'Articolo 24 comma 2 del Decreto Legislativo.

---

<sup>3</sup> I moduli relativi alle dichiarazioni di cui ai sottoparagrafi 5.2.1 e 5.2.3 e quelli per la dichiarazione di titolarità dei poteri di rappresentanza sono disponibili sul sito internet del Trasportatore.

## 5.8 IL CONFERIMENTO DI CAPACITA' ALL'INIZIO DELL'ANNO TERMICO

### 5.8.1 Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in Sm<sup>3</sup>/giorno, attribuita all'Utente per il trasporto di Gas Naturale sulla rete gestita dal Trasportatore su base continua e/o interrompibile per l'Anno Termico. Per quanto concerne il conferimento di capacità di trasporto sui Punti di Entrata RN si rimanda al codice di rete dell'Impresa Maggiore; non avviene un conferimento di capacità ai Punti di Consegna/Riconsegna dall'/all'Impresa Maggiore.

La capacità di trasporto viene richiesta dall'Utente e ad esso conferita dal Trasportatore presso:

- Punti di Riconsegna su RR;
- Punti di Consegna da Produzione Locale.

Per Produzioni Locali si intendono quei quantitativi di Gas di produzione, immessi da centrali di raccolta e trattamento, che transitano esclusivamente sulla Rete Regionale e vengono pertanto prelevati dai Punti di Riconsegna su RR appartenenti all'Area di Influenza di tali immissioni.

Il Trasportatore conferisce le capacità di trasporto entro il 31 agosto di ogni anno, con effetto dal 1° ottobre del medesimo anno e per periodi pari ad un Anno Termico.

La modulistica e la tempistica relative al conferimento sono pubblicate sul sito internet del Trasportatore entro il 30 giugno di ogni anno.

### 5.8.2 Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Consegna da Produzione Locale

Come descritto nel capitolo "Descrizione della rete e della sua gestione", ciascuno dei Punti di Consegna da Produzione Locale risulta dall'aggregazione di più Punti di consegna fisici.

Nel caso in cui le richieste pervenute per un Punto di Consegna risultassero complessivamente superiori alla portata disponibile, il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle richieste pervenute:

- in caso di esito positivo il Trasportatore provvede alla conferma ed al conferimento dei quantitativi richiesti per ciascun Punto di Consegna da Produzione Locale;



- in caso di esito negativo il Trasportatore determina un quantitativo massimo di capacità conferibile e procede alla ripartizione di tale capacità disponibile tra i soggetti richiedenti attraverso il criterio pro quota.

Il Trasportatore procede successivamente a confermare i quantitativi richiesti per ciascun Punto di Consegna da Produzione Locale.

### **5.8.3 Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Riconsegna su RR**

Il Trasportatore provvede a pubblicare sul proprio sito Internet:

- a) le capacità di trasporto presso i Punti di Riconsegna su RR per l'Anno Termico in corso;
- b) il Potere Calorifico Superiore effettivo (PCSe)<sup>4</sup>;
- c) le capacità conferite e quelle disponibili sia per il servizio continuo sia per quello interrompibile;
- d) la variazione di capacità di trasporto derivante da interventi previsti sulla rete per manutenzioni o nuove realizzazioni o potenziamenti.

Le informazioni di cui ai punti a), c), d) vengono pubblicate sul sito Internet entro il giorno 15 di ogni mese, ad eccezione del mese di settembre, per il quale la pubblicazione avviene entro il 31 agosto.

Le informazioni di cui al punto b) sono pubblicate sul sito entro il 30 giugno di ogni anno, assieme alla modulistica e alle tempistiche, di cui al paragrafo 5.8.1.

I Punti di Riconsegna su RR possono essere costituiti da singoli punti fisici di riconsegna o da un aggregato di più punti, come nel caso di impianti di distribuzione interconnessi o di impianti industriali dotati di più punti di alimentazione: per questi viene pubblicata la capacità di trasporto alle condizioni di riferimento del Punto di Riconsegna che ne costituisce l'aggregato.

Le capacità di trasporto alle condizioni di riferimento pubblicate sono determinate dal Trasportatore per ogni Punto di Riconsegna su RR secondo la metodologia riportata nell'Allegato 5A. Tali capacità non sono da intendersi come capacità massime conferibili, ma sono state determinate dal Trasportatore in base ad uno scenario di riferimento che tiene conto delle ipotesi di prelievo degli Utenti della rete, valutate sulla base delle informazioni disponibili, e di condizioni di esercizio al contorno di riferimento.

La capacità disponibile presso ogni Punto di Riconsegna su RR è calcolata come differenza tra la capacità di trasporto e quella conferita.

---

<sup>4</sup> Definito come il valore medio dei PCS degli ultimi 12 mesi disponibili al momento della pubblicazione.



Qualora per un Punto di Riconsegna su RR la somma delle richieste risulti minore o uguale alla capacità di trasporto, il Trasportatore provvede a soddisfare tutte le richieste ricevute conferendo a ciascun Utente la capacità richiesta.

Nel caso in cui le richieste pervenute per un Punto di Riconsegna su RR risultino complessivamente superiori alla capacità di trasporto, il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle richieste pervenute:

- in caso di esito positivo il Trasportatore provvede al conferimento della capacità richiesta al Punto di Riconsegna su RR;
- in caso di esito negativo il Trasportatore determina l'eventuale ulteriore quantitativo di capacità conferibile e procede alla ripartizione di tale capacità disponibile tra i soggetti richiedenti attraverso il criterio pro quota.

Il Trasportatore provvede ad inviare all'Utente, contestualmente ai risultati del conferimento, il Contratto di Trasporto, che dovrà essere sottoscritto dalle Parti entro i termini previsti dal paragrafo 5.3.

La capacità conferita ai Punti di Riconsegna su RR è da intendersi impegnativa per tutto l'Anno Termico e non più rivedibile nel corso dello stesso Anno Termico, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 5.9 ed al capitolo "Transazioni di capacità".

#### **5.8.4 Le risultanze del conferimento di capacità**

Il Trasportatore pubblica sul proprio sito internet, entro il 30 giugno di ogni anno, le tempistiche e le modalità con le quali verranno comunicate le risultanze del conferimento di capacità.

In base ai criteri di cui ai paragrafi precedenti, verrà comunicato a ciascun Utente l'esito del conferimento di capacità.

Ciascun Utente, utilizzando i moduli che il Trasportatore gli renderà disponibili, è tenuto a confermare gli impegni di capacità che intende sottoscrivere nei limiti delle capacità comunicategli dal Trasportatore. Contestualmente a tale comunicazione l'Utente dovrà fornire:

- la dichiarazione attestante, in alternativa:
  - l'avvenuta richiesta
  - l'impegno all'inoltro della richiesta entro i termini del ciclo di conferimento ad inizio anno termico previsti dall'Impresa Maggiore di Trasporto
  - il possesso di capacità di trasporto di cui al paragrafo 5.2.3 lettera a);
- la dichiarazione attestante l'impegno a corrispondere i corrispettivi di trasporto dovuti in relazione alle capacità confermate, l'impegno ad

attivare le garanzie finanziarie di cui al paragrafo 5.2.4 e l'impegno a sottoscrivere il Contratto di Trasporto.

Il Trasportatore concluderà il processo inviando a ciascun Utente l'esito del conferimento entro il 31 agosto di ogni anno e provvedendo contestualmente alla pubblicazione delle capacità ancora disponibili.

L'Utente potrà inviare una richiesta impegnativa per tali capacità di trasporto entro il settimo giorno lavorativo del mese di settembre.

Entro il 20 settembre il Trasportatore invierà le risultanze del conferimento delle ulteriori capacità richieste con effetto dal 1° ottobre successivo e, contestualmente, il conteggio delle garanzie finanziarie necessarie.

Il Trasportatore consente le rettifiche di errori materiali presenti nelle richieste di conferimento di capacità ad inizio Anno Termico che non pregiudichino l'esito delle verifiche tecniche compiute dal Trasportatore per soddisfare le altre richieste di conferimento presentate correttamente nei termini.

Tutte le richieste di rettifica dovranno essere presentate al Trasportatore entro e non oltre il 15 ottobre del medesimo anno nel quale viene effettuato il conferimento.

## **5.9 CONFERIMENTI DI CAPACITA' AD ANNO TERMICO AVVIATO**

### **5.9.1 La procedura di conferimento della capacità**

#### **5.9.1.1 Oggetto del conferimento**

Gli Utenti possono avanzare richieste di capacità di trasporto per l'Anno Termico anche successivamente all'inizio di tale Anno Termico:

- a) qualora vi sia ancora Capacità di Trasporto a condizioni di riferimento disponibile;
- b) qualora vi sia capacità disponibile incrementale;
- c) per l'avvio di nuovi Punti di Riconsegna su RR;
- d) per l'avvio di nuovi Punti di Consegna da Produzione Locale o nuove produzioni.

#### **5.9.1.2 Procedura di conferimento di capacità disponibile**

La richiesta di incremento e/o nuovo conferimento di capacità ad Anno Termico avviato deve essere inviata – nelle modalità e con i mezzi indicati dal capitolo "Procedure di coordinamento informativo" – o entro 7 giorni lavorativi dalla

pubblicazione delle capacità conferite e disponibili, o entro 7 giorni lavorativi dall’inizio del mese di effetto dell’incremento.

Qualora la richiesta non sia superiore alla capacità disponibile, la stessa verrà soddisfatta.

Qualora la capacità richiesta sia superiore a quella pubblicata come disponibile, il Trasportatore effettua le opportune verifiche tecniche e comunica l'accettazione totale o parziale della richiesta entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui si evidenzi la presenza di più richieste, complessivamente superiori alla capacità disponibile per uno stesso Punto di Riconsegna su RR, la capacità sarà conferita agli Utenti secondo il criterio di conferimento pro quota, ossia proporzionale alle richieste ricevute, limitando automaticamente le capacità a tale valore massimo disponibile.

Nei casi a) e b) di cui al paragrafo precedente, il Trasportatore applica un corrispettivo di capacità ridotto in proporzione ai giorni di effettiva disponibilità della capacità incrementale conferita.

#### *5.9.1.3 Procedura di conferimento di capacità per avviamenti di Punti di Riconsegna su RR*

L’Utente invia, o entro 7 giorni lavorativi dalla pubblicazione delle capacità conferite e disponibili, o entro 7 giorni lavorativi prima dell’inizio del mese di avviamento, la richiesta di avviamento di un Punto di Riconsegna su RR, nelle modalità indicate al capitolo “Procedure di coordinamento informativo”.

Il Trasportatore conferisce la capacità di trasporto richiesta secondo quanto previsto dal capitolo “Realizzazione e gestione dei Punti di consegna e Riconsegna” e con le modalità indicate al capitolo “Procedure di coordinamento informativo”.

Durante il periodo di avviamento di un Punto di Riconsegna su RR (così come definito al paragrafo 6.2), il Trasportatore riconosce una riduzione del corrispettivo unitario di capacità regionale pari al 50% ed al 25% rispettivamente nei primi sei mesi e nei successivi tre mesi del periodo di avviamento.

La riduzione del corrispettivo unitario di capacità regionale di cui sopra si applica anche nel caso in cui il periodo di avviamento cada a cavallo di due Anni Termici consecutivi ed una sola volta nel caso di avviamenti relativi ad impianti di cui al punto 1.c del paragrafo 6.2.

Al fine di beneficiare di tale riduzione, l'Utente dovrà fornire al Trasportatore, contestualmente alla richiesta di capacità di trasporto, la documentazione comprovante l'applicabilità dello stato di avviamento al Punto di Riconsegna su RR per il quale tale capacità viene richiesta.

Nel caso in cui la richiesta di avviamento pervenga da un nuovo Utente, tale richiesta deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al presente capitolo.

Come previsto dal paragrafo 5.2.3 lettera a) del presente capitolo, l'Utente dovrà contemporaneamente fornire una autocertificazione che dichiari il possesso di capacità di trasporto a monte sul Punto di Uscita interessato, qualora questa non sia già in possesso del Trasportatore.

Durante il periodo di avviamento troveranno applicazione i corrispettivi di scostamento così come previsti al paragrafo 9.7.

#### *5.9.1.4 Richiesta di capacità per l'avvio di nuovi Punti di Consegna da Produzione Locale o nuove produzioni*

Entro 7 giorni lavorativi dalla pubblicazione delle capacità conferite e disponibili, o entro 7 giorni lavorativi dall'inizio del mese di avviamento, l'Utente deve comunicare al Trasportatore – nelle modalità indicate al capitolo "Procedure di coordinamento informativo" – la data dell'avviamento, e fornire le informazioni circa la capacità giornaliera incrementale.

#### *5.9.1.5 Richiesta di capacità a seguito di scostamenti definitivi*

L'Utente, a cui il Trasportatore abbia comunicato, durante il mese M, uno scostamento definitivo verificatosi il mese M-1 presso un Punto di Riconsegna su RR, può richiedere un incremento di capacità presso lo stesso Punto entro 2 giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione dello scostamento. L'Utente può scegliere, come data di effetto dell'incremento, un qualsiasi giorno del mese M.

#### *5.9.1.6 Richiesta di capacità per Punti di Riconsegna su RR con prelievi concentrati in periodi fuori punta*

Per i Punti di Riconsegna su RR con prelievi concentrati in periodi fuori punta, ovvero con prelievi giornalieri nei periodi di punta sempre inferiori al 10% della capacità conferita<sup>5</sup>, il Trasportatore riconosce una riduzione del 30% del corrispettivo unitario annuale di capacità.

---

<sup>5</sup> Per le definizioni di periodo fuori punta e di periodo di punta si veda il Glossario.

Qualora durante il periodo di punta il limite di cui sopra venga superato, il Trasportatore applicherà, in luogo della riduzione tariffaria prevista, il corrispettivo unitario annuale di capacità aumentato del 30%.

Al fine dell'individuazione di tali Punti di Riconsegna su RR, l'Utente presenta al Trasportatore una richiesta di conferimento di capacità nei tempi e con le modalità previste dai paragrafi 5.5 (per conferimenti di capacità all'inizio dell'Anno Termico) e 5.9.1.2 (per conferimenti di capacità ad Anno Termico avviato).

#### **5.10 OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELL'UTENTE FUNZIONALI ALL'ALLOCAZIONE DEL GAS**

Ai fini dell'allocazione del gas ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi a reti di distribuzione, l'Utente che abbia ottenuto l'accesso alla rete gestita dal Trasportatore comunica e si impegna a mantenere aggiornati, secondo le modalità previste al capitolo “Procedure di Coordinamento Informativo”, i dati identificativi dei soggetti a cui fornisce gas naturale in corrispondenza di tali Punti di Riconsegna.

## ALLEGATO 5A

### METODOLOGIA PER LA DETERMINAZIONE DELLE CAPACITA’ DI TRASPORTO

5A.1 PREMESSA .....	64
5A.2 MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELLE CAPACITA’ DI TRASPORTO .....	65
5A.3 VINCOLI TECNICI E GESTIONALI E CONDIZIONI AL CONTORNO .....	65

## 5A.1 PREMESSA

Nei paragrafi seguenti vengono descritte la modalità con cui le prestazioni delle reti gestite dal Trasportatore sono determinate, tenuto conto dei vincoli tecnici e gestionali esistenti.

La capacità di trasporto è la massima quantità di Gas che può essere immessa nel sistema (o prelevata da esso), nel corso del Giorno-gas, in uno specifico punto, nel rispetto dei vincoli tecnici e gestionali stabiliti in ciascuna sezione delle condotte e delle prestazioni massime degli impianti collocati lungo le stesse.

La valutazione di tali capacità è effettuata mediante simulazioni idrauliche della rete, eseguite in scenari di trasporto appropriati e secondo standard tecnici riconosciuti.

In particolare, la capacità di trasporto ai Punti di Riconsegna su RR rappresenta la portata giornaliera di Gas di cui può essere assicurata la riconsegna, in base alle verifiche tecniche effettuate. La capacità di trasporto in un punto è strettamente dipendente dalle capacità dei punti attigui: non è perciò possibile definire un valore univoco di capacità massima caratteristico di un Punto di Riconsegna. I valori pubblicati sul sito Internet sono da intendersi quindi come “valori di riferimento”. Il Trasportatore assicura la propria disponibilità a rivedere, previa ulteriore verifica tecnica, le capacità di trasporto presso i Punti di Riconsegna su RR in funzione delle richieste effettuate dagli Utenti della rete in specifici punti, secondo le procedure di cui al presente documento.

I valori di capacità di trasporto sono definiti considerando le prestazioni della rete. Pertanto in alcuni casi potrebbe verificarsi che gli impianti a valle, non facenti parte del sistema gestito dal Trasportatore, non siano adeguati alle prestazioni indicate per il relativo Punto di Riconsegna su RR.

## 5A.2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE CAPACITA' DI TRASPORTO

La capacità di trasporto ai Punti di Riconsegna è individuata sulla base di verifiche idrauliche che si basano su scenari di fabbisogno di capacità dell'area geografica interessata e che derivano dai dati storici disponibili e da eventuali contatti con gli Operatori Allacciati.

Tali capacità possono essere aggiornate, previa verifica tecnica di trasportabilità, sulla base degli incrementi richiesti dagli Utenti, in corrispondenza dell'inizio di un nuovo Anno Termico o mensilmente, nel caso di Anno Termico avviato.

## 5A.3 VINCOLI TECNICI E GESTIONALI E CONDIZIONI AL CONTORNO

In via generale, la quantità di Gas che può transitare per una particolare sezione di una tubazione nell'unità di tempo è funzione non solo della pressione massima di esercizio, delle pressioni in ingresso e uscita, del diametro e della lunghezza della tubazione, dello stato di invaso della rete, della qualità del Gas trasportato, ma anche dei prelievi e delle immissioni di Gas lungo il tratto di rete e quindi delle caratteristiche del mercato che viene alimentato.

In particolare, i parametri fondamentali ai fini della determinazione delle capacità di trasporto si possono così riassumere:

### **a) Vincoli tecnici**

#### Pressione massima di esercizio delle condotte

La pressione massima di esercizio delle condotte non può eccedere la pressione massima di progetto, valore generalmente coincidente con il valore di pressione da CPI, cioè la pressione per la quale viene concessa l'autorizzazione all'esercizio da parte dell'autorità competente in materia (VVFF).

#### Pressioni minime lungo le condotte

In funzione degli assetti previsti, in particolari punti della rete di trasporto sono individuate pressioni minime necessarie a garantire le prestazioni del sistema. A titolo di esempio, pressioni minime sono considerate in punti particolari della rete stabiliti in funzione della garanzia delle pressioni minime contrattuali ai Punti di Riconsegna su RR.



Scenari di mercato

Sono costituiti dall'insieme dei prelievi degli Utenti della rete gestita dal Trasportatore. Ai fini della definizione delle prestazioni della rete, tali scenari vengono di volta in volta definiti in modo da prendere in considerazione le condizioni di trasporto più gravose. Tali condizioni possono verificarsi in condizioni invernali su alcune tratte della rete ed in condizioni estive su altre. Gli scenari invernali sono caratterizzate da condizioni di erogazione dagli stoccaggi, da massimi prelievi di tipo civile ed assenza di prelievo da impianti di tipo stagionale estivo.

Gli scenari estivi, per contro, prevedono gli stoccaggi in fase di immissione, prelievi di tipo civile fortemente ridotti e massimi prelievi da impianti stagionali estivi.

In particolare, ai fini della determinazione delle capacità di trasporto dei Punti di Riconsegna su RR vengono presi in considerazione i prelievi giornalieri disponibili (misurati o profilati) degli ultimi 3 anni. I valori massimi di tali serie storiche, opportunamente arrotondati, vengono corretti in funzione delle evoluzioni previste di consumo di cui il Trasportatore sia a conoscenza.

**b) Vincoli gestionali**Pressioni ai Punti di Consegna al Trasportatore

Le pressioni di consegna relative ai Punti di Entrata sulla rete del Trasportatore ed ai Punti di Consegna da Produzione Locale sono le pressioni massime di esercizio delle condotte connesse a tali punti, coerentemente con la facoltà del Trasportatore di richiedere agli Utenti, in ogni momento, la consegna del Gas alla pressione di metanodotto.

Le pressioni ai Punti di Consegna dall'Impresa Maggiore sono le pressioni minime garantite di cui al paragrafo 12.1.1 del capitolo "Pressioni di Consegna e Riconsegna".

## REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI PUNTI DI CONSEGNA E RICONSEGNA

6.1 PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI DI NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA SU RR E PER IL POTENZIAMENTO DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI .....	68
6.2 CONDIZIONI PER GLI AVVIAMENTI DI NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA SU RR .....	68
6.3 CONDIZIONI PER LA CHIUSURA DI PUNTI DI RICONSEGNA SU RR ESISTENTI .....	69

## **6.1 PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI DI NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA SU RR E PER IL POTENZIAMENTO DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI**

Si rimanda all'Allegato 6A per la procedura di realizzazione ed i termini e le condizioni per la richiesta di allacciamento di nuovi Punti di consegna/Riconsegna. La procedura si applica anche nel caso di richiesta di potenziamento di allacciamenti esistenti.

## **6.2 CONDIZIONI PER GLI AVVIAMENTI DI NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA SU RR**

Si definisce "periodo di avviamento di un Punto di Riconsegna su RR", per un impianto per la produzione di energia elettrica direttamente connesso al sistema gestito dal Trasportatore, il periodo di 9 mesi successivo alla data di disponibilità della capacità di trasporto a seguito di:

- a. realizzazione di un nuovo Punto di Riconsegna su RR, o
- b. di potenziamento superiore al 10% della capacità esistente, o
- c. di potenziamento inferiore al 10% della capacità esistente, nel caso di rifacimento dell'impianto esistente<sup>1</sup> tramite la realizzazione di uno o più nuovi cicli combinati; in tale caso, il periodo di avviamento decorre dalla data di collaudo di uno dei nuovi cicli combinati.

A valle del ricevimento di una richiesta di conferimento di capacità presso il Punto di Riconsegna su RR interessato secondo quanto previsto nel capitolo 5 "Conferimento di capacità di trasporto" al sottoparagrafo 5.9.1.3, il Trasportatore autorizzerà ed effettuerà l'avviamento dopo che le seguenti condizioni verranno soddisfatte:

- completamento della realizzazione del nuovo allacciamento e degli impianti dell'Operatore Allacciato;
- possesso delle autorizzazioni e dei permessi delle Autorità competenti (tra cui, a solo titolo esemplificativo: denuncia UTF, approvazione schemi cabina, autorizzazione da parte dei VV.F o dichiarazione sostitutiva);
- assenso dell'Utente ad avviare la riconsegna del Gas presso tale punto a partire dal giorno concordato tra le parti interessate;

---

<sup>1</sup> Per la definizione di rifacimento di un impianto per la produzione di energia elettrica si veda il Glossario.

- conferimento di capacità presso il Punto di Riconsegna su RR a partire dal giorno di cui al punto precedente.

### **6.3 CONDIZIONI PER LA CHIUSURA DI PUNTI DI RICONSEGNA SU RR ESISTENTI**

Qualora un Utente richieda al Trasportatore di interrompere il flusso del Gas oggetto della fornitura a un Cliente Finale – attraverso l’operazione di “discatura” – dovrà fornire al Trasportatore la seguente documentazione:

- nel caso vi sia accordo tra le parti, un documento sottoscritto da Utente e Cliente Finale che consenta di verificare la comune volontà;
- nei casi di cessazione di attività del Cliente Finale, la presentazione da parte dell’Utente di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tale stato e sottoscritta dal Cliente Finale;
- negli altri casi, un documento da parte dell’Utente che autocertifichi che la richiesta stessa possa essere avanzata in applicazione del contratto sottoscritto con il Cliente Finale. Tale comunicazione deve essere inviata anche al Cliente Finale, con un congruo anticipo, per permettere allo stesso il rispetto delle condizioni di sicurezza del proprio impianto.

Una volta verificata la validità della documentazione e il ricevimento della stessa da parte del Cliente Finale, il Trasportatore provvederà a comunicare all’Utente la data dell’intervento, cercando, per quanto possibile, di attenersi alle indicazioni dell’Utente. Sarà cura dell’Utente provvedere ad informare, circa la data e l’ora programmata, il Cliente Finale, inviando per conoscenza tale comunicazione anche al Trasportatore.

L’operazione di “discatura” verrà svolta esclusivamente alla presenza di un rappresentante dell’Utente, che sottoscriverà con il Trasportatore il verbale di chiusura. In assenza del rappresentante dell’Utente o nel caso in cui, se presente, egli rifiuti di sottoscrivere il verbale, il Trasportatore non darà corso all’intervento di chiusura.

Resta in capo all’Utente l’obbligo al pagamento del relativo corrispettivo di capacità per il Punto di Riconsegna su RR in oggetto fino alla fine dell’Anno Termico. Fatti salvi gli aspetti tecnici, l’Utente è l’unico responsabile nei confronti del Cliente Finale e di qualunque terzo in relazione all’operazione di chiusura,

manlevando, con la sottoscrizione del verbale di chiusura, il Trasportatore da eventuali richieste risarcitorie da parte del Cliente Finale o di terzi.

**ALLEGATO 6A****PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI NUOVI ALLACCIAMENTI**

<b>6A.1 SOGGETTI RICHIEDENTI.....</b>	<b>72</b>
<b>6A.2 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA .....</b>	<b>72</b>
<b>6A.3 FASI E TEMPISTICHE DEL PROCESSO DI ALLACCIAMENTO .....</b>	<b>73</b>
<b>6A.3.1 Allacciamenti di piccola entità.....</b>	<b>73</b>
<b>6A.3.2 Allacciamenti superiori al km .....</b>	<b>73</b>
<b>6A.4 CORRISPETTIVI, CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO E GARANZIE BANCARIE DA PARTE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE.....</b>	<b>74</b>

## 6A.1 SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono richiedere un allacciamento alle reti gestite dal Trasportatore i seguenti soggetti:

- a) un Cliente Finale, tramite un rappresentante legale;
- b) una Società di Distribuzione, un Consorzio o un'Amministrazione Comunale;
- c) un Fornitore di un Cliente Finale munito di procura;
- d) un'Impresa di Produzione;
- e) altre Parti debitamente autorizzate dai soggetti citati precedentemente.

## 6A.2 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

I soggetti richiedenti devono fornire al Trasportatore la seguente documentazione:

- a) ubicazione dell'impianto (planimetria catastale dove sorge/sorgerà l'attività) con indicazione del Punto di consegna o di Riconsegna su RR del Gas;
- b) indicazione della portata massima oraria e giornaliera coerente con il profilo di prelievo a regime;
- c) indicazione dei tempi necessari al raggiungimento della "messa a regime";
- d) indicazione del consumo annuale mensilizzato a regime e nell'eventuale transitorio;
- e) per i Punti di Riconsegna su RR, tipologia di cliente (civile/industriale):
  - per gli industriali: indicazione della categoria merceologica, della tipologia della produzione (feriale/festivo, 24h su 24, numero turni); se stagionale: indicazione del periodo;
  - per i civili: consumi attesi nei 5 anni successivi all'attivazione in base allo sviluppo urbano;
- f) indicazione della data prevista di inizio attività;
- g) nel caso di Punti di consegna relativi a produzioni nazionali, indicazione della composizione del Gas; nel caso di produzioni non compatibili con la Specifica di Qualità di cui al capitolo "Qualità del Gas", tale dato è necessario per l'individuazione, ove possibile, della soluzione ottimale in termini di punto di connessione alla rete dei metanodotti gestita dal Trasportatore - che non sarà quindi necessariamente il punto più prossimo al sito produttivo – tale da consentire la miscelazione del Gas e renderlo così compatibile con la suddetta Specifica di Qualità.

La documentazione per la richiesta di un nuovo allacciamento deve includere tutte le informazioni sopra riportate, pena l'impossibilità da parte del Trasportatore a

procedere con lo studio di fattibilità o di pre-fattibilità che caratterizzano, come indicato al seguente paragrafo, le fasi iniziali della procedura stessa.

Il Trasportatore si riserva comunque il diritto di richiedere ulteriori informazioni ritenute rilevanti.

Tutta la documentazione richiesta deve essere inviata, tramite raccomandata, al riferimento indicato sul sito internet del Trasportatore.

### **6A.3 FASI E TEMPISTICHE DEL PROCESSO DI ALLACCIAMENTO**

Si individuano due tipologie di allacciamenti:

- a) allacciamenti di piccola entità (distanza inferiore al km);
- b) allacciamenti di media/grande entità (distanza superiore al km).

#### **6A.3.1 Allacciamenti di piccola entità**

Nel caso in cui l'allacciamento sia di piccola entità (distanza inferiore al Km), le fasi previste dal processo sono le seguenti:

1. Richiesta
2. Fattibilità e progetto preliminare
3. Sottoscrizione del contratto di allacciamento
4. Iter autorizzativo (pubblico e privato) e progetto esecutivo
5. Approvvigionamenti e appalti
6. Realizzazione dell'opera
7. Collaudi e messa in esercizio
8. Ripristini

Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il Trasportatore presenterà lo studio di fattibilità comprensivo della valutazione tecnico-economica e dei tempi necessari all'espletamento delle varie fasi successive di cui sopra e il contratto di allacciamento.

#### **6A.3.2 Allacciamenti superiori al km**

Negli altri casi (allacciamenti superiori al km) le fasi previste sono:

1. Richiesta
2. Invio offerta per lo studio di fattibilità
3. Sottoscrizione del contratto per l'esecuzione dello studio di fattibilità
4. Studio di fattibilità e progetto preliminare
5. Sottoscrizione del contratto di allacciamento
6. Iter autorizzativo (pubblico e privato) e progetto esecutivo
7. Approvvigionamenti e appalti



8. Realizzazione dell'opera
9. Collaudi e messa in esercizio
10. Ripristini

Entro due settimane dal ricevimento della richiesta, il Trasportatore invierà l'offerta per lo studio di fattibilità, comprendente la stima di massima dei tempi e dei costi per la sua realizzazione.

#### **6A.4 CORRISPETTIVI, CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO E GARANZIE BANCARIE DA PARTE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE**

Premesso che:

- l'articolo 8 comma 2 del Decreto Legislativo stabilisce che "le imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti ove il sistema di cui dispongono abbia idonea capacità, e purché le opere necessarie all'allacciamento siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto";
- i criteri tecnico-economici di cui sopra sono tuttora in fase di definizione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Ciò premesso, nell'ambito del nuovo quadro normativo *in fieri* in materia di allacciamenti alle reti dei metanodotti gestiti dal Trasportatore, saranno a carico del Trasportatore tutti gli oneri relativi allo svolgimento degli studi di fattibilità ed alla realizzazione dell'allacciamento, nonché gli oneri derivanti da eventuali potenziamenti che si rendessero necessari sul sistema di trasporto a monte dell'allacciamento. Nel caso di rinuncia alla prosecuzione del progetto da parte del soggetto richiedente, è fatto obbligo allo stesso di rimborsare tutti i costi sostenuti fino a quel momento, dovutamente documentati, dal Trasportatore, comprensivi degli impegni di spesa da quest'ultimo già assunti.

Qualora il soggetto non provvedesse, direttamente o tramite soggetto titolato ai sensi del Codice di Rete, alla sottoscrizione di un Contratto di Trasporto, in conformità con le previsioni di prelievo dallo stesso comunicate al Trasportatore, ed avente come Punto di Riconsegna su RR l'allacciamento richiesto, entro un anno dalla comunicazione da parte del Trasportatore dell'avvenuta sottoscrizione del "Verbale di messa in gas", il Trasportatore ha diritto a richiedere, e il soggetto richiedente si impegna a riconoscere, la restituzione dei costi ed oneri tutti sostenuti per la realizzazione dell'allacciamento e dei potenziamenti del sistema a monte comprensivi degli impegni di spesa a tal fine già assunti.

A copertura degli impegni sottostanti il contratto di allacciamento, il soggetto richiedente dovrà presentare, contestualmente alla sottoscrizione dello stesso, una garanzia bancaria a prima richiesta a favore del Trasportatore, emessa da istituto

bancario, per un valore pari al 100% del preventivo di spesa per le attività di cui ai punti da 4 a 8 del sottoparagrafo 6A.3.1 (per gli allacciamenti inferiori al km) e di cui ai punti da 6 a 10 del sottoparagrafo 6A.3.2 (per gli allacciamenti superiori al km). Il valore della garanzia bancaria richiesta verrà esplicitato nel contratto di allacciamento.

## **PREMESSA ALLA SEZIONE**

### **1. OBBLIGHI DELLE PARTI**

#### **1.1 OBBLIGHI DEL TRASPORTATORE**

Il Trasportatore, nei termini ed alle condizioni previste dal presente documento, si obbliga a:

- a) verificare e confermare le prenotazioni comunicate dall'Utente, con le modalità previste nel Codice di Rete;
- b) provvedere alla presa in carico ai PCT definiti nel Contratto di Trasporto, durante ciascun Giorno-gas, i quantitativi di Gas consegnati o fatti consegnare dall'Utente, nel rispetto dei programmi di trasporto e delle specifiche di qualità e pressione così come indicate nel Codice di Rete;
- c) effettuare il servizio di trasporto del Gas dell'Utente attraverso la rete di metanodotti da lui gestita nei limiti delle interruzioni/riduzioni contemplate nel presente documento;
- d) rendere disponibili all'Utente per il prelievo ai Punti di Riconsegna della rete definiti nel Contratto di Trasporto, durante ciascun Giorno-gas, quantitativi di Gas equivalenti, in termini energetici, ai quantitativi consegnati o fatti consegnare dall'Utente ai PCT definiti nel Contratto di Trasporto, conformi alle specifiche di qualità e pressione definite nel Codice di Rete e previa deduzione delle relative quantità di Gas Non Contabilizzato, così come definito nel capitolo "Bilanciamento";
- e) svolgere le attività necessarie per la contabilizzazione del Gas trasportato per conto dell'Utente.

#### **1.2 OBBLIGHI DELL'UTENTE**

L'Utente, nei termini ed alle condizioni previste dal presente documento, si obbliga a:

- a) programmare i quantitativi di Gas da immettere nella rete gestita dal Trasportatore e ritirare dalla stessa, comunicandoli nei termini e nei modi definiti nel Codice di Rete;
- b) prelevare o far prelevare ai Punti di Riconsegna definiti nel Contratto di Trasporto, durante ciascun Giorno-gas, quantitativi di Gas minori o uguali della capacità conferita. Ai PCT l'Utente è tenuto al rispetto dei programmi

di trasporto e delle specifiche di qualità e pressione così come indicate nel Codice di Rete;

- c) prelevare ai Punti di Riconsegna della rete gestita dal Trasportatore, nello stesso Giorno-gas, quantitativi equivalenti di Gas, in termini energetici, ai quantitativi consegnati o fatti consegnare al Trasportatore ai PCT, previa deduzione delle relative quantità di Gas Non Contabilizzato;
- d) pagare il corrispettivo relativo al servizio di trasporto, oltre ad ogni altro importo che risulti dovuto al Trasportatore in dipendenza dell'esecuzione del Contratto, secondo le modalità stabilite nel presente documento.

## TRANSAZIONI DI CAPACITÀ

<b>7.1 LA CESSIONE DI CAPACITÀ’ .....</b>	<b>79</b>
<b>7.1.1 Soggetti abilitati .....</b>	<b>79</b>
<b>7.1.2 Procedura per la cessione di capacità .....</b>	<b>79</b>
<b>7.1.3 Efficacia della cessione .....</b>	<b>80</b>
<b>7.1.4 Regola di allocazione .....</b>	<b>80</b>
<b>7.1.5 Titolarità della capacità ceduta .....</b>	<b>80</b>
<b>7.2 IL TRASFERIMENTO DI CAPACITÀ’ NEL CORSO DELL’ANNO TERMICO .....</b>	<b>80</b>
<b>7.2.1 Soggetti abilitati .....</b>	<b>80</b>
<b>7.2.2 Procedura per il trasferimento di capacità .....</b>	<b>80</b>
<b>7.2.2.1 Efficacia del trasferimento .....</b>	<b>82</b>
<b>7.2.3 Regola di allocazione .....</b>	<b>82</b>
<b>7.2.4 Titolarità della capacità trasferita .....</b>	<b>83</b>
<b>7.2.5 Modulistica .....</b>	<b>83</b>

## 7.1 LA CESSIONE DI CAPACITA'

### 7.1.1 Soggetti abilitati

La cessione di capacità può avvenire tra Utenti, cioè tra i soggetti in possesso dei requisiti necessari ad accedere al servizio di trasporto gas sulla rete di metanodotti operata dal Trasportatore, così come indicato al capitolo “Conferimento di capacità di trasporto”. Sebbene nulla impedisca agli Utenti titolari di capacità impegnata di sottoscrivere accordi di cessione con soggetti richiedenti non abilitati, condizione preliminare perché questi ultimi possano accedere alla rete è costituita dall'ottenimento della qualifica di Utente.

La cessione di capacità può avvenire ai:

- Punti di Consegna da Produzione Locale
- Punti di Riconsegna su RR.

### 7.1.2 Procedura per la cessione di capacità

La richiesta di cessione di capacità, controfirmata dalle due parti, deve contenere i dati relativi alla transazione e deve essere inviata dagli Utenti interessati al Trasportatore, nelle modalità e con i mezzi indicati dal Capitolo “Procedure di coordinamento informativo”.

L'attestazione di avvenuta cessione deve essere anticipata al Trasportatore dall'Utente richiedente (Utente “cedente”) entro il giorno 22<sup>1</sup> del mese precedente l'entrata in vigore della cessione; inoltre, entro l'ultimo giorno del mese precedente, il documento deve pervenire al Trasportatore in originale.

Qualora gli Utenti interessati non facciano pervenire al Trasportatore la documentazione nelle modalità e nei tempi previsti, il Trasportatore non potrà effettuare la cessione di capacità e ne darà comunicazione entro il 26 del mese precedente. Nel caso in cui il Trasportatore non effettui alcuna comunicazione entro tale termine, la stessa deve intendersi accettata.

---

<sup>1</sup> In questo caso e nel seguito del capitolo, tutte le scadenze che cadono di giorno festivo vengono prorogate al primo giorno lavorativo successivo.

### **7.1.3 Efficacia della cessione**

La cessione potrà avere corso a partire dal primo giorno del mese successivo e sarà efficace a partire da qualsiasi giorno infra-mensile, con una durata minima giornaliera.

### **7.1.4 Regola di allocazione**

Qualora la cessione di capacità avvenga su un Punto di Riconsegna su RR e tale punto sia condiviso da più Utenti, l'Utente cessionario dovrà fare richiesta al Trasportatore per la modifica della regola di allocazione, nelle modalità e con le tempistiche indicate nel capitolo "Bilanciamento" al sottoparagrafo 9.5.5.

### **7.1.5 Titolarità della capacità ceduta**

La titolarità della capacità ceduta viene trasferita dall'Utente "cedente" all'Utente "cessionario" per tutta la durata della transazione. Pertanto il Trasportatore fatturerà a quest'ultimo i corrispettivi di trasporto oltre ad eventuali corrispettivi di scostamento, così come previsto nel capitolo "Fatturazione e pagamento". Al termine del periodo indicato nella richiesta di cessione, la titolarità della capacità tornerà in capo all'Utente cedente.

## **7.2 IL TRASFERIMENTO DI CAPACITA' NEL CORSO DELL'ANNO TERMICO**

### **7.2.1 Soggetti abilitati**

Come nel caso della cessione di capacità, anche per il trasferimento di capacità ad un Punto di Riconsegna su RR gli Utenti coinvolti devono essere soggetti abilitati ad accedere al servizio di trasporto gas ai sensi dei requisiti di cui al capitolo "Conferimento di capacità di trasporto".

### **7.2.2 Procedura per il trasferimento di capacità**

Il Trasportatore consente nuovi conferimenti o revisioni delle capacità conferite in modo da assicurare la fornitura nei Punti di Riconsegna su RR esistenti ai Clienti Finali trasferiti da un fornitore all'altro.

Il trasferimento di capacità su un Punto di Riconsegna su RR è pertanto strettamente correlato a quello di subentro totale o parziale di un fornitore ad un altro nella fornitura di Gas ad un Cliente Idoneo.

La procedura di trasferimento può riguardare sia Clienti Finali direttamente allacciati alla Rete Regionale gestita dal Trasportatore (qui di seguito “Clienti Diretti”) che i Clienti Finali connessi a Società di distribuzione o altre reti (qui di seguito “Clienti Indiretti”).

Il trasferimento può essere parziale o totale. È parziale quando il subentro riguarda una quota parziale della fornitura dell’Utente uscente al Punto di Riconsegna su RR; è totale in tutti gli altri casi.

L’Utente subentrante trasmette al Trasportatore la richiesta di trasferimento, contenente le seguenti informazioni:

- la ragione sociale di tutti gli Utenti uscenti coinvolti;
- la capacità che intende farsi trasferire da ciascun Utente uscente;
- il codice del Punto di Riconsegna su RR oggetto del trasferimento;
- la data di inizio del trasferimento.

L’Utente subentrante dovrà inoltre trasmettere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l’avvenuto subentro.

Infine, qualora il fornitore subentrante presso il Cliente Finale non sia lo stesso Utente richiedente il trasferimento di capacità, quest’ultimo dovrà trasmettere al Trasportatore – oltre alla richiesta di cui sopra – una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rapporto di fornitura tra Utente richiedente e fornitore.

Tutta la documentazione richiesta dovrà pervenire – nelle modalità e con i mezzi indicati dal Capitolo “Procedure di coordinamento informativo” - al Trasportatore (e in copia all’Utente/i uscente/i) entro il 20 del mese precedente il mese di subentro del nuovo Utente. Entro l’ultimo giorno del mese precedente il mese di subentro dovrà inoltre pervenire al Trasportatore anche l’originale di tale documentazione (sempre in copia all’Utente/i uscente/i).

La richiesta di trasferimento non sarà ritenuta valida dal Trasportatore:

- qualora i dati e la documentazione di cui sopra risultino incompleti e/o non corretti;
- qualora l’Utente non rispetti i tempi, le modalità ed i mezzi per l’invio delle informazioni richieste.



Il Trasportatore comunica alle parti coinvolte la validità della richiesta di trasferimento entro il giorno 25 del mese precedente.

Nel caso di richieste di trasferimento non valide, il Trasportatore non darà corso al relativo trasferimento di capacità.

#### *7.2.2.1 Efficacia del trasferimento*

Il trasferimento potrà avere corso a partire dal primo giorno del mese successivo la richiesta, sarà efficace a partire da qualsiasi giorno infra-mensile ed avrà una durata minima giornaliera.

A partire dalla data indicata, il Trasportatore provvederà automaticamente a trasferire all'Utente subentrante la capacità richiesta, riducendo la capacità conferita agli Utenti uscenti di un ammontare complessivo pari alla capacità trasferita, secondo le indicazioni fornite dall'Utente subentrante nella richiesta di trasferimento.

Qualora la capacità richiesta dall'Utente subentrante sia maggiore della capacità trasferita dagli Utenti uscenti, la differenza sarà considerata come incremento di capacità ad Anno Termico avviato, ai sensi del sottoparagrafo 5.9.1.2 “Richiesta di capacità disponibile”.

Gli Utenti uscenti potranno, in ogni caso, richiedere un incremento di capacità, se disponibile, ciascuno fino al valore massimo della capacità trasferita. La richiesta dovrà pervenire al Trasportatore entro la fine del mese precedente il mese di efficacia del trasferimento, in deroga alle tempistiche previste al sottoparagrafo 5.9.1.2 “Richiesta di capacità disponibile”.

Inoltre, gli Utenti uscenti sono tenuti al pagamento del corrispettivo di capacità a partire dalla data del trasferimento, in deroga ai termini del sopra citato sottoparagrafo.

#### **7.2.3 Regola di allocazione**

Qualora il Punto di Riconsegna su RR sul quale avviene il trasferimento di capacità sia condiviso da più Utenti, l'Utente al quale viene trasferita la capacità dovrà fare pervenire al Trasportatore la richiesta per la modifica della regola di allocazione, sottoscritta da tutte le parti coinvolte, nelle modalità indicate nel sottoparagrafo 9.5.5.5.1.

Qualora, a seguito di un trasferimento totale, agli Utenti uscenti rimanga della capacità in carico, la procedura di allocazione verrà automaticamente definita come “Value” a valore nullo per gli Utenti uscenti.

#### **7.2.4 Titolarità della capacità trasferita**

A partire dalla data di conferimento definitivo di capacità trasferita, la titolarità di tale capacità passerà in capo al nuovo Utente: pertanto il Trasportatore, oltre a modificare le informazioni contenute nel proprio sistema informativo ed a gestire operativamente da subito l'Utente subentrante, provvederà ad effettuare a quest'ultimo la fatturazione dei corrispettivi di trasporto e degli eventuali corrispettivi di scostamento, così come previsto nel Capitolo “Fatturazione e pagamento”.

#### **7.2.5 Modulistica**

La modulistica da utilizzare a supporto della procedura di trasferimento, indicata in questo capitolo e/o nell'Allegato 4A “Tabella tempi e modalità di coordinamento informativo”, è disponibile sul sito Internet del Trasportatore.

## PRENOTAZIONE, ASSEGNAZIONE E RIASSEGNAZIONE

<b>8.1 PREMESSA .....</b>	<b>85</b>
<b>8.2 LA PRENOTAZIONE ANNUALE .....</b>	<b>86</b>
<b>8.2.1 Piano annuale degli interventi .....</b>	<b>86</b>
<b>8.2.2 Le prenotazioni degli Utenti .....</b>	<b>86</b>
<b>8.2.3 Revisione semestrale .....</b>	<b>86</b>
<b>8.3 LA PRENOTAZIONE MENSILE.....</b>	<b>87</b>
<b>8.3.1 I piani mensili del Trasportatore.....</b>	<b>87</b>
<b>8.3.2 Le prenotazioni degli Utenti .....</b>	<b>87</b>
<b>8.3.3 Il Massimo Quantitativo Programmato .....</b>	<b>88</b>
<b>8.4 LA PRENOTAZIONE SETTIMANALE .....</b>	<b>88</b>
<b>8.4.1 La Prenotazione Settimanale .....</b>	<b>88</b>
<b>8.4.2 Il Massimo Quantitativo Programmato .....</b>	<b>89</b>
<b>8.5 LA PRENOTAZIONE GIORNALIERA .....</b>	<b>90</b>
<b>8.5.1 Il ciclo delle comunicazioni.....</b>	<b>90</b>
<b>8.5.1.1 Le prenotazioni degli Utenti .....</b>	<b>90</b>
<b>8.5.1.2 L'Assegnazione.....</b>	<b>91</b>
<b>8.5.2 Ri-assegnazione.....</b>	<b>91</b>
<b>8.5.3 Riformulazione della prenotazione nel Giorno Gas (Ri-Prenotazione Intraday).....</b>	<b>92</b>

## 8.1 PREMESSA

Il Trasportatore, al fine di programmare ed ottimizzare i flussi di Gas nella rete di metanodotti da lui gestita, ha la necessità di conoscere con accuratezza ed adeguato anticipo i quantitativi di Gas che gli Utenti intendono immettere in rete e ritirare dalla stessa.

L'adeguata conoscenza di quanto sopra indicato permette inoltre al Trasportatore di dialogare con gli operatori a monte ed a valle del proprio sistema di trasporto, al fine di coordinare il più possibile le reciproche attività e gestire operativamente sia il tratto di Rete Nazionale di proprietà, che la Rete Regionale da lui gestita.

Per tale motivo occorre che gli Utenti comunichino al Trasportatore le proprie prenotazioni con il livello di dettaglio e le scadenze di seguito descritte.

Si precisa che le uniche prenotazioni vincolanti sia per l'Utente che per il Trasportatore sono quelle giornaliere così come definite nel successivo paragrafo 8.5.

Qualora l'Utente non faccia pervenire al Trasportatore le proprie prenotazioni, o nel caso queste non contengano tutte le informazioni richieste, il Trasportatore utilizzerà la prenotazione di livello temporale superiore.

Nel caso in cui la prenotazione di livello temporale superiore non sia su base giornaliera, il Trasportatore determinerà il valore giornaliero dividendo il quantitativo per il numero di giorni della base temporale della prenotazione.

Nel caso questo non sia possibile e nel caso di assoluta mancanza di dati, il Trasportatore porrà pari a zero i parametri richiesti.

Il ciclo di prenotazione, assegnazione e riassegnazione dei quantitativi di Gas per i Punti di Entrata sulla rete del Trasportatore e i Punti di Interconnessione Virtuale viene gestito dall'Impresa Maggiore secondo le modalità e le tempistiche previste dal suo codice di rete, tenendo conto della programmazione degli interventi pubblicata dal Trasportatore sul proprio sito internet secondo quanto previsto al capitolo “Programmazione e gestione delle manutenzioni”.

## 8.2 LA PRENOTAZIONE ANNUALE

### 8.2.1 Piano annuale degli interventi

Entro il primo giorno lavorativo del mese di settembre, il Trasportatore comunica agli Utenti, attraverso il proprio sito Internet, il piano degli interventi previsti per l'Anno Termico successivo che provocheranno una interruzione o riduzione nella capacità di trasporto sulla Rete Regionale.

### 8.2.2 Le prenotazioni degli Utenti

Entro il 20 del mese di settembre (nel caso di sabato o di giorno festivo tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo), gli Utenti comunicano al Trasportatore, secondo le modalità previste nell'Allegato 4A del capitolo "Procedure di Coordinamento Informativo", le proprie prenotazioni per l'Anno Termico successivo indicando:

- a. i quantitativi, espressi in energia, previsti in riconsegna per ogni mese presso ciascuno dei Punti di Riconsegna su RR in cui l'Utente disponga di capacità conferita;
- b. i quantitativi di Gas, espressi in energia, previsti in consegna per ogni mese presso ciascuno dei Punti di Consegna da Produzione Locale, specificando il quantitativo per ciascuna centrale di trattamento;
- c. il valore del PCS previsto presso ciascuno dei Punti di Consegna da Produzione Locale, specificandolo per ciascuna centrale di trattamento.

Il programma in oggetto dovrà tenere conto delle eventuali interruzioni/riduzioni di capacità di trasporto previste nel piano annuale del Trasportatore.

Per il Punti di Riconsegna su RR con prelievi concentrati in periodi fuori punta secondo quanto previsto dal sottoparagrafo 5.9.1.6, gli Utenti eseguono la prenotazione della capacità di trasporto entro il limite del 10% della capacità conferita.

### 8.2.3 Revisione semestrale

Il Trasportatore si riserva la facoltà di aggiornare, con cadenza semestrale, il piano annuale degli interventi, comunicandolo agli Utenti attraverso il proprio sito internet entro il primo giorno lavorativo del mese di marzo.

Entro il giorno 20 dello stesso mese, gli Utenti provvedono ad aggiornare la propria prenotazione annuale per il semestre aprile-settembre.

### **8.3 LA PRENOTAZIONE MENSILE**

#### **8.3.1 I piani mensili del Trasportatore**

Entro il 1°giorno lavorativo di ciascun mese, il Trasportatore comunica agli Utenti, attraverso il proprio sito Internet, il piano degli interventi di ispezione, manutenzione e potenziamento previsti sulla rete aventi impatto sulla capacità di trasporto del mese successivo così come previsto al capitolo " Programmazione e gestione delle manutenzioni".

#### **8.3.2 Le prenotazioni degli Utenti**

Sulla base di tali informazioni, entro il 22 di ciascun mese (nel caso di sabato o di giorno festivo tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo), gli Utenti comunicano al Trasportatore, secondo le modalità previste nell'Allegato 4A del capitolo "Procedure di Coordinamento Informativo", le proprie prenotazioni per il mese successivo indicando:

- a. i quantitativi, espressi in energia, previsti in riconsegna per ogni giorno del mese successivo presso ciascuno dei Punti di Riconsegna su RR in cui l'Utente disponga di capacità conferita;
- b. i quantitativi di Gas, espressi in energia previsti in consegna per ogni giorno del mese successivo presso ciascuno dei Punti di Consegna da Produzione Locale, specificando il quantitativo per ciascuna centrale di trattamento (Punto di Consegna fisico);
- c. il valore del PCS previsto presso ciascuno dei Punti di Consegna da Produzione Locale, specificandolo per ciascuna centrale di trattamento.

Gli Utenti forniscono al Trasportatore, unitamente alle informazioni di cui sopra, la loro migliore stima circa i quantitativi previsti in consegna e riconsegna nei due mesi seguenti.

Il programma in oggetto dovrà tenere conto delle eventuali interruzioni/riduzioni di capacità di trasporto previste nel piano mensile del Trasportatore.

Per il Punti di Riconsegna su RR con prelievi concentrati in periodi fuori punta secondo quanto previsto dal sottoparagrafo 5.9.1.6, gli Utenti eseguono la

prenotazione della capacità di trasporto entro il limite del 10% della capacità conferita.

### **8.3.3 Il Massimo Quantitativo Programmato**

Entro il 25 di ciascun mese (nel caso di sabato o di giorno festivo tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo), il Trasportatore, qualora siano previsti interventi di ispezione, manutenzione o potenziamento aventi impatto sulla capacità di trasporto, comunica agli Utenti interessati i quantitativi trasportabili nel mese successivo sulla Rete Regionale di metanodotti gestita indicando il massimo quantitativo programmato (“Massimo Quantitativo Programmato” o “MQP”), espresso in energia, presso ciascuno dei:

- Punti di Riconsegna su RR
- Punti di Consegna da Produzione Locale

presso i quali sono stati programmati gli interventi sopra indicati.

Negli altri casi la prenotazione mensile comunicata dagli Utenti si intende confermata.

Qualora il punto della Rete Regionale operata dal Trasportatore interessato da una riduzione di portata sia condiviso da più Utenti, a ciascun Utente verrà attribuito un MQP proporzionale alla capacità conferita presso tale punto, fatto salvo quanto previsto al sottoparagrafo 3.2.2 del capitolo “Descrizione dei servizi” in relazione alla capacità interrompibile.

Per i due mesi seguenti il mese per cui viene comunicato quanto sopra, il Trasportatore provvede a fornire una prima segnalazione circa eventuali riduzioni di portata previste.

## **8.4 LA PRENOTAZIONE SETTIMANALE**

### **8.4.1 La Prenotazione Settimanale**

Ogni settimana, entro le ore 12.00 di martedì, gli Utenti sono tenuti a comunicare al Trasportatore - secondo le modalità previste nell’Allegato 4A del Capitolo “Procedure di Coordinamento Informativo” - la prenotazione per la settimana successiva, fornendo, con dettaglio giornaliero:

- a. i quantitativi di Gas, espressi in energia, previsti in consegna presso ciascuno dei Punti di Consegna da Produzione Locale, specificando il quantitativo per ciascuna centrale di trattamento;
- b. i quantitativi, espressi in energia, previsti in riconsegna presso ciascuno dei Punti di Riconsegna su RR in cui l'Utente disponga di capacità conferita;
- c. il valore del PCS previsto presso ciascuna centrale di trattamento dei suddetti Punti di Consegna da Produzione Locale.

Il programma in oggetto dovrà tenere conto delle eventuali interruzioni/riduzioni di capacità di trasporto previste nel piano mensile del Trasportatore.

La prenotazione settimanale non è da intendersi vincolante fatti salvi i casi in cui l'Utente non effettui le prenotazioni giornaliere così come definito nel successivo paragrafo 8.5.1.1.

Per il Punti di Riconsegna su RR con prelievi concentrati in periodi fuori punta secondo quanto previsto dal sottoparagrafo 5.9.1.6, gli Utenti eseguono la prenotazione della capacità di trasporto entro il limite del 10% della capacità conferita.

#### **8.4.2 Il Massimo Quantitativo Programmato**

Ogni settimana, entro le ore 12.00 di giovedì, il Trasportatore comunica agli Utenti le quantità trasportabili sulla Rete Regionale gestita nel corso della settimana successiva qualora siano previsti interventi di ispezione, potenziamento e manutenzione sulla rete aventi impatto sulla capacità di trasporto, indicando, con dettaglio giornaliero, il MQP, espresso in energia, presso ciascuno dei:

- Punti di Riconsegna su RR
- Punti di Consegna da Produzione Locale

presso i quali sono stati programmati gli interventi sopra indicati.

Negli altri casi la prenotazione settimanale comunicata dagli Utenti si intende confermata.

Qualora il punto della Rete Regionale di metanodotti operata dal Trasportatore interessato da una riduzione di portata sia condiviso da più Utenti, a ciascun Utente verrà attribuito un MQP proporzionale alla capacità conferita presso tale



punto, fatto salvo quanto previsto al sottoparagrafo 3.2.2 del capitolo "Descrizione dei servizi" in relazione alla capacità interrompibile.

## **8.5 LA PRENOTAZIONE GIORNALIERA**

### **8.5.1 Il ciclo delle comunicazioni**

#### **8.5.1.1 Le prenotazioni degli Utenti**

Entro le ore 13.00 del Giorno-gas G-1 l'Utente comunica al Trasportatore, secondo le modalità previste nell'Allegato 4A al capitolo "Procedure di Coordinamento Informativo", la prenotazione per il successivo Giorno-gas G, indicando:

- a. i quantitativi di Gas, espressi in energia, che intende consegnare presso ciascuno dei Punti di Consegna da Produzione Locale, specificando il quantitativo per ciascuna centrale di trattamento;
- b. i quantitativi di Gas, espressi in energia, che intende ritirare presso ciascuno dei Punti di Riconsegna su RR in cui l'Utente disponga di capacità conferita;
- c. il valore del PCS previsto presso ciascuna centrale di trattamento dei suddetti Punti di Consegna da Produzione Locale.

Qualora il Giorno-gas G sia Sabato o un giorno festivo, entro le ore 13.00 del Giorno-gas G-1 l'Utente comunica al Trasportatore le prenotazioni relative al Giorno-gas G, G+1 e G+2.

Per le prenotazioni relative ai Punti di Riconsegna su RR il Trasportatore provvede all'aggiornamento dei valori di PCS messi a disposizione degli Utenti per gli impegni di trasporto.

Ai fini della relativa conferma, il Trasportatore segnala le prenotazioni giornaliere che non rispettano le capacità conferite all'Utente.

Il programma in oggetto dovrà tenere conto delle eventuali interruzioni/riduzioni di capacità di trasporto previste e comunicate dal Trasportatore, via e-mail o attraverso il sito internet.

Per il Punti di Riconsegna su RR con prelievi concentrati in periodi fuori punta secondo quanto previsto dal sottoparagrafo 5.9.1.6, gli Utenti eseguono la prenotazione della capacità di trasporto entro il limite del 10% della capacità conferita.

#### *8.5.1.2 L'Assegnazione*

Il Trasportatore, una volta effettuata la verifica di trasportabilità delle prenotazioni sopra menzionate, scambiando informazioni con l'Impresa Maggiore e analizzando i flussi di Gas in transito all'interno della rete, comunica, entro le ore 17.00 del Giorno-gas G-1, gli eventuali tagli alle prenotazioni inviate dagli Utenti.

Le prenotazioni giornaliere si intendono automaticamente confermate qualora, entro lo stesso termine, non siano state comunicate da parte del Trasportatore variazioni alle prenotazioni.

In presenza di vincoli tecnico-operativi che non consentano l'assegnazione, il Trasportatore provvede quindi, entro il termine sopra indicato, a comunicare a ciascuno degli Utenti coinvolti il rispettivo quantitativo trasportabile nel successivo Giorno-gas G (e nei successivi Giorni-gas G+1 e G+2 qualora il Giorno-gas G sia Sabato o un giorno festivo), in proporzione alla prenotazione giornaliera di ciascun Utente e fornendo a ciascun Utente le indicazioni utili per "ribilanciare" la propria prenotazione.

Tali modifiche alle prenotazioni saranno comunicate all'Impresa Maggiore per permettere agli Utenti interessati di variare le proprie prenotazioni giornaliere anche a monte del sistema di trasporto gestito dal Trasportatore.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Trasportatore gli Utenti interessati aggiornano, entro le ore 19.00 del Giorno-gas G-1, la propria prenotazione per il Giorno-gas G ( e per i successivi Giorni-gas G+1 e G+2 qualora il Giorno-gas G sia Sabato o un giorno festivo).

#### **8.5.2 Ri-assegnazione**

Il Trasportatore consente agli Utenti interessati di modificare la propria prenotazione per il giorno G e/o, qualora il Giorno-gas G sia Sabato o un giorno festivo, per i successivi Giorni-gas G+1 e G+2 entro le ore 17:00 del giorno G-1. Il Trasportatore provvede a verificare la trasportabilità di tali prenotazioni, comunicando in caso contrario le modifiche alle stesse entro le ore 19:00.

Inoltre, in caso di accettazione della modifica, il Trasportatore provvederà a comunicare eventuali variazioni intervenute nelle prenotazioni giornaliere a tutti gli Utenti interessati.

Le prenotazioni giornaliere si intendono automaticamente ri-assegnate qualora, entro lo stesso termine, non siano state comunicate da parte del Trasportatore variazioni alle prenotazioni giornaliere.

### ***8.5.3 Riformulazione della prenotazione nel Giorno Gas (Ri-Prenotazione Intraday)***

Entro le ore 17:00 del Giorno-gas G l'Utente ha la facoltà di riformulare le prenotazioni ai punti di riconsegna per il Giorno-gas G.

Il Trasportatore provvede a verificare la trasportabilità di tali prenotazioni riformulate, comunicando in caso contrario le modifiche alle stesse entro le ore 18:30.

Le prenotazioni riformulate si intendono automaticamente confermate qualora, entro lo stesso termine, non siano state comunicate da parte del Trasportatore variazioni alle prenotazioni.

Nell'Allegato 4A del capitolo “Coordinamento Informativo” vengono riassunte le tempistiche della prenotazione giornaliera, e dell'eventuale ri-assegnazione e della ri-prenotazione Intraday.

**BILANCIAMENTO**

<b>9.1</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>95</b>
<b>9.2</b>	<b>IL BILANCIAMENTO FISICO .....</b>	<b>104</b>
<b>9.3</b>	<b>IL BILANCIAMENTO COMMERCIALE .....</b>	<b>112</b>
<b>9.3.1</b>	<b>Premessa .....</b>	<b>112</b>
<b>9.3.2</b>	<b>Le equazioni di bilancio della Rete Regionale .....</b>	<b>115</b>
9.3.2.1	L'equazione di bilancio della Rete Regionale Interconnessa con il Sistema Nazionale.....	117
9.3.2.2	L'equazione di bilancio della Rete Regionale Non Interconnessa con il Sistema Nazionale.....	126
9.3.2.3	Le equazioni di bilancio dell'Utente .....	129
9.3.2.4	L'equazione di bilancio della rete gestita dal Trasportatore.....	143
<b>9.4</b>	<b>IL BILANCIO DI CONSEGNA E RICONSEGNA .....</b>	<b>160</b>
<b>9.4.1</b>	<b>Il Disequilibrio dell'Utente .....</b>	<b>167</b>
<b>9.4.2</b>	<b>Calcolo in unità di energia.....</b>	<b>174</b>
<b>9.4.3</b>	<b>Allocazioni, bilancio e scostamento giornalieri provvisori .....</b>	<b>176</b>
<b>9.4.4</b>	<b>Allocazioni, bilancio e scostamento giornalieri definitivi.....</b>	<b>183</b>
<b>9.5</b>	<b>I DATI DI MISURA.....</b>	<b>185</b>
<b>9.5.1</b>	<b>Punti di immissione in rete.....</b>	<b>185</b>
<b>9.5.2</b>	<b>Punti di Riconsegna su RR.....</b>	<b>189</b>
<b>9.5.3</b>	<b>Misura della variazione di svaso/invaso della rete.....</b>	<b>195</b>
<b>9.5.4</b>	<b>La contabilità del Gas perduto .....</b>	<b>198</b>
<b>9.5.5</b>	<b>Le allocazioni.....</b>	<b>203</b>
9.5.5.1	Le regole di allocazione ai Punti di Entrata RN da produzione nazionale	206
9.5.5.2	Le regole di allocazione ai Punti di Entrata RN dall'Hub stoccaggio .....	208
9.5.5.3	Le regole di allocazione ai Punti di Interconnessione Virtuale.....	210
9.5.5.4	Le regole di allocazione ai Punti di Consegna da Produzione Locale .....	213
9.5.5.5	Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR non interconnessi a reti di distribuzione.....	217
9.5.5.5.1	Modifiche alla regola di allocazione .....	219
9.5.5.5.2	Procedura Value.....	225
9.5.5.5.3	Mancato accordo tra gli Utenti .....	227
9.5.5.5.4	Allocazioni definitive .....	228
9.5.5.6	Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi a reti di distribuzione.....	231
9.5.5.6.1	Regole di allocazione “valle – monte” .....	260
9.5.5.6.2	Conguagli relativi a mesi precedenti a quello di competenza.....	262
9.5.5.6.3	Modalità di allocazione definitiva del gas in caso di mancata o incompleta “mappatura” della catena commerciale .....	264

---

9.5.5.6.4	Allocazioni definitive .....	270
9.5.5.7	<i>Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna della RR interconnessi con reti di trasporto a valle .....</i>	<i>272</i>
<b>9.6</b>	<b>I CONGUAGLI DI MISURA E DI ALLOCAZIONE.....</b>	<b>275</b>
<b>9.7</b>	<b>CORRISPETTIVO DI SCOSTAMENTO.....</b>	<b>278</b>

## 9.1 PREMESSA

Il capitolo descrive le modalità di gestione del regime di bilanciamento, la cui impostazione riflette le caratteristiche attuali del sistema di trasporto di proprietà del Trasportatore ed è volta ad assicurare l'esercizio sicuro ed ordinato del sistema nonché la corretta allocazione dei costi tra gli Utenti del servizio.

Il bilanciamento costituisce il concetto cardine per il funzionamento del sistema gas, e racchiude una doppia valenza:

- **il bilanciamento fisico** del sistema, intendendo con ciò l'insieme delle operazioni mediante le quali il Trasportatore, tramite il proprio Dispacciamento, controlla in tempo reale i parametri di flusso (portate e pressioni) al fine di garantire in ogni istante la sicura ed efficiente movimentazione del Gas dai PCT ai punti di prelievo;
- **il bilanciamento commerciale**, intendendo con ciò tutte le attività necessarie alla corretta contabilizzazione ed allocazione del Gas trasportato, nonché il sistema di corrispettivi che incentiva gli Utenti a mantenere l'eguaglianza tra le quantità immesse e prelevate dalla rete, coadiuvando in tal modo il Trasportatore nella propria attività di bilanciamento fisico.

I due tipi di bilanciamento sono strettamente legati: si pensi infatti, a titolo d'esempio, alle due situazioni estreme in cui gli Utenti siano tutti singolarmente bilanciati (immissioni = prelievi) oppure siano tutti singolarmente sbilanciati nello stesso senso. Mentre la prima situazione rende minima la necessità d'intervento da parte dell'Impresa di Trasporto per il bilanciamento fisico della rete, la seconda comporta l'attivazione di appositi strumenti di bilanciamento, ciascuno dei quali comporta difficoltà gestionali e costi.

Si comprende quindi come il disequilibrio aggregato del complesso degli Utenti si ripercuota sul sistema degli stoccaggi. Poiché tuttavia non è possibile a priori fare affidamento sul fatto che gli sbilanci dei singoli Utenti si compensino in aggregato, è necessario che ciascun Utente tenda alla situazione bilanciata. Ne consegue che l'obiettivo del regime di bilanciamento commerciale è quello di incentivare – tramite l'applicazione di appositi corrispettivi - ogni Utente (e quindi tutti gli Utenti) a tendere verso l'eguaglianza delle proprie immissioni e dei propri prelievi, al fine di minimizzare entità e frequenza delle situazioni sbilanciate.

L'Articolo 8.6 del Decreto Legislativo definisce la responsabilità del Trasportatore per ciò che concerne il bilanciamento fisico della rete gestita. Il Trasportatore è tenuto al corretto esercizio tecnico della rete ed al rispetto delle

disposizioni di trasporto impartitegli dagli Utenti. Tuttavia il Trasportatore non è proprietario del Gas trasportato né ha il controllo delle quantità rese disponibili dagli Utenti ai punti d'immissione o prelevate dagli Utenti ai punti di prelievo: in sintesi, può porre rimedio – soltanto entro certi limiti – alle situazioni di disequilibrio generate dagli Utenti.

Nel rispetto dei suoi obblighi, il Trasportatore ha il compito, la responsabilità e la necessità di fare ricorso ad una quota di servizio di stoccaggio, sia per fare fronte alla modulazione oraria del Gas da trasportare nell'arco del giorno, sia per ripristinare il corretto livello di pressione nella rete (tramite la variazione dell'invaso), sia per la gestione tecnica ottimale del sistema in condizioni normali ed in condizioni di emergenza.

## 9.2 IL BILANCIAMENTO FISICO

Conformemente a quanto previsto all'Articolo 8.6 del Decreto Legislativo, il Trasportatore governa i flussi di Gas Naturale ed i servizi accessori necessari al funzionamento del sistema, tra cui il bilanciamento fisico.

In particolare, l'attività di bilanciamento fisico è volta a fronteggiare le differenze (che si verificano ogni Giorno-gas, anche per effetto di condizioni meteorologiche diverse da quelle attese) tra i prelievi effettivi dalla rete ed i prelievi prenotati dagli Utenti su uno o più Giorni-gas. Il Trasportatore gestisce tali differenze con gli strumenti e le priorità descritti qui di seguito.

Lo strumento cui il Trasportatore ricorre prioritariamente per i fini di bilanciamento fisico è lo stoccaggio, infatti:

- la variazione dell'invaso di rete utilizzabile dal Trasportatore fornisce un contributo quantitativamente limitato e normalmente non ripetibile per più giorni consecutivi, essendo necessaria al bilanciamento fisico su base oraria;
- la produzione nazionale è caratterizzata da profili di produzione di tipo minerario, asservibili alle esigenze di bilanciamento fisico della rete solo laddove il campo di produzione ha un punto di immissione sia sulla rete gestita dal Trasportatore che sulla rete dell'Impresa Maggiore;
- il ricorso al ritiro dalle fonti d'importazione di quantitativi diversi da quelli nominati dagli Utenti non costituisce uno strumento utilizzabile dal Trasportatore in quanto non direttamente interconnesso a reti di importazione.

Per quanto sopra, al fine di assicurare il bilanciamento fisico della rete, ai sensi del Codice di Rete, il Trasportatore accede alla capacità di stoccaggio ad esso assegnata e, se necessario, anche alla capacità disponibile, acquisita dagli Utenti, presso gli stoccaggi connessi alla rete gestita dal Trasportatore. Ciò può

comportare il ritiro da (o l'immissione in) stoccaggio di un quantitativo diverso dalla somma dei programmi di erogazione (o ricostituzione) trasmessi dagli Utenti.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Trasportatore, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 18.2.1 del capitolo "Responsabilità delle Parti", non assumerà alcuna responsabilità nei confronti degli Utenti in relazione alle eventuali conseguenze di ordine tecnico e/o economico da loro sopportate per effetto delle azioni di bilanciamento fisico intraprese dal Trasportatore nell'ambito delle linee di condotta - generali e particolari - sopra descritte.

### **9.3 IL BILANCIAMENTO COMMERCIALE**

#### **9.3.1 Premessa**

Poiché il servizio di trasporto sulla Rete Nazionale si svolge principalmente sulla rete di proprietà dell'Impresa Maggiore, l'equazione di bilancio complessiva di ciascun Utente viene calcolata dall'Impresa Maggiore stessa così come previsto nel suo codice di rete, utilizzando le informazioni fornite dal Trasportatore.

Il Trasportatore, quindi, applica le formule di contabilizzazione del Gas trasportato al fine di determinare:

- 1) i quantitativi di energia trasportati per gli Utenti che chiedono la consegna/riconsegna sulla Rete Regionale gestita dal Trasportatore;
- 2) i quantitativi di energia immessi sulla Rete Nazionale per gli Utenti che non riconsegnano sulla RR gestita dal Trasportatore.

#### **9.3.2 Le equazioni di bilancio della Rete Regionale**

Si illustrano qui di seguito le formule della contabilità del Gas trasportato sulla Rete Regionale che consentono al Trasportatore di calcolare i quantitativi di energia di ciascun Utente riconsegnati sulla Rete Regionale gestita dal Trasportatore, e di fornire all'Impresa Maggiore i dati necessari al calcolo dei termini di disequilibrio, giornaliero e mensile, di ciascun Utente della Rete Nazionale.



### 9.3.2.1 L'equazione di bilancio della Rete Regionale Interconnessa con il Sistema Nazionale

Per le reti operate dal Trasportatore il bilanciamento sulla Rete Regionale è basato esclusivamente sulle misure dei Punti di Riconsegna su RR e dei Punti di Consegna da Produzione Locale. Pertanto l'equazione di bilancio di rete per ogni zona di uscita  $i$  da Rete Nazionale è:

$$I_i^{RR} = P_i - I_i^M - CP_i + PE_i + GNC_i$$

#### Le immissioni in Rete Regionale ( $I_i^{RR}$ )

L'energia immessa in Rete Regionale sarà calcolata a partire dall'equazione di bilancio applicata ad ogni zona  $i$  di uscita da Rete Nazionale.

#### Le immissioni manuali ( $I_i^M$ )

L'energia immessa in Rete tramite l'utilizzo di carri bombolai viene calcolata sulla base della misura effettuata e comunicata dal gestore del servizio.

#### Le Consegne da Produzione Locale ( $CP_i$ )

L'energia immessa dai Punti di Consegna da Produzione Locale è ottenuta come somma algebrica delle quantità di energia immesse da ciascun punto fisico di consegna delle produzioni su RR  $i$ -esima, in quanto le misure di quantità e qualità del Gas vengono necessariamente effettuate presso ciascun punto di consegna fisico determinando l'energia del singolo punto.

#### I prelievi dalla rete ( $P_i$ )

L'energia prelevata è la somma algebrica delle quantità di energia ritirate da ciascun Punto di Riconsegna su RR appartenente alla zona  $i$ .

In particolare, l'energia in oggetto si ottiene come somma del prodotto tra volume misurato ed il relativo PCS per ciascuna stazione di misura appartenente alla zona  $i$ .

#### Le perdite ( $PE_i$ )

Il termine  $PE_i$  rappresenta le perdite, quali:

- trafilamenti relativi alle valvole di regolazione (la cui determinazione si ottiene attraverso stime certificate);
- Gas di preriscaldamento in corrispondenza di organi di riduzione;
- perdite di Gas in occasione di lavori di manutenzione sulla rete;
- perdite localizzate.

Il Gas Non Contabilizzato (GNC<sub>i</sub>)

Il termine denominato "Gas Non Contabilizzato" (GNC) rappresenta l'energia non determinabile, dovuta ad incertezze di misura ed è quindi un "aggiustamento" contabile; come tale può pertanto avere un valore positivo o negativo in modo non sistematico.

### 9.3.2.2 *L'equazione di bilancio della Rete Regionale Non Interconnessa con il Sistema Nazionale*

Tali reti sono caratterizzate dal diretto collegamento tra campo di produzione e Punti di Riconsegna su RR (elementi tutti misurati), e pertanto l'equazione di bilancio per ogni rete  $n$  include del Gas Non Contabilizzato e diventa:

$$CP_n + I_n^M = P_n + PE_n + GNC_n$$

$CP_n, I_n, P_n, PE_n, GNC_n$  sono calcolate come sopra descritto, per ogni rete  $n$ .

Nel caso di reti non interconnesse con il sistema nazionale, il GNC e tutte le altre componenti dell'equazione non hanno alcun impatto sull'equazione di bilancio calcolata dall'Impresa Maggiore.

### 9.3.2.3 *Le equazioni di bilancio dell'Utente*

L'equazione di bilancio di ciascun Utente contempla tutto il Gas consegnato e ritirato nel Giorno-gas dall'Utente stesso: non comprende alcun termine relativo al Gas consumato per il funzionamento del sistema.

Per quanto concerne le Reti Regionali interconnesse con il sistema Nazionale, si ha:

$$I_{iK}^{RR} = P_{iK} - I_{iK}^M - CP_{iK}$$

Per quanto concerne le Reti Regionali non interconnesse con il sistema Nazionale, si ha:

$$CP_{nK} + I_{nK}^M = P_{nK}$$

### Le immissioni in Rete Regionale ( $I_{iK}^{RR}$ )

L'energia immessa in Rete Regionale di competenza di ciascun Utente sarà calcolata a partire dall'equazione di bilancio applicata ad ogni Utente  $k$  per ciascuna zona  $i$  di uscita da Rete Nazionale.

Le immissioni da Carri Bombolai ( $I_{ik}^M$  e  $I_{nk}^M$ )

Le immissioni da carri bombolai sono assegnate agli Utenti in proporzione alle allocazioni ai Punti di Riconsegna su RR.

Le consegne da Produzione Locale ( $CP_{ik}, CP_{nk}, CP_{ik}^j$ )

L'energia immessa dai Punti di Consegna da Produzione Locale è ottenuta come somma algebrica delle quantità di energia immesse da ciascun punto fisico di consegna delle produzioni su RR  $i$ -esima, allocata secondo le procedure descritte al successivo sottoparagrafo 9.5.5.

Poiché più di un Punto di Consegna da Produzione Locale può appartenere alla medesima regione  $i$ , ma solo i quantitativi prelevati dall'Utente  $k$  all'interno dell'Area di Influenza  $j$  del Punto di consegna possono essere considerati "Produzione Locale" e godere pertanto delle riduzioni tariffarie dalle delibere vigenti, è necessario che sia rispettato il vincolo per cui per ogni Utente  $k$  il prelievo dei Punti di Riconsegna su RR appartenenti all'Area di Influenza  $j$  deve essere maggiore o uguale alla consegna di produzione nell'Area  $j$ :

$$P_{ik}^j \geq CP_{ik}^j$$

Nel caso ciò non sia verificato, il quantitativo di produzione eccedente i prelievi  $P_{ik}^j$  verrà considerato come immesso in Rete Nazionale dal Punto di Entrata RN cui il campo di produzione appartiene.

I prelievi dalla rete ( $P_{ik}, P_{nk}$ )

L'energia prelevata da parte di ciascun Utente si ottiene sommando algebricamente le relative quantità ritirate in corrispondenza dei Punti di Riconsegna su RR appartenenti alla zona di Uscita  $i$  o alla Rete  $n$ .

Tale energia si ottiene come somma dell'energia allocata a ciascun Utente sui Punti di Riconsegna su RR appartenenti alla zona di Uscita  $i$  o alla Rete  $n$ .

Ai sensi dell'Allegato A alla Delibera ARG/gas 184/09 (RTTG) e della Delibera ARG/gas 192/09, il Trasportatore determina per ciascun Utente della Rete la quota Gamma GNM, proporzionale ai Prelievi degli Utenti presso i Punti di Riconsegna della Rete Regionale, espressa in energia.

Tale quota, denominata Gamma GNM, rappresenta la quota di competenza di ciascun Utente in relazione al gas non contabilizzato ( $GNC_i$ ,  $GNC_n$ ) e alle Perdite ( $PE_i$ ,  $PE_n$ ) verificatisi sulla rete di trasporto regionale gestita dal Trasportatore.

SGI comunica all'impresa maggiore di trasporto il totale, per Utente dei prelievi dalla rete secondo la formula

$$P_{i,K}(1 + \gamma_{PE} + \gamma_{GNC}) = P_{i,K}(1 + \gamma_{GNM})$$

$\gamma_{PE}$  rappresenta la quota percentuale a copertura delle perdite di rete approvata annualmente dall'Autorità;

$\gamma_{GNC}$  rappresenta la quota percentuale a copertura del gas non contabilizzato approvata annualmente dall'Autorità;

$\gamma_{GNM}$  è pari alla somma dei coefficienti  $\gamma_{PE}$  e  $\gamma_{GNC}$ .

I valori di Gamma GNM, calcolati ai sensi della Delibera 192/09, concorrono alla formazione del disequilibrio dell'Utente calcolato dall'Impresa Maggiore.

Il Trasportatore comunica i valori di tutti i termini dell'equazione di bilancio dell'Utente delle Reti Regionali interconnesse all'Impresa Maggiore, per consentire a questi di svolgere le attività di bilanciamento commerciale di sua competenza.

#### 9.3.2.4 L'equazione di bilancio della rete gestita dal Trasportatore

Come già descritto al capitolo: “Descrizione della Rete e della sua gestione”, poiché il Trasportatore gestisce operativamente, ma non contrattualmente, la parte della Rete Nazionale di sua proprietà e questa è interconnessa con il sistema gestito dall'Impresa Maggiore, l'equazione di bilancio della rete nel suo complesso è utilizzata allo scopo di fornire all'Impresa Maggiore le informazioni necessarie alla determinazione dei bilanci di ciascun Utente oltre che la base di riferimento per il bilanciamento fisico. Pertanto, non è rilevante ai fini del calcolo dei corrispettivi di trasporto applicati dal Trasportatore all'Utente.

L'equazione della rete è:

$$I + S + IN = I^{RR} + C + PE + \Delta LP_c + GNC$$

#### Le immissioni in rete (I)

L'energia immessa nella rete di metanodotti del Trasportatore deriva dalla somma delle quantità immesse dagli Utenti e dal Trasportatore presso i Punti di Entrata RN, ovvero produzioni nazionali e stoccaggi. Ai fini della contabilità del Gas trattata nel presente capitolo si è tenuto convenzionalmente separato il termine relativo allo stoccaggio.

#### Il Gas di stoccaggio (S)

L'energia relativa alla componente stoccaggi è ottenuta dalla somma algebrica delle quantità di energia erogate (segno positivo) o iniettate (segno negativo) da ciascuno dei campi di stoccaggio presenti sulla rete di trasporto.

Seppure il sistema degli stoccaggi venga gestito come un unico stoccaggio virtuale, necessariamente le misure relative ai quantitativi di Gas iniettato o erogato vengono effettuate in corrispondenza di ciascuno dei due campi di stoccaggio: il risultato è rappresentato dalla somma degli stessi.

#### Gas fluito attraverso le interconnessioni (IN)

L'energia immessa nella rete di metanodotti operata dal Trasportatore deriva dalla somma delle quantità fluite alle interconnessioni con il sistema dell'Impresa Maggiore e le altre imprese di trasporto interconnesse (segno positivo se il flusso è entrante, negativo se è uscente).

#### L'Imnesso in Rete Regionale ( $I^{RR}$ )

Definita come somma algebrica degli immessi nella Rete Regionale così come definiti al sottoparagrafo 9.3.2.1, calcolata a partire dai prelievi P dei Punti di Riconsegna su RR.

#### I consumi (C)

Il prelievo di energia effettuato dal Trasportatore in relazione ai consumi delle proprie centrali di compressione viene calcolato come somma, estesa a tutte le centrali di compressione presenti sulla rete di metanodotti operata dal Trasportatore, del prodotto dei volumi misurati giornalmente e dei relativi PCS.

#### Lo svasso/invaso della rete ( $\Delta LP_C$ )

La differenza tra l'energia disponibile in rete all'inizio del Giorno-gas e quella presente alla stessa ora del Giorno-gas successivo costituisce la variazione dell'invaso: la stessa viene determinata utilizzando le misure di volume geometrico della rete e di pressione, secondo le modalità riportate al successivo sottoparagrafo 9.5.3.

Il valore rappresentativo del volume di Gas presente in ciascun tratto di rete viene moltiplicato per il PCS dell'AOP cui appartiene.

#### Le perdite (PE)

Il termine PE rappresenta le perdite, quali:

- trafilamenti relativi alle valvole di regolazione (la cui determinazione si ottiene attraverso stime certificate);
- Gas di preriscaldamento in corrispondenza di organi di riduzione;
- vent delle centrali di spinta;
- perdite di Gas in occasione di lavori di manutenzione sulla rete;
- perdite localizzate.

#### Il Gas Non Contabilizzato (GNC)

Il termine denominato “Gas Non Contabilizzato” (GNC) costituisce il risultato dell'equazione di bilancio di rete: rappresenta l'energia non determinabile, dovuta ad incertezze di misura e come tale può pertanto avere un valore positivo o negativo.

Il Trasportatore calcola la quota di GNC relativa alla rete gestita e la comunica all'Impresa Maggiore. Questi calcola il valore totale di GNC del Sistema Nazionale attraverso l'equazione di bilancio definita nel proprio codice di rete.. Il Trasportatore comunica i valori di tutti i termini dell'equazione di bilancio, riportata nel presente paragrafo, all'Impresa Maggiore, fornendo anche, per ciascun Utente, l'energia immessa dalle produzioni nazionali sulla RN e la quota di Gamma GNM di cui al paragrafo 9.3.2.3.

Per i punti di riconsegna delle altre reti di trasporto regionale interconnesse a valle della rete SGI, valgono i quantitativi comunicati a tal fine dalla relativa Impresa di Trasporto.

L'eventuale differenza tra i quantitativi misurati presso i punti interconnessione e la somma dei quantitativi di competenza degli Utenti della rete di trasporto regionale interconnessa a valle della rete SGI, in applicazione della deliberazione ARG/gas 192/09 viene attribuita all'Impresa di Trasporto interconnessa.

Tale eventuale differenza sarà comunicata all'Impresa Maggiore nell'ambito delle informazioni trasmesse per le attività di bilanciamento commerciale indicate al precedente par. 9.3.2.3 e saranno regolate direttamente dalle Reti Regionali interconnesse a valle della rete SGI con il Responsabile del Bilanciamento.

#### **9.4 IL BILANCIO DI CONSEGNA E RICONSEGNA**

Il Trasportatore provvede al calcolo del bilancio di consegna e riconsegna per ciascun Utente applicando le equazioni descritte al paragrafo 9.3.2. Tale calcolo si basa sulle misure dei volumi e dei PCS effettuate in corrispondenza di:

- punti di immissione in rete;
- punti di prelievo dalla rete.

Poiché numerosi impianti di misura sono condivisi tra più Utenti, il Trasportatore deve disporre, per il calcolo del singolo bilancio, del risultato dell'algoritmo di calcolo per la ripartizione del Gas (regola di allocazione).

Per quanto concerne la determinazione dei quantitativi di energia immessi sulla sola Rete Nazionale del Trasportatore, l'equazione di bilancio di ciascun Utente si riduce all'uguaglianza tra l'energia consegnata presso i Punti di Entrata su RN e/o presso il Punto di Consegna dall'Impresa Maggiore e quella riconsegnata presso i Punti di Riconsegna su RN.

In particolare per ciascun Utente della sola RN del Trasportatore si possono verificare i seguenti tre casi:

- a) Gas immesso da produzione nazionale: l'energia consegnata è misurata ed allocata presso i singoli Punti di Entrata dai campi di produzione nazionale, mentre i quantitativi riconsegnati presso il Punto di Riconsegna su RN sono calcolati ponendoli uguali a quelli consegnati;
- b) Gas immesso dall' Hub stoccaggio (in caso di erogazione): l'energia consegnata presso il Punto di Entrata RN dell'hub stoccaggio è misurata ed è allocata dall'Impresa di stoccaggio, mentre quella riconsegnata presso il Punto di Riconsegna all'Impresa Maggiore è calcolata ponendola pari a quella consegnata;
- c) Gas prelevato dall' Hub stoccaggio (in caso di iniezione): l'energia riconsegnata presso il Punto di Riconsegna su RN dell'hub stoccaggio è misurata ed è allocata dall'Impresa di Stoccaggio, mentre quella consegnata complessivamente presso il Punto di Entrata RN da produzione nazionale e il Punto di Consegna dall'Impresa Maggiore è calcolata ponendola uguale a quella riconsegnata.

#### 9.4.1 Il Disequilibrio dell'Utente

L'Utente delle Reti Regionali interconnesse immette una quantità di Gas ( $I_{iK}^{RR}$ ) sempre pari a quella prelevata, al netto delle immissioni da Carri Bombolai, delle consegne da Produzione Locale. Di conseguenza, l'Utente non genera alcun disequilibrio nel bilancio commerciale della Rete Regionale gestita dal Trasportatore.

L'Utente può generare tuttavia un disequilibrio qualora la quantità immessa nella Rete Regionale gestita dal Trasportatore sia diversa da quella immessa nella Rete Nazionale. L'eventuale disequilibrio, quindi, è di pertinenza della Rete Nazionale. Tuttavia, poiché il disequilibrio di un Utente è definito come la differenza tra l'energia immessa e quella prelevata giornalmente sull'aggregazione dei Punti di consegna e riconsegna, ne consegue che, essendo la contabilità della RN (e quindi la contabilità completa per ciascun Utente) effettuata dall'Impresa Maggiore, è competenza di quest'ultima il calcolo del disequilibrio dell'Utente e la successiva applicazione dei corrispettivi di bilanciamento.

Per il medesimo motivo, anche per gli Utenti della sola RN del Trasportatore il calcolo del disequilibrio non può essere effettuato dal Trasportatore.

Pertanto l'unico adempimento a carico del Trasportatore, ai fini del calcolo del disequilibrio, è comunicare all'Impresa Maggiore il valore di  $I_{iK}^{RR}$  e dell'energia immessa nella RN del Trasportatore da ciascun Utente.

Il Trasportatore comunica, inoltre, all'Impresa Maggiore di Trasporto, per ciascun Utente, la quota parte a copertura delle Perdite di Rete e del Gas non



Contabilizzato (GAMMA GNM), determinata ai sensi della Delibera ARG/gas 192/09.

Sulla base delle informazioni comunicate dal Trasportatore, l'impresa maggiore di Trasporto applica le disposizioni di bilanciamento commerciale descritte nel suo codice di rete, a cui si rimanda per ulteriori chiarimenti.

Per quanto riguarda le Reti Regionali non interconnesse, si sottolinea che il sistema è tale da non dare luogo alla formazione di disequilibri. Non vi sono quindi, per le Reti Regionali non interconnesse, i presupposti per l'applicazione dei corrispettivi di disequilibrio.

#### **9.4.2 Calcolo in unità di energia**

Ai sensi del presente documento le quantità di Gas immesse o prelevate dalla rete di trasporto saranno espresse in unità di energia - GJ, equivalente a  $10^9$  joule - ottenute come prodotto tra la misura di volume (per la quale si rimanda al capitolo 10 "Misura del Gas") ed il Potere Calorifico Superiore (PCS, definito nel sottoparagrafo 11.2.1 del capitolo "Qualità del Gas").

#### **9.4.3 Allocazioni, bilancio e scostamento giornalieri provvisori**

Le quantità di energia utilizzate nel calcolo delle allocazioni, del bilancio e dello scostamento sono determinate per ciascun Giorno-gas ovvero per il periodo compreso tra le 06.00 di ciascun giorno di calendario e le 06.00 del giorno di calendario successivo.

Il Trasportatore metterà a disposizione di ciascun Utente le allocazioni, il bilancio e lo scostamento provvisori di sua pertinenza, entro le ore 11.30:

- del giorno successivo al Giorno-gas cui i suddetti dati si riferiscono, per i Giorni-gas che vanno dalla domenica al giovedì;
- del lunedì, per i Giorni-gas che vanno dal venerdì al sabato;
- del primo giorno lavorativo successivo, qualora l'allocazione provvisoria debba essere effettuata in un giorno festivo.

La precisione dei dati provvisori dipende da:

- a) il numero di Punti di consegna e Riconsegna dotati di sistemi di telelettura;
- b) l'invio da parte degli Utenti nei tempi previsti delle regole di allocazione;
- c) l'invio dei dati giornalieri dagli operatori dei campi di produzione;



- d) la precisione della prenotazione giornaliera nel caso di Punti di Riconsegna su RR di tipo NDM.

I valori utilizzati dal Trasportatore per la determinazione delle allocazioni, del bilancio e dello scostamento provvisori sono indicati per ciascuna tipologia di punto nel paragrafo 9.5.

Poiché non tutti i valori sono disponibili giornalmente, i dati provvisori del Giorno-gas G, che il Trasportatore determina il Giorno-gas G+1 e mette a disposizione degli Utenti e dell'Impresa Maggiore, risultano necessariamente indicativi.

#### **9.4.4 Allocazioni, bilancio e scostamento giornalieri definitivi**

La contabilità definitiva del Gas trasportato viene resa disponibile dal Trasportatore agli Utenti entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui le informazioni si riferiscono, una volta che tutti i dati di misura necessari per il calcolo siano stati validati. Qualora tale termine cada di sabato, domenica o giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

### **9.5 I DATI DI MISURA**

#### **9.5.1 Punti di immissione in rete**

I dati di misura necessari per il calcolo dei quantitativi immessi in rete derivano dalle stazioni di misura situate in corrispondenza di:

1. produzioni nazionali: parte degli impianti di misura sono MG, altri sono NMG. Al fine di produrre, nel Giorno-gas G+1, i dati provvisori di cui al paragrafo 9.4.2, il Trasportatore provvederà a definire un profilo giornaliero di immissione per ciascuna produzione sulla base dei programmi definiti dagli operatori dei campi situati sul territorio nazionale;
2. interconnessioni con il sistema stoccaggi: l'energia complessivamente immessa/prelevata dall'hub Stoccaggio viene determinata attraverso impianti MG situati in corrispondenza di ciascuno dei campi di stoccaggio che ne costituiscono il sistema integrato;
3. interconnessioni con il sistema dell'Impresa Maggiore: l'energia complessivamente immessa/prelevata da tali punti di interconnessione viene determinata attraverso impianti MG per i quali è disponibile giornalmente il dato provvisorio, validato poi a fine mese.

### 9.5.2 Punti di Riconsegna su RR

I dati di misura necessari al calcolo dell'energia prelevata dalla rete regionale gestita dal Trasportatore sono forniti da impianti di misura con tre diverse tipologie di disponibilità dei dati:

- per le apparecchiature di tipo DMDU (*Daily Metered Daily Updated*), direttamente il dato di consumo giornaliero, disponibile per tali installazioni alla fine della giornata; tali apparecchiature corrispondono a quelle che, nella classificazione adottata dall'Impresa Maggiore, sono indicate come “misuratori MG”;
- per le apparecchiature di tipo DMMU (*Daily Metered Monthly Updated*) e per quelle di tipo DMMUC (*Daily Metered Monthly Updated Computer*) verrà utilizzato il valore programmato; per queste catene di misura, infatti, i valori di consumo giornaliero sono ricavabili solo alla fine del mese, nel primo caso mediante planimetrazione del diagramma fornito dallo strumento, nel secondo caso tramite le registrazioni ricavate dal flow computer installato;
- per le apparecchiature di tipo NDM (*Non-Daily Metered*), verrà utilizzata per i dati provvisori, di cui al paragrafo 9.4.3, la prenotazione giornaliera fornita dall'Utente, poiché tali installazioni forniscono unicamente il dato di consumo mensile. Ai fini della determinazione del quantitativo giornaliero definitivo si provvederà a definire un profilo giornaliero in funzione della tipologia dell'Operatore Allacciato, secondo quanto previsto nell'Allegato 9B.

Ai fini della determinazione dell'energia, ogni misura viene moltiplicata per il PCS dell'AOP di appartenenza, rilevato secondo le modalità previste al paragrafo 11.3 del capitolo “Qualità del Gas”.

### 9.5.3 Misura della variazione di svaso/invaso della rete

La determinazione della variazione di svaso/invaso della rete nel Giorno-gas avviene tramite la misura di pressione eseguita in corrispondenza dei tratti principali della rete.

Il volume determinato secondo quanto di seguito descritto viene moltiplicato per il PCS dell'AOP cui appartiene ciascun tratto di rete, al fine di esprimere anche il termine  $\Delta LP$  in unità di energia.

La procedura di calcolo prevede la determinazione di:

- volume geometrico della rete;

- misura di pressione in corrispondenza di punti rilevanti del sistema;
- calcolo del prodotto tra la variazione di pressione e il volume geometrico associato.

#### **9.5.4 La contabilità del Gas perduto**

Le procedure di calcolo adottate dal Trasportatore per stimare:

- i quantitativi di Gas persi in caso di rottura di una tubazione;
- i quantitativi di Gas fuoriusciti dal sistema in occasione di lavori quali, ad esempio, la messa in opera di un nuovo tratto di tubazione

sono sintetizzate qui di seguito.

Nel primo caso, il volume di Gas fuoriuscito sarà determinato in funzione del diametro della tubazione, della pressione a cui è esercito il tratto di tubazione interessato alla fuoriuscita, della dimensione della perdita (diametro della rottura) e della durata della fuoriuscita di Gas.

A tale volume viene associato il PCS dell'Area Omogenea in cui si è verificata la perdita, così da esprimere il Gas fuoriuscito in unità di energia.

Nel caso di fuoriuscite di Gas in occasione di svasi completi di un tratto di rete per lavori, il volume verrà determinato tramite la misura della pressione a cui è avvenuto lo svaso e la misura del volume fisico del tratto di tubo interessato. Nel caso di svasi parziali del tratto di rete interessata si terrà anche conto della pressione residua a fine lavori. Anche in questo caso il PCS associato sarà quello della corrispondente Area Omogenea.

#### **9.5.5 Le allocazioni**

Ogni stazione di misura in cui fluisce Gas appartenente a più Utenti richiede una procedura di allocazione, ovvero la ripartizione del Gas tra gli Utenti che consegnano o prelevano Gas in corrispondenza della suddetta stazione.

In ciascuno di questi punti il Trasportatore, indipendentemente dalla regola di allocazione utilizzata, alloca interamente il Gas misurato.

Le regole di allocazione vengono applicate dal Trasportatore in corrispondenza di:

- a. Punti di Entrata RN da produzione nazionale
- b. Punti di Entrata RN dall'Hub stoccaggio
- c. Punti di Interconnessione Virtuale
- d. Punti di Consegna da Produzione Locale
- e. Punti di Riconsegna su RR.

#### 9.5.5.1 *Le regole di allocazione ai Punto di Entrata RN da produzione nazionale*

Per i Punti di Entrata in corrispondenza dei campi di produzione nazionale, l'operatore provvede a ripartire e a comunicare i quantitativi fisici di Gas prodotto di competenza di ciascun Utente immessi nella rete operata dal Trasportatore. Tali quantitativi vengono convertiti in energia utilizzando il PCS fornito dall'operatore del campo o, in casi di accordo in tal senso, dal Trasportatore. Dei quantitativi allocati a ciascun Utente, il Trasportatore determina l'energia effettivamente immessa sulla RN al netto dell'eventuale produzione consegnata su RR (quest'ultima allocata secondo quanto previsto al successivo sottoparagrafo 9.5.5.4).

#### 9.5.5.2 *Le regole di allocazione ai Punti di Entrata RN dall'Hub stoccaggio*

Per il Punto di Entrata dall'Hub stoccaggio, il Trasportatore alloca i quantitativi fisici di Gas immesso/prelevato nella/dalla rete sulla base delle allocazioni fornite dall'Impresa di Stoccaggio.

#### 9.5.5.3 *Le regole di allocazione ai Punti di Interconnessione Virtuale*

Tale punto rappresenta il Punto di Uscita dalla RN e su di esso il Trasportatore consente lo scambio/cessione di Gas tra Utenti della RN stessa che viene gestito attraverso opportune regole di allocazione presso tali punti.

L'energia allocata dal Trasportatore a ciascun Utente della RR ai Punti di Interconnessione Virtuale è pari al termine  $I_{iK}^{RR}$  determinato dall'equazione di bilancio dell'Utente di cui al sottoparagrafo 9.3.2.3; mentre l'energia allocata in uscita dalla Rete Nazionale a ciascun Utente coinvolto nell'accordo di scambio/cessione è il valore  $(I_{iK}^{RN})$  determinato applicando al termine  $I_{iK}^{RR}$  la regola di allocazione concordata tra le parti ed approvata dal Trasportatore.

La regola di allocazione sottostante gli accordi di cessione/scambio di Gas sui Punti Virtuali di Interconnessione dovranno essere approvate dal Trasportatore ed anticipate via fax, controfirmate dalle parti interessate, entro il 5° giorno lavorativo precedente la data di entrata in vigore della stessa.

#### 9.5.5.4 *Le regole di allocazione ai Punti di Consegna da Produzione Locale*

Per ogni Punto di Consegna da Produzione Locale, l'operatore provvede a ripartire e a comunicare i quantitativi fisici di Gas immesso nella rete operata dal Trasportatore sulla base di una regola di allocazione concordata con gli Utenti interessati e da questi sottoscritta.

Tali quantitativi vengono convertiti in energia utilizzando il PCS fornito dall'operatore del campo o, in casi di accordo in tal senso, dal Trasportatore. Per ogni Utente, poi, il Trasportatore provvede a calcolare, per ciascun Punto di Consegna da Produzione Locale, i valori percentuali mensili di energia allocata che vengono utilizzati per le allocazioni giornaliere relative agli Utenti interessati. Qualora i volumi allocati non pervengano al Trasportatore entro il 5° giorno lavorativo, il Trasportatore provvederà ad allocare con il metodo *pro quota* sulla base dei programmi giornalieri di trasporto assegnati. Nel caso in cui, per un dato Giorno-gas, l'assegnazione sia pari a zero per tutti gli Utenti coinvolti, il Trasportatore ripartirà il totale misurato presso il Punto di Consegna in proporzione alla capacità conferita a ciascun Utente nel punto stesso. Una volta determinata l'energia giornaliera immessa da ciascun Utente sulla rete gestita dal Trasportatore, quest'ultimo, secondo la definizione di "Produzione Locale" di cui al sottoparagrafo 9.3.2.3, calcola l'energia consegnata da Produzione Locale e, per differenza, quella eventualmente immessa in RN.

#### 9.5.5.5 *Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR non interconnessi a reti di distribuzione*

Gli Utenti che prelevano Gas dalla rete presso un Punto di Riconsegna su RR condiviso e non interconnesso a reti di distribuzione devono fornire al Trasportatore una regola di allocazione del Gas transitato, sottoscritta da tutti gli Utenti su tale Punto di Riconsegna su RR, selezionata tra quelle riportate nell'Allegato 9A o concordata tra gli Utenti ed approvata dal Trasportatore.

##### 9.5.5.5.1 Modifiche alla regola di allocazione

Nei casi di ingresso di un nuovo Utente su un dato Punto di Riconsegna su RR non interconnesso a reti di distribuzione o di modifica della regola di allocazione esistente, la relativa documentazione, in originale e sottoscritta da tutte le Parti interessate, dovrà essere inviata - nelle modalità indicate nell'Allegato 4A al capitolo "Procedure di coordinamento informativo"<sup>1</sup> - rispettivamente dal nuovo Utente entrante o da quello proponente la modifica in copia conoscenza a tutte le parti interessate, entro il giorno 25 del mese di applicazione, e dovrà essere anticipata via fax o e-mail dagli stessi soggetti, sempre in copia conoscenza a tutte le parti coinvolte, entro 2 giorni lavorativi prima dell'inizio del mese di validità della procedura.

Il Trasportatore utilizzerà la nuova procedura di allocazione per il calcolo dei dati provvisori, di cui al paragrafo 9.4.3, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento dell'approvazione da parte di tutte le altre Parti interessate.

---

<sup>1</sup> Fatta eccezione a quanto previsto nel sottoparagrafo 7.2.3 in relazione al trasferimento di capacità.

Qualora entro la chiusura della contabilità definitiva del Gas del primo mese di applicazione della stessa il Trasportatore non abbia inviato alcuna comunicazione relativamente alla procedura di allocazione, la stessa deve intendersi come accettata ed implementata.

Nel caso in cui su un Punto di Riconsegna su RR non interconnesso a reti di distribuzione entri un nuovo Utente, la procedura di allocazione sarà efficace dal momento dell'ingresso del nuovo entrante sul Punto di Riconsegna su RR considerato ed avrà una durata minima mensile (ad esclusione del primo mese di applicazione); invece, nel caso di modifica di una procedura preesistente, la nuova procedura avrà efficacia a partire dal 1° giorno del primo mese di applicazione ed avrà una durata minima mensile.

#### 9.5.5.5.2 Procedura Value

Qualora la procedura di allocazione preveda una ripartizione dei volumi che contempli il metodo “Value” descritto nell’Allegato 9A, all’interno della documentazione fornita dovrà essere indicato il tipo di profilatura da applicarsi al Value tra quelle indicate nell’Allegato 9A.6, l’Utente compensatore e l’incaricato di trasmettere mensilmente<sup>2</sup> al Trasportatore i quantitativi misurati/stimati e relativi ai singoli Utenti.

#### 9.5.5.5.3 Mancato accordo tra gli Utenti

Nel caso in cui gli Utenti non forniscano al Trasportatore la procedura di allocazione entro il giorno 25 del mese di applicazione della stessa, o questa risulti incompleta, il Trasportatore provvederà ad allocare i volumi con il metodo *pro quota* sulla base dei programmi di trasporto giornalieri schedulati.

#### 9.5.5.5.4 Allocazioni definitive

Le allocazioni definitive verranno inviate dal Trasportatore agli Utenti entro il 7° giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di applicazione dell’allocazione.

Nel caso di procedure di allocazione che contemplano il metodo “Value”, la Parte incaricata dovrà inviare al Trasportatore, via e-mail ed entro il 5° giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno 9 del mese successivo a quello di applicazione dell’allocazione, il valore “Value”; tale comunicazione dovrà inoltre essere in copia a tutti gli Utenti coinvolti all’interno dell’Accordo. Il mancato rispetto di tale scadenza implicherà l’attribuzione alla quota “Value” di un valore pari a zero.

---

<sup>2</sup> Il modulo per l’invio mensile del Value è disponibile sul sito Internet del Trasportatore.

Per uno schema riassuntivo delle attività, delle tempistiche e delle modalità per lo scambio delle informazioni tra Trasportatore ed Utenti relativamente alle procedure di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR non interconnessi a reti di distribuzione, si rimanda all'Allegato 4A del capitolo "Procedure di coordinamento informativo".

#### 9.5.5.6 *Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi a reti di distribuzione*

L'Impresa di Distribuzione determina i dati da comunicare al Trasportatore, per le procedure di allocazione dei quantitativi di Gas tra gli Utenti del sistema di trasporto, con le seguenti modalità:

1. per ogni utente del servizio di distribuzione, con riferimento al totale dei punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione correlati ad un singolo Punto di Riconsegna su RR, determina:
  - il totale giornaliero dei prelievi misurati;e, sulla base dei profili di prelievo standard associati alle categorie d'uso del gas:
  - il totale giornaliero dei prelievi stimati;
2. individua il quantitativo su base giornaliera immesso dall'Impresa di Distribuzione a proprio titolo;
3. determina la differenza tra il quantitativo giornaliero rilevato presso il Punto di Riconsegna su RR – al netto del quantitativo immesso dall'Impresa di Distribuzione a proprio titolo – e la somma dei quantitativi relativi agli utenti del servizio di distribuzione di cui al precedente punto 1; tale differenza viene ripartita tra gli utenti del servizio di distribuzione in misura proporzionale ai prelievi stimati giornalieri di cui al precedente punto 1.

Nel caso in cui non sia disponibile il quantitativo giornaliero rilevato presso il Punto di Riconsegna su RR, l'Impresa di Distribuzione determina la differenza tra il quantitativo mensile rilevato presso il Punto di Riconsegna su RR – al netto del quantitativo immesso dall'Impresa di Distribuzione a proprio titolo – e la somma mensile dei quantitativi giornalieri relativi agli utenti del servizio di distribuzione di cui al precedente punto 1; tale differenza viene ripartita tra gli utenti del servizio di distribuzione in misura proporzionale ai prelievi stimati giornalieri di cui al precedente punto 1.

Nel Periodo annuale di esercizio dell'impianto termico, e per entrambi i casi, la ripartizione della differenza di cui sopra è effettuata tra i soli prelievi stimati giornalieri dei punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione associati a categorie d'uso del gas con componente termica.

L'Impresa di Distribuzione trasmette al Trasportatore i dati di prelievo di ciascun utente del servizio di distribuzione riconciliati con il volume rilevato al Punto di Riconsegna entro le ore 18.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello a



cui si riferiscono i dati stessi. A tal fine, il Trasportatore rende disponibili all’Impresa di Distribuzione i dati di misura giornalieri provvisori rilevati presso i Punti di Riconsegna su RR secondo le modalità e le tempistiche di cui al paragrafo 4A.4.4 dell’Allegato 4A.

Fino alla fine dell’Anno Termico 2010-2011, o fino a nuove disposizioni dell’Autorità, l’invio è consentito, in alternativa, entro il 5° giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno nove del mese successivo a quello a cui si riferiscono i dati.

Il Trasportatore determina l’allocazione giornaliera degli Utenti presso ciascun Punto di Riconsegna su RR condiviso ed interconnesso a reti di distribuzione (“city-gate”), attraverso un percorso “valle - monte”, a partire dal dato allocato dall’Impresa di Distribuzione agli utenti del servizio di distribuzione e sulla base delle informazioni ricevute ai fini della “mappatura” dei rapporti commerciali tra i soggetti operanti a vario titolo al Punto di Riconsegna su RR.

I soggetti operanti a vario titolo al Punto di Riconsegna su RR interconnesso a reti di distribuzione si possono identificare in:

- utenti del servizio di distribuzione;
- soggetti esercenti l’attività di vendita, che direttamente o indirettamente forniscono gas naturale a utenti del servizio di distribuzione e che a loro volta dispongono di gas naturale in virtù di contratti conclusi con altri esercenti l’attività di vendita (“trader”);
- Utenti della rete di trasporto.

Qualora i dati comunicati dall’Impresa di Distribuzione non risultino riconciliati con il quantitativo giornaliero rilevato presso il Punto di Riconsegna su RR, la differenza tra il quantitativo giornaliero rilevato presso il Punto di Riconsegna su RR – al netto del quantitativo immesso a proprio titolo dall’Impresa di Distribuzione – e la somma dei quantitativi relativi agli utenti del servizio di distribuzione, così come comunicati dall’Impresa di Distribuzione, verrà ripartita dal Trasportatore tra gli utenti del servizio di distribuzione in misura proporzionale ai prelievi stimati giornalieri relativi agli utenti del servizio di distribuzione.

In mancanza di dati stimati comunicati dall’Impresa di Distribuzione, ai fini della suddetta ripartizione verranno utilizzati i prelievi misurati giornalieri.

Qualora per taluni utenti del servizio di distribuzione non venga comunicato alcun volume, il Trasportatore provvederà ad utilizzare i dati di volume più recenti disponibili relativi a tali soggetti; qualora anche tali volumi non siano disponibili, la differenza di cui sopra verrà suddivisa in parti uguali tra gli utenti del servizio di distribuzione privi di volume.



Nel caso in cui sia disponibile unicamente il quantitativo mensile rilevato presso il Punto di Riconsegna su RR, il Trasportatore ripartirà la differenza tra il volume mensile rilevato e la somma dei volumi giornalieri comunicati dall'Impresa di Distribuzione secondo i medesimi criteri di cui sopra.

Qualora per taluni utenti del servizio di distribuzione non venga comunicato alcun volume, il Trasportatore provvederà ad utilizzare i dati di volume più recenti disponibili relativi a tali soggetti; qualora anche tali volumi non siano disponibili, la differenza di cui sopra verrà suddivisa in parti uguali tra gli utenti del servizio di distribuzione privi di volume e profilata piatta (nei mesi compresi tra giugno e settembre) oppure secondo le temperature giornaliere della zona climatica di riferimento (negli altri mesi dell'Anno Termico).

Fino al 30 settembre 2011, o fino a nuove disposizioni dell'Autorità, in alternativa alla precedente modalità di allocazione e solo nel caso in cui l'Impresa di Distribuzione non utilizzi profili di prelievo standard aggiuntivi rispetto a quelli definiti ed aggiornati dall'Autorità con proprio provvedimento, può essere utilizzata la seguente procedura:

a) l'Impresa di Distribuzione determina i dati da comunicare al Trasportatore con le seguenti modalità:

- I. per ogni utente del servizio di distribuzione, con riferimento al totale dei punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione correlati ad un singolo Punto di Riconsegna su RR, determina:
  - il totale giornaliero dei prelievi misurati;
  - il totale mensile dei prelievi basati su misure;e, sulla base dei profili di prelievo standard associati alle categorie d'uso del gas:
  - il totale mensile dei prelievi stimati;
- II. individua il quantitativo su base mensile o giornaliera (qualora disponibile) immesso a proprio titolo;
- III. determina la differenza tra il quantitativo mensile rilevato presso il Punto di Riconsegna su RR – al netto del quantitativo immesso a proprio titolo – e la somma dei quantitativi relativi agli utenti del servizio di distribuzione di cui al precedente punto I); tale differenza viene ripartita tra gli utenti del servizio di distribuzione in misura proporzionale ai prelievi stimati mensili di cui al precedente punto I). Nel periodo compreso tra i mesi di ottobre ed aprile, tale ripartizione è effettuata tra i soli prelievi stimati mensili dei punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione associati a categorie d'uso del gas con componente termica;
- IV. provvede ad aggregare i dati mensili in funzione dei profili di prelievo standard associati alle categorie d'uso del gas ed a trasmettere al Trasportatore i dati di prelievo di ciascun utente del servizio di distribuzione riconciliati con il volume totale mensile rilevato al Punto di Riconsegna;

- b) l'Impresa di Trasporto:
- V. effettua la profilatura giornaliera dei dati mensili applicando i profili di prelievo standard associati alle categorie d'uso del gas;
  - VI. individua il quantitativo di Gas da allocare giornalmente ad ogni utente del servizio di distribuzione secondo le modalità indicate nell'allegato 9C;
  - VII. determina l'allocazione giornaliera degli Utenti presso ciascun Punto di Riconsegna su RR condiviso ed interconnesso a reti di distribuzione ("city-gate"), attraverso un percorso "valle - monte", a partire dai dati di cui al precedente punto VI) e sulla base delle informazioni ricevute ai fini della "mappatura" dei rapporti commerciali tra i soggetti operanti a vario titolo al Punto di Riconsegna su RR.

Qualora i dati comunicati dall'Impresa di Distribuzione non risultino riconciliati con il quantitativo mensile rilevato presso il Punto di Riconsegna su RR, la differenza tra il quantitativo mensile rilevato presso il Punto di Riconsegna su RR – al netto del quantitativo immesso a proprio titolo dall'Impresa di Distribuzione – e la somma dei quantitativi relativi agli utenti del servizio di distribuzione, così come comunicati dall'Impresa di Distribuzione, verrà ripartita tra gli utenti del servizio di distribuzione in misura proporzionale ai prelievi stimati mensili relativi agli utenti del servizio di distribuzione; nel periodo compreso tra i mesi di ottobre ed aprile, tale ripartizione verrà effettuata tra i soli prelievi stimati mensili dei punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione associati a categorie d'uso del gas con componente termica. In mancanza di dati stimati comunicati dall'Impresa di Distribuzione, ai fini di tale ripartizione verranno utilizzati i prelievi misurati.

Qualora per taluni utenti del servizio di distribuzione non venga comunicato alcun volume, il Trasportatore provvederà ad utilizzare i dati di volume più recenti relativi a tali soggetti; qualora anche tali volumi non siano disponibili, la differenza di cui sopra verrà suddivisa in parti uguali tra gli utenti del servizio di distribuzione privi di volume e profilata piatta (nei mesi compresi tra giugno e settembre) oppure secondo le temperature giornaliere della zona climatica di riferimento (negli altri mesi dell'Anno Termico).

#### 9.5.5.6.1 Regole di allocazione "valle – monte"

Le regole di allocazione "valle – monte" sono le regole che il Trasportatore applica, così come comunicate dalle Imprese di Distribuzione e dai "trader", ai fini della ripartizione del gas fornito ad un soggetto della catena commerciale tra i suoi diversi fornitori.

Tali regole sono:

- percentuale (ripartizione in base a percentuali prefissate);
- rank (ripartizione in base alla priorità definita ed a valori limite prefissati).
- mista (combinazione dei precedenti due metodi).

#### 9.5.5.6.2 Conguagli relativi a mesi precedenti a quello di competenza

Qualora l'Impresa di Distribuzione entri in possesso di nuovi dati relativi a prelievi afferenti a mesi precedenti a quello di competenza, l'Impresa medesima procede alla rideterminazione dei dati funzionali all'allocazione dei suddetti mesi precedenti, comunicandoli al Trasportatore nell'ambito della finestra temporale (descritta al paragrafo 9.6) al cui interno il Trasportatore considera come ancora provvisori i bilanci della rete di trasporto.

#### 9.5.5.6.3 Modalità di allocazione definitiva del gas in caso di mancata o incompleta “mappatura” della catena commerciale

Ai fini dell'allocazione definitiva del gas ai propri Utenti, il Trasportatore prenderà in considerazione solo le catene commerciali valle-monte definite compiutamente e comunicate nei termini previsti dalla normativa in vigore. Qualora non sia possibile allocare ad un Utente parte del gas misurato al Punto di Riconsegna su RR, tale gas verrà ripartito tra gli Utenti in base alle regole sotto definite:

- se per tutti gli Utenti è possibile determinare un valore da allocare (ma le allocazioni non sono tutte pari a zero), il gas non allocato viene ripartito tra tutti gli Utenti proporzionalmente ai volumi allocati;
- se per almeno un Utente (ma non per tutti) non è possibile determinare un valore da allocare (allocazione “null”), il gas non allocato viene ripartito tra tutti gli Utenti con allocazione “null”, in base ai seguenti criteri:
  - se esiste almeno un Utente con allocazione “null” con una prenotazione diversa da zero: proporzionalmente alle prenotazioni esistenti
  - se tutti gli utenti con allocazione “null” hanno una prenotazione pari a zero, proporzionalmente alle capacità conferite
- se le allocazioni degli Utenti sono tutte pari a zero oppure tutte “null”, il gas non allocato viene ripartito tra tutti gli Utenti, in base ai seguenti criteri:
  - se esiste almeno un Utente con una prenotazione diversa da zero: proporzionalmente alle prenotazioni esistenti

- se gli Utenti hanno prenotazioni tutte uguali a zero, proporzionalmente alle capacità conferite

#### 9.5.5.6.4 Allocazioni definitive

Le allocazioni definitive verranno inviate dal Trasportatore agli Utenti entro il 7° giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di applicazione dell'allocazione.

Per uno schema riassuntivo delle attività, delle tempistiche e delle modalità per lo scambio delle informazioni relativamente alle procedure di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi a reti di distribuzione, si rimanda all'Allegato 4A del capitolo "Procedure di coordinamento informativo".

#### 9.5.5.7 *Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna della RR interconnessi con reti di trasporto a valle*

Per i punti di riconsegna delle altre reti di trasporto interconnesse alla rete SGI, valgono i quantitativi comunicati a tal fine dalla relativa Impresa di Trasporto. L'eventuale differenza tra i quantitativi misurati presso i punti interconnessione e la somma dei quantitativi di competenza degli Utenti in applicazione della deliberazione ARG/gas 192/09 viene attribuita all'Impresa di Trasporto interconnessa.

Tale eventuale differenza sarà comunicata all'Impresa Maggiore nell'ambito delle informazioni trasmesse per le attività di bilanciamento commerciale indicate al precedente par. 9.3.2.3 e saranno regolate direttamente dalle Reti Regionali interconnesse a valle della rete SGI con il Responsabile del Bilanciamento

## 9.6 I CONGUAGLI DI MISURA E DI ALLOCAZIONE

Eventuali errori di misura, sia in difetto che in eccesso, o derivanti dall'applicazione delle regole di allocazione, daranno luogo al conguaglio delle quantità di energia erroneamente determinate o allocate.

Nei casi di errori verificati, il Trasportatore procederà alla sostituzione del valore errato con il nuovo valore corretto.

Ogni mese M, il Trasportatore eseguirà, insieme alla fatturazione per il mese M-1, la revisione delle misure e/o delle allocazioni per il mese M-3, provvedendo ai conguagli di fatturazioni relativi.

Una volta effettuata la procedura di revisione sopra indicata, i valori di misura verranno comunicati e considerati definitivi.

## 9.7 CORRISPETTIVO DI SCOSTAMENTO

Nel caso in cui si verifichi uno scostamento dell'Utente in un Punto di Riconsegna su RR superiore al 10 per cento, il Trasportatore applica un corrispettivo pari 1,1 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel Punto di Riconsegna su RR in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese superiore al 10 per cento.

Per le verifiche degli scostamenti il Trasportatore utilizza il Potere Calorifico Superiore Effettivo ( $PCS_e$ )<sup>3</sup>.

Il Trasportatore consente all'Utente, che abbia generato uno scostamento, di richiedere un incremento di capacità, secondo le modalità descritte nel sottoparagrafo 5.9.1.5.

Il corrispettivo di cui sopra non è dovuto nel caso di uno scostamento in un Punto di Riconsegna su RR, conseguente alla fornitura di gas naturale a carri bombolai, relativamente alla quota di capacità effettivamente utilizzata per la fornitura alternativa, nei casi di riduzione o sospensione del servizio di trasporto o di distribuzione per:

- interventi manutentivi e potenziamenti del sistema;
- interventi sulle reti causati da opere di terzi;
- interventi sulle reti di trasporto legati a emergenze di servizio di cui al paragrafo 20.2;
- interventi sulle reti di distribuzione riconducibili ad emergenze di servizio, definite analogamente al sottoparagrafo 20.2;
- altri interventi effettuati dal Trasportatore per esigenze del sistema.

Ai fini di tale esenzione, l'Utente deve inviare al Trasportatore, anticipata via fax e/o e-mail, entro e non oltre il 5° giorno lavorativo del mese  $M + 1$ , la richiesta (in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) attestante il diritto all'esenzione per la fornitura a carri bombolai nel giorno o nei giorni interessati dallo scostamento, e contenente le seguenti informazioni:

---

<sup>3</sup> Per la definizione di  $PCS_e$  si veda il glossario.

- il Punto di Riconsegna su RR interessato dalla fornitura di gas naturale a carri bombolai;
- per tale Punto di Riconsegna su RR e per ciascuno dei giorni interessati dallo scostamento, il volume giornaliero (espresso in Sm<sup>3</sup>/g) attribuito alla fornitura alternativa;
- la tipologia dell'intervento tra quelle individuate al paragrafo precedente, nonché la data e il luogo di prestazione del servizio sostitutivo. Nel caso in cui il servizio sostitutivo sia prestato per riduzione o sospensione del servizio di distribuzione, tale documentazione viene rilasciata dall'Impresa di Distribuzione.

La richiesta di esenzione non sarà ritenuta valida dal Trasportatore qualora:

- i dati e la documentazione di cui sopra risultino incompleti e/o non corretti;
- l'Utente non rispetti i tempi, le modalità ed i mezzi per l'invio delle informazioni richieste.

**ALLEGATO 9A****REGOLE DI ALLOCAZIONE APPLICABILI AI PUNTI DI  
RICONSEGNA SU RR NON INTERCONNESSI A RETI DI  
DISTRIBUZIONE**

<b>9A.1 LE REGOLE DI ALLOCAZIONE .....</b>	<b>121</b>
<b>9A.2 PRO RATA.....</b>	<b>121</b>
<b>9A.3 SWING .....</b>	<b>121</b>
<b>9A.4 RANK .....</b>	<b>122</b>
<b>9A.5 PERCENTUALE .....</b>	<b>123</b>
<b>9A.6 VALUE .....</b>	<b>123</b>

## 9A.1 LE REGOLE DI ALLOCAZIONE

Per i Punti di Riconsegna su RR non interconnessi a reti di distribuzione o di Consegna da Produzione Locale in cui la stazione di misura è condivisa tra più Utenti, questi ultimi devono notificare al Trasportatore una regola di allocazione del Gas transitato:

- a) selezionata tra quelle di seguito riportate;
- b) definita come combinazione di quelle di seguito riportate;
- c) definita *ex-novo* da tutti gli Utenti interessati, previa approvazione da parte del Trasportatore.

Nel caso c), l'approvazione da parte del Trasportatore è subordinata alla valutazione dei tempi necessari e della possibilità di implementazione della procedura nel sistema informativo utilizzato ai fini dell'attività di allocazione.

## 9A.2 PRO RATA

Il totale misurato presso il punto di misura viene allocato ai vari Utenti in maniera proporzionale rispetto ai programmi di trasporto.

Ad esempio:

Utente	Programma	Allocazione
A	1.000	900
B	2.000	1.800
C	3.000	2.700
D	4.000	3.600
<b>Totale</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>

## 9A.3 SWING

L'allocazione viene posta pari alla prenotazione giornaliera per tutti gli Utenti eccetto che per uno; questi (*swing shipper*, o Utente compensatore) si fa carico di assorbire tutte le variazioni intervenute rispetto al programma totale comunicato.



Ad esempio:

Utente	Programma	Allocazione
A	1.000	1.000
B	2.000	2.000
C	3.000	3.000
D	4.000	3.000
<b>Totale</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>

Nell'esempio riportato l'Utente compensatore è l'Utente D.

Gli Utenti che concordino nell'applicare tale regola di allocazione devono anche fornire al Trasportatore una lista di priorità (avente un solo Utente per ogni livello) che permetta di effettuare l'allocazione anche nell'eventualità del verificarsi della situazione anomala:

*totale misurato al punto di misura < somma delle nomine di tutti gli Utenti esclusa quella dell'Utente compensatore.*

In tale caso eccezionale, si allocano i programmi dei vari Utenti seguendo la lista di priorità definita, fino ad esaurimento del volume misurato presso il punto di misura.

#### 9A.4 RANK

Nella procedura di tipo “rank” vengono allocati i programmi dei vari Utenti in base ad una lista di priorità da questi definita; tale lista può prevedere anche più Utenti per ogni livello di priorità.

Nel caso di più Utenti aventi pari grado di priorità, il Gas verrà allocato *pro-rata* rispetto ai programmi.

Infine, nella procedura di tipo “rank”, l'Utente o gli Utenti con priorità più bassa agiscono da compensatori.

Ad esempio:

Utente	Rank	Programma	Allocazione
A	1	1.000	1.000
B	2	2.000	2.000

C	3	3.000	2.571
D	3	4.000	3.429
<b>Totale</b>		<b>10.000</b>	<b>9.000</b>

Le differenze tra la procedura "rank" e la procedura "swing" sono riassunte nella seguente tabella.

	<b>Procedura "swing"</b>	<b>Procedura "rank"</b>
Ordine di priorità	Serve solo in casi eccezionali	Viene utilizzato normalmente all'interno della procedura
Numero di Utenti per ogni livello di priorità	Uno solo	Possono essere più di uno
Utente compensatore	Uno solo	Possono essere più di uno

### 9A.5 PERCENTUALE

Il Gas viene allocato proporzionalmente a delle percentuali prefissate.

Ad esempio:

<b>Utente</b>	<b>Percentuale</b>	<b>Programma</b>	<b>Allocazione</b>
A	20	1.000	1.800
B	10	2.000	900
C	30	3.000	2.700
D	40	4.000	3.600
<b>Totale</b>	<b>100</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>

### 9A.6 VALUE

Al Trasportatore devono essere forniti a fine mese, da parte dell'operatore designato per tale compito all'interno dell'accordo di allocazione firmato dagli Utenti interessati, i valori assoluti per ogni singolo Utente. Tale regola di allocazione prevede che almeno ad uno degli Utenti coinvolti (Utente

compensatore) venga allocata la differenza tra il valore misurato al punto di misura e la somma dei valori allocati agli altri Utenti.

Le regole che "profilano" i valori di cui sopra sono state dettagliate con algoritmi dipendenti dalla tipologia del mercato finale:

#### **a) Utenza industriale di tipo NDM (Punto di Riconsegna MG e NMG)**

##### **a.1) Utenza industriale di tipo A**

Per tale tipologia di utenza, vengono profilati in maniera diversa i giorni feriali ed i giorni festivi del mese.

- *Allocato Giornaliero Feriale* ( $AG_{feriale}$ ):

$$AG_{feriale} = \frac{P_{ind}^m}{GG_{mese}} \cdot 1.3$$

dove:

$P_{ind}^m$  indica il prelievo totale mensile dell'Utente industriale;

$GG_{mese}$  indica il numero di giorni del mese;

1,3 è un coefficiente moltiplicativo costante.

- *Allocato Giornaliero Festivo* ( $AG_{festivo}$ ):

$$AG_{festivo} = \frac{P_{ind}^m - (AG_{feriale} \cdot GG_{feriali})}{GG_{festivi}}$$

dove:

$GG_{festivi}$  indica il numero di giorni festivi del mese intesi come sabati, domeniche e festività nazionali

$GG_{feriali}$  indica il numero di giorni feriali del mese intesi come tutti i giorni non festivi

**a.2) Utenza industriale di tipo B**

Per le utenze industriali che non consumano durante i giorni festivi del mese, gli Utenti possono decidere di far allocare dal Trasportatore un volume nullo durante le festività, ripartendo in maniera uguale sui restanti giorni il volume totale consumato nel mese.

**a.3) Opzione chiusure programmate (valida per utenze industriali di tipo A e di tipo B)**

Nel caso in cui l'utenza industriale sia soggetta a periodi di chiusura programmata durante l'anno, gli Utenti possono decidere di far allocare dal Trasportatore un volume nullo per tutti i giorni nei quali l'impianto rimane fermo. Anche in questo caso, tale scelta deve essere sottoscritta tra tutti gli Utenti che prelevano Gas dalla stazione di misura. La comunicazione al Trasportatore delle chiusure programmate deve avvenire con almeno un mese di anticipo. Tale opzione può essere scelta sia per le utenze industriali di tipo A che per quelle di tipo B.

Nel caso in cui l'applicazione della regola di profilatura per utenze industriali di tipo A o di tipo B (con o senza l'opzione chiusure programmate) generi, anche solo per un giorno, valori di allocazione giornaliera superiori al valore misurato al punto di misura, tale valore verrà allocato interamente al valore.

**b) Utenza civile (Punto di Riconsegna su RR di tipo: DMDU, DMMUC, DMMU)**

*Allocato Giornaliero (AG):*

$$AG = \frac{P_{civ}^m}{P_{TOT}^m} \cdot P_g \quad (\text{regola pro-rata})$$

dove:

$P_{civ}^m$  indica il prelievo totale mensile dell'Utente civile;

$P_{TOT}^m$  indica il prelievo totale mensile del misuratore;

$P_g$  indica il prelievo totale giornaliero del misuratore.

**c) Utenza civile (Punto di Riconsegna NDM)**

Non essendo disponibile, in questo caso, la misura del prelievo totale giornaliero del Punto di Riconsegna su RR, non è possibile ricavare l'allocato giornaliero dell'utenza civile tramite la regola pro-rata vista prima.

La profilatura che viene applicata ai consumi è differente a seconda del periodo dell'Anno Termico considerato, dal momento che le utenze di tipo civile sono caratterizzate da una notevole differenza di consumo nel corso dell'Anno Termico, a causa dell'utilizzo di Gas per riscaldamento che è tipico del periodo compreso tra ottobre e maggio.

Il consumo giornaliero di Gas nel periodo caratterizzato dall'assenza di riscaldamento viene determinato distribuendo uniformemente il totale mensile su ciascun giorno del mese.

In presenza di uso per riscaldamento viene determinato:

- un consumo base indipendente dall'Anno Termico (calcolato come media dei consumi dei mesi di giugno e settembre dell'ultimo Anno Termico di cui sono disponibili i dati e distribuito uniformemente su tutti i giorni del mese);
- un consumo giornaliero dovuto al riscaldamento – viene calcolato dapprima il consumo mensile dovuto al riscaldamento, come differenza tra il consumo mensile complessivo e quello di base; dopodiché il consumo mensile da riscaldamento viene proporzionato giornalmente in funzione della temperatura giornaliera consuntivata (espressa in gradi giorno).

L'allocato giornaliero è quindi:

- *per i mesi da ottobre a maggio:*

$$AG = (GRAD^m \cdot \circ G^g + P_B^g) \cdot \frac{P_{civ}^m}{P_{TOT}^m}$$

- *per i mesi da giugno a settembre o in tutti i casi in cui  $P_{TOT}^m < P_B^m$  o  $\circ G^m = 0$ :*

$$AG = \frac{P_{civ}^m}{GG_{mese}}$$

dove:

$GRAD^m$  indica il Gradiente Consumi/Temperature

$^{\circ}G^g$  indica i gradi giorno del giorno  $g$ , definiti come:

$$^{\circ}G^g = 0 \quad \text{se} \quad T_g > 18^{\circ}C$$

$$^{\circ}G^g = 18 - T_g \quad \text{se} \quad T_g \leq 18^{\circ}C$$

dove:

$T_g$  è la temperatura media giornaliera relativa alle 18 regioni climatiche, ottenuta come media tra le temperature minima e massima del giorno  $g$ .

$P_B^g$  rappresenta il prelievo base del giorno  $g$

$P_B^m$  indica il consumo di base specifico di ogni mese invernale

$P_{civ}^m$  indica il prelievo totale mensile dell'Utente civile

$P_{TOT}^m$  indica il prelievo totale mensile del misuratore

$GG_{mese}$  indica il numero di giorni del mese.

Per maggiori dettagli circa il metodo di profilatura dei consumi civili NDM si rimanda all'Allegato 9B: “Profili giornalieri di consumo”.

## ALLEGATO 9B

### PROFILI GIORNALIERI DI CONSUMO

9B.1 I PROFILI GIORNALIERI DI CONSUMO .....	129
9B.2 UTENZE CIVILI .....	129
9B.3 UTENZE INDUSTRIALI CHE CONSUMANO ANCHE DURANTE I GIORNI FESTIVI DEL MESE .....	131
9B.4 UTENZE INDUSTRIALI CHE NON CONSUMANO DURANTE I GIORNI FESTIVI DEL MESE .....	132

## 9B.1 I PROFILI GIORNALIERI DI CONSUMO

Nel presente allegato viene descritta la procedura applicata dal Trasportatore per definire il prelievo giornaliero di Gas qualora per un dato Punto di Riconsegna su RR non sia disponibile il dato giornaliero ma solo quello totale mensile (apparecchiature di tipo NDM).

Il metodo adottato prevede differenti algoritmi di calcolo nel caso di utenze di tipo civile e di tipo industriale.

## 9B.2 UTENZE CIVILI

Le utenze civili sono caratterizzate da una notevole differenza di consumo nel corso dell'Anno Termico, a causa dell'utilizzo di Gas per riscaldamento che è tipico del periodo compreso tra ottobre e maggio.

In conseguenza di ciò, occorre applicare una differente profilatura dei consumi a seconda del periodo dell'anno considerato.

Per i mesi compresi tra giugno e settembre, il consumo giornaliero di Gas viene determinato distribuendo uniformemente il totale mensile su ciascun giorno del mese.

Per gli altri mesi si applica la procedura riportata di seguito.

Innanzitutto viene determinato il consumo di base ( $P_B$ ), ossia la quota del consumo totale mensile indipendente dall'effetto termico, calcolata come la media dei consumi mensili dei mesi di giugno e di settembre dell'ultimo Anno Termico di cui sono disponibili i dati.

Il consumo di base specifico di ogni mese invernale ( $P_B^m$ ) viene determinato nel modo seguente:

$$P_B^m = \frac{P_B}{30} \cdot GG_{mese}$$

dove:

$GG_{mese}$  indica il numero di giorni del mese.

Il consumo di base specifico giornaliero è quindi:



$$P_B^g = \frac{P_B^m}{GG_{mese}}$$

Il consumo mensile dovuto al riscaldamento è ottenuto come differenza del consumo totale mensile e del consumo di base specifico di ogni mese invernale:

$$P_R^m = P_{TOT}^m - P_B^m$$

Il consumo giornaliero dovuto al riscaldamento è ottenuto tramite la seguente formula:

$$P_R^g = GRAD^m \cdot {}^\circ G^g$$

con:

$$GRAD^m = \frac{P_R^m}{{}^\circ G^m} \quad (\text{Gradiente Consumi/Temperature})$$

dove:

${}^\circ G^m = \sum_m {}^\circ G^g$  indica i gradi giorno del mese  $m$ , somma dei gradi giorno dei giorni  $g$  che compongono il mese considerato.

$${}^\circ G^g = 0 \quad \text{se} \quad T_g > 18^\circ C$$

$${}^\circ G^g = 18 - T_g \quad \text{se} \quad T_g \leq 18^\circ C$$

dove:

$T_g$  è la temperatura media giornaliera relativa alle 18 regioni climatiche, ottenuta come media tra le temperature minima e massima del giorno  $g$ .

L'allocato giornaliero è quindi:

- per i mesi da ottobre a maggio:

$$AG = GRAD^m \cdot {}^\circ G^g + P_B^g$$

- per i mesi da giugno a settembre o in tutti i casi in cui  $P_{TOT}^m < P_B^m$  o  ${}^\circ G^m = 0$ :

$$AG = \frac{P_{TOT}^m}{GG_{mese}}$$

Per i Punti di Riconsegna su RR costituiti da almeno un misuratore di tipo NDM interconnessi a reti di distribuzione, il profilo di prelievo giornaliero viene ottenuto dalla procedura di riconciliazione di cui al sottoparagrafo 9.5.5.6 come somma dei profili giornalieri forniti dall'Impresa di Distribuzione o calcolati dal Trasportatore ai sensi della suddetta procedura.

### 9B.3 UTENZE INDUSTRIALI CHE CONSUMANO ANCHE DURANTE I GIORNI FESTIVI DEL MESE

Per le utenze di tipo industriale la cui produzione prosegue anche durante i giorni festivi del mese (intesi come sabati, domeniche e festività nazionali) viene utilizzata la seguente profilatura:

- *Allocato Giornaliero Feriale* ( $AG_{feriale}$ ) :

$$AG_{feriale} = \frac{P_{ind}^m}{GG_{mese}} \cdot 1.3$$

dove :

$P_{ind}^m$  indica il prelievo totale mensile dell'Utente industriale;

$GG_{mese}$  indica il numero di giorni del mese;

1,3 è un coefficiente moltiplicativo costante.

- *Allocato Giornaliero Festivo* ( $AG_{festivo}$ ) :

$$AG_{festivo} = \frac{P_{ind}^m - (AG_{feriale} \cdot GG_{feriali})}{GG_{festivi}}$$

dove:

$GG_{festivi}$  indica il numero di giorni festivi del mese intesi come sabati, domeniche e festività nazionali;

$GG_{feriali}$  indica il numero di giorni feriali del mese intesi come tutti i giorni non festivi.

Nel caso di chiusura estiva si può decidere di allocare un volume nullo per tutti i giorni nei quali l'impianto rimane fermo. Anche in questo caso, tale scelta deve

essere condivisa tra tutti gli Utenti che prelevano Gas dalla stazione di misura e previa comunicazione al Trasportatore con almeno un mese di anticipo.

#### **9B.4 UTENZE INDUSTRIALI CHE NON CONSUMANO DURANTE I GIORNI FESTIVI DEL MESE**

Per le utenze industriali che non consumano durante i giorni festivi del mese, viene allocato un volume nullo durante le festività, ripartendo in maniera uguale sui restanti giorni il volume totale consumato nel mese.

## ALLEGATO 9C

### MODALITA' DI ALLOCAZIONE GIORNALIERA SULLE RETI DI TRASPORTO AGLI UTENTI DELLE PARTITE DI GAS PRELEVATE DAI CLIENTI NON MISURATI GIORNALMENTE

9C.1 MODALITÀ DI APPLICAZIONE .....	134
-------------------------------------	-----

### 9C.1 MODALITÀ DI APPLICAZIONE

In applicazione della Delibera ARG/gas 27/10, con riferimento al processo di allocazione di cui al paragrafo 9.5.5.6, i quantitativi giornalieri di gas naturale determinati in ciascun mese per ciascun utente del servizio di distribuzione per ciascuna tipologia di prelievo (identificata dal relativo profilo standard) e per ciascun Punto di Riconsegna della RR devono soddisfare congiuntamente le seguenti condizioni:

1. la somma dei valori giornalieri relativi a tutte le tipologie di prelievo e a tutti gli utenti della distribuzione deve essere, per ciascun giorno del mese, pari al quantitativo riconsegnato presso il Punto di Riconsegna, al netto della somma dei prelievi oggetto di misura giornaliera e del gas immesso dall'Impresa di Distribuzione a proprio titolo;
2. la somma dei valori giornalieri di tutti i giorni del mese relativi a ciascuna tipologia di prelievo e a ciascun utente della distribuzione deve essere pari al quantitativo di gas mensile comunicato dall'Impresa di Distribuzione in relazione alla medesima tipologia di prelievo e utente della distribuzione;
3. i valori giornalieri di ciascun giorno del mese relativi a ciascuna tipologia di prelievo e a ciascun utente della distribuzione devono essere il più possibile prossimi ai valori giornalieri ottenuti applicando il corrispondente profilo standard al quantitativo di gas mensile comunicato dall'Impresa di Distribuzione.

Al fine di rispettare le condizioni sopra descritte, i valori giornalieri, ottenuti applicando il profilo standard al quantitativo di gas mensile comunicato dall'Impresa di Distribuzione per ciascuna tipologia di prelievo, ad eccezione, limitatamente ai mesi da ottobre ad aprile, di quelle associate all'uso tecnologico senza componente termica, e per ciascun utente della distribuzione, ai soli fini dell'allocazione giornaliera agli Utenti di cui al paragrafo 9.5.5.6, sono riproporzionati:

- a) con un coefficiente diverso per ciascun giorno comune a tutti gli utenti della distribuzione e a tutte le tipologie di prelievo e
- b) con un ulteriore coefficiente diverso per ciascuna tipologia di prelievo e comune a tutti i giorni del mese.

Quanto sopra descritto si traduce nelle seguenti relazioni:

$$\sum_i^{N_p} a_k * b_i * p_{i,k} + T_k = I_k - P_{gk} - P_{tk} \quad k = 1, \dots, N_g \quad (1)$$

$$\sum_k^{N_g} a_k * b_i * p_{i,k} + T_i = Q_i \quad i = 1, \dots, N_p \quad (2)$$

dove:

$N_p$  rappresenta il numero di tipologie di prelievo presenti al punto di riconsegna (considerando separatamente anche le tipologie di prelievo relative a diversi utenti della distribuzione) ad esclusione, limitatamente ai mesi da ottobre a aprile, di quelle associate all'uso tecnologico senza componente termica;

$N_g$  rappresenta il numero dei giorni del mese;

$a_k$  rappresenta il coefficiente di cui alla lettera a);

$b_i$  rappresenta il coefficiente di cui alla lettera b);

$p_{i,k}$  rappresenta il valore nel giorno  $k$  ottenuto applicando il profilo *standard* al quantitativo di gas mensile comunicato dall'impresa di distribuzione per la tipologia di prelievo  $i$ , ovvero:

$$p_{i,k} = Q_i * \frac{v_{\%i,k}}{\sum_k v_{\%i,k}} \quad k = 1, \dots, N_g$$

dove  $v_{\%i,k}$  è il valore percentuale della curva standard del giorno  $k$  per la tipologia di prelievo/utente  $i$ ;

$I_k$  rappresenta il valore misurato presso il punto di riconsegna della rete regionale di trasporto del giorno  $k$  al netto del gas immesso dall'impresa di distribuzione a proprio titolo;

$P_{gk}$  rappresenta la somma, nel giorno  $k$ , dei prelievi presso i punto di riconsegna della rete di distribuzione oggetto di misura giornaliera, come comunicati dall'impresa di distribuzione;

$P_{tk}$  rappresenta, limitatamente ai mesi da ottobre a aprile, la somma, nel giorno  $k$ , delle attribuzioni giornaliere di ciascun prelievo della rete di distribuzione con profilo di prelievo associato all'uso tecnologico senza componente termica; nei restanti mesi tale termine è posto pari a 0;

$Q_i$  rappresenta il quantitativo mensile di prelievo per la tipologia di prelievo/utente del servizio di distribuzione  $i$ ;

$a_k * b_i * p_{i,k}$  rappresenta il valore nel giorno  $k$  del quantitativo allocato al “city gate” corrispondente alla tipologia di prelievo/utente del servizio di distribuzione  $i$ ;

$T_k$  e  $T_i$  rappresentano gli scarti delle relazioni (1) e (2) di cui al comma 2.4 della delibera ARG/gas 27/10.

Il sistema di equazioni sopra descritto è risolto con il seguente procedimento iterativo:

i) sono posti inizialmente pari a 1 i coefficienti  $a_k$  e  $b_i$ , al fine di rispettare il vincolo di cui al precedente punto 2;

ii) si verifica il rispetto della condizione che la somma del valore assoluto degli scarti delle relazioni (1) e (2)  $\left( \sum_k |T_k| + \sum_i |T_i| \right)$  ottenuti con i coefficienti  $a_k$  e  $b_i$

correnti sia inferiore ad  $N_g$ ; se la condizione è soddisfatta il processo passa al punto iv), altrimenti la procedura prosegue al punto iii);

iii) sono determinati nuovi valori dei coefficienti giornalieri  $a_k$  e  $b_i$  con le seguenti formule:

$$a_k := a_k * \left( \frac{I_k - P_{gk} - P_{tk}}{\sum_i a_k * b_i * p_{ik}} \right) \quad k = 1, \dots, N_g$$

$$b_i := b_i * \left( \frac{Q_i}{\sum_k a_k * b_i * p_{ik}} \right) \quad i = 1, \dots, N_p$$

e la procedura riprende dal punto ii);

iv) il processo termina con il calcolo dei quantitativi allocati per ciascuna tipologia di prelievo e per ciascun utente della distribuzione pari, in ciascun giorno a  $a_k * b_i * p_{ik}$  con i valori dei coefficienti  $a_k$  e  $b_i$  determinati secondo il precedente punto iii).



## MISURA DEL GAS

<b>10.1</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>139</b>
<b>10.2</b>	<b>DEFINIZIONE E PROPRIETÀ DELLE STAZIONI DI MISURA .....</b>	<b>140</b>
<b>10.3</b>	<b>PRINCIPI GENERALI SULLA MISURA DEL GAS .....</b>	<b>140</b>
<b>10.4</b>	<b>GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE STAZIONI DI MISURA .....</b>	<b>141</b>
<b>10.5</b>	<b>IMPIANTI DI MISURA AUTOMATIZZATI E TRADIZIONALI.....</b>	<b>141</b>
10.5.1.1	<i>Dispositivi per la determinazione della misura .....</i>	<i>142</i>
<b>10.6</b>	<b>RUOLI, DIRITTI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI.....</b>	<b>143</b>
<b>10.6.1</b>	<b>Responsabilità e diritti dell'Utente .....</b>	<b>143</b>
<b>10.6.2</b>	<b>Responsabilità e diritti del Trasportatore .....</b>	<b>144</b>
<b>10.6.3</b>	<b>Attività svolte dal Trasportatore .....</b>	<b>145</b>
10.6.3.1	<i>Redazione dei verbali di constatazione/verifica e di intervento.....</i>	<i>145</i>
10.6.3.2	<i>Aggiornamento dei parametri per la misura .....</i>	<i>146</i>
10.6.3.3	<i>Definizione dei parametri e dei dati di misura nei casi di anomalie, malfunzionamenti, guasti .....</i>	<i>147</i>
10.6.3.4	<i>Adeguamento del corrispettivo fisso in tariffa nel caso di prolungata avaria degli strumenti di misura. ....</i>	<i>147</i>
10.6.3.5	<i>Emissione del verbale di misura .....</i>	<i>147</i>
10.6.3.6	<i>Controlli e verifiche .....</i>	<i>148</i>
10.6.3.7	<i>Supero di fondo scala .....</i>	<i>148</i>
<b>10.7</b>	<b>DISPOSIZIONI TECNICHE.....</b>	<b>149</b>
<b>10.8</b>	<b>RICHIEDA DI VERIFICA DA PARTE DELL'UTENTE .....</b>	<b>149</b>

## 10.1 PREMESSA

Il presente capitolo tratta il tema delle misure in immissione ed in prelievo dalla rete gestita dal Trasportatore, che hanno valenza ai fini delle transazioni commerciali e sono effettuate presso stazioni di misura contrattualmente definite. Tali transazioni non si limitano a quelle tra il Trasportatore e l'Utente ma comprendono anche quelle esistenti tra l'Utente e i suoi fornitori/clienti. Il Gas Naturale transitante sulla rete dei metanodotti operati dal Trasportatore viene misurato all'atto dell'immissione, del prelievo ed in alcuni punti significativi della rete stessa: queste ultime misure non sono trattate in questa sede, in quanto effettuate presso impianti di proprietà del Trasportatore, ai soli fini di monitorare il trasporto del Gas, senza alcuna rilevanza nel rapporto contrattuale Trasportatore – Utenti.

Nell'ambito del rapporto commerciale tra il Trasportatore e l'Utente, i dati di misura sono utilizzati per:

- l'esecuzione dei bilanci energetici di consegna e riconsegna;
- la fatturazione del corrispettivo variabile di trasporto CV e del corrispettivo integrativo CV<sup>P</sup>;
- la fatturazione degli eventuali corrispettivi di scostamento;
- la determinazione dell'energia immessa dai Punti di Consegna da Produzione Locale;
- la gestione del trasporto (per alcuni impianti).

Da quanto sopra consegue che:

- le metodologie di misura adottate e l'accuratezza dei dati di misura rilevati sono fondamentali per il corretto esercizio (sia commerciale che fisico) della rete di trasporto;
- il Trasportatore è una delle parti coinvolte nel processo di misura del Gas ed ha pertanto diritto di accesso alla stazione di misura - anche quando essa non sia di proprietà del Trasportatore stesso - per lo svolgimento, in contraddittorio<sup>1</sup> con le altre parti interessate, delle attività di misura.

Con l'adesione al Codice di Rete, il Trasportatore e l'Utente riconoscono espressamente tali principi e si impegnano a rispettarli.

---

<sup>1</sup> Ai fini di quanto sopra per contraddittorio si intende l'effettuazione delle attività soggette a constatazione e controllo delle parti interessate.

## 10.2 DEFINIZIONE E PROPRIETÀ DELLE STAZIONI DI MISURA

Per "stazione di misura" s'intende l'insieme delle apparecchiature e dei manufatti atti ad espletare tutte le attività riguardanti la - o connesse alla - misura del Gas. Essa comprende tutti gli equipaggiamenti necessari per lo svolgimento delle suddette attività, installati tra le valvole di ingresso ed uscita dalla stazione (esse incluse) compresi quelli della eventuale stazione di regolazione della pressione, se posta a valle del punto di consegna ma a monte del sistema di misura. Comprende inoltre tutte le strutture nelle quali i suddetti equipaggiamenti sono allocati.

Le stazioni di misura del Gas in immissione ed in prelievo dalla rete dei metanodotti operata dal Trasportatore sono generalmente di proprietà:

- del Trasportatore, per quanto concerne le stazioni di misura del Gas in entrata o in uscita dalla propria rete in corrispondenza dell'interconnessione con reti di altri operatori;
- del produttore o dell'operatore della centrale di raccolta, per quanto concerne la misura del Gas immesso in rete da giacimenti nazionali;
- dell'Impresa di Stoccaggio, per quanto concerne la misura del Gas immesso o prelevato da campi di stoccaggio;
- dell'Operatore Allacciato, per quanto concerne la misura presso un Punto di Riconsegna su RR in uscita dalla rete.

## 10.3 PRINCIPI GENERALI SULLA MISURA DEL GAS

In considerazione di quanto esposto al paragrafo precedente in relazione all'esistenza di più transazioni commerciali su un unico punto di misura, per evitare duplicazioni di impianti, ed eventuali discrepanze nei dati di misura per una stessa quantità di Gas, si assume che le stazioni di misura esistenti fanno testo ai fini sia del rapporto commerciale tra Trasportatore ed Utente, sia del rapporto tra Utente e Operatore Allacciato. Pertanto, il risultato delle operazioni di misura ha rilevanza - anche fiscale - per le transazioni di cui sopra.

Ulteriori principi, necessari al corretto svolgimento dell'attività di misura svolta dal Trasportatore, possono così essere sintetizzati:

- a) La misura del Gas è espressa in volume e/o energia.  
L'unità di misura dei volumi è il m<sup>3</sup> alle condizioni di riferimento (chiamate anche condizioni base o standard) di 15 °C e di 1,01325 bar.  
La quantità in energia è ottenuta moltiplicando i volumi di Gas per il Potere Calorifico Superiore (PCS) del Gas. La determinazione della composizione del Gas e dei relativi parametri chimico-fisici viene

effettuata dal Trasportatore secondo quanto indicato nel capitolo: "Qualità del Gas".

- b) Il Codice di Rete fa riferimento alle norme legislative, tecniche e metrologiche nazionali di più recente emissione. La tempistica di adozione di nuove norme sarà quella eventualmente prevista dalle norme stesse. In mancanza di indicazioni specifiche, le nuove norme saranno adottate nei tempi e nei modi concordati dalle Parti interessate.
- c) Le tecniche utilizzate per la misura delle portate e dei volumi di Gas nelle stazioni di misura sono la misura volumetrica tramite contatori e la misura venturimetrica tramite diaframma tarato.
- d) Ogni stazione di misura in uscita dalla rete o di interconnessione con l'Impresa Maggiore viene identificata con un codice numerico che la individua univocamente, definito "codice REMI".
- e) Le stazioni di misura presso Punti di consegna dai campi di produzione, pur utilizzando di norma le stesse tecnologie degli impianti di riconsegna (REMI) vengono progettate, costruite e gestite secondo procedure specifiche che tengono conto della loro particolarità; il Trasportatore si limita alla verifica e controllo delle tarature ma non interviene nell'approvazione di tali impianti in quanto sono sottoposti ad approvazione, verifiche e controlli stabiliti dalla legge mineraria dell'organo di vigilanza (UNMIG) competente.

#### **10.4 GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE STAZIONI DI MISURA**

In deroga al principio generale di cui al paragrafo 10.6 circa la responsabilità della costruzione, gestione e manutenzione della stazione di misura da parte del proprietario, vi è la possibilità che quest'ultimo affidi la gestione e la manutenzione a terzi, purché tali soggetti si impegnino, nei confronti del Trasportatore, al rispetto delle disposizioni citate nel presente documento.

Nel caso in cui la richiesta di assumere la gestione e manutenzione di una stazione sia rivolta al Trasportatore, quest'ultimo ne valuterà la possibilità previo accordo con il proprietario circa i termini e le condizioni per la prestazione di tale servizio.

#### **10.5 IMPIANTI DI MISURA AUTOMATIZZATI E TRADIZIONALI**

Gli impianti per la misurazione del Gas transitato in uscita possono essere classificati in:

- a) DMDU (Daily Metered Daily Updated): apparecchiature che forniscono in telelettura i valori di consumo giornaliero; sono misuratori dotati di flow computer in telelettura (è presente una scheda modem ed il collegamento alla linea telefonica);
- b) DMMUC (Daily Metered Monthly Updated Computer): misuratori che forniscono i valori di consumo giornaliero e l'aggregato mensile attraverso un flow computer;
- c) DMMU (Daily Metered Monthly Updated): apparecchiature che forniscono i valori di consumo giornaliero e l'aggregato mensile, ricavabili però solo mediante planimetrazione del diagramma fornito dallo strumento; tali sistemi prevedono strumenti di tipo grafico (triplex) senza flow computer;
- d) NDM (Non Daily Metered): apparecchiature che forniscono unicamente il dato di consumo mensile; sono misuratori volumetrici senza flow computer provvisti o meno di registratore grafico di pressione e temperatura (manotermografo).

Le apparecchiature di tipo DMDU forniscono misure MG; i misuratori appartenenti ai punti b), c), d) rendono invece disponibili misure di tipo NMG.

L'installazione di strumentazione di riserva e controllo consente di determinare le quantità di Gas transitate quando viene a mancare la disponibilità del sistema di misura principale.

#### *10.5.1.1 Dispositivi per la determinazione della misura*

Le apparecchiature utilizzate per la determinazione dei quantitativi di Gas transitati negli impianti automatizzati, oltre agli elementi primari (contatore o linea venturimetrica, a seconda della tecnica di misura utilizzata nell'impianto), possono essere genericamente individuate in:

- a) flow computer – dispositivo elettronico di acquisizione ed elaborazione dati;
- b) trasmettitori di pressione e temperatura, associati al flow computer per la misura effettuata con contatori;
- c) trasmettitori di pressione, pressione differenziale e temperatura, associati al flow computer per la misura con linea venturimetrica.

Nel caso di impianti di misura tradizionali, i dati di pressione, pressione differenziale e temperatura vengono rilevati dai diagrammi forniti da appositi registratori.

## 10.6 RUOLI, DIRITTI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI

Il presente paragrafo descrive ruoli, responsabilità e diritti delle parti coinvolte nelle attività relative alla misura del Gas. Il Trasportatore e l'Utente, con l'adesione al Codice di Rete, riconoscono espressamente ed accettano tali ruoli, diritti e responsabilità e si impegnano al loro rispetto.

In particolare, il Trasportatore e l'Utente riconoscono che il proprietario della stazione di misura è responsabile della sua costruzione, gestione e manutenzione in osservanza delle norme previste in materia dalle competenti autorità ed in conformità ai metodi ed alle procedure stabilite nel presente documento. La costruzione e le eventuali modifiche impiantistiche alla stazione di misura sono a cura del proprietario e, nel caso di impianti non di proprietà del Trasportatore, devono essere preventivamente concordate col Trasportatore con specifico riferimento al dimensionamento delle portate ed alla pressione di alimentazione. In ogni caso sono a carico del proprietario della stazione di misura gli oneri e le spese relativi agli adempimenti di metrologia legale.

### 10.6.1 Responsabilità e diritti dell'Utente

L'Utente è tenuto:

- a) ad assicurare nei confronti del Trasportatore la puntuale ed affidabile generazione del dato primario di misura da parte del proprietario dell'impianto, nonché il rispetto - in sede di effettuazione delle operazioni di misura (sia negli impianti nuovi che negli impianti esistenti) e di progettazione e costruzione di nuovi impianti - delle disposizioni tecniche e delle procedure emesse dal Trasportatore, corrispondenti alla buona tecnica o richieste dalla legislazione vigente;
- b) a garantire che - in caso di utilizzo di norme, procedure e linee guida diverse da quelle emesse dal Trasportatore - siano adottate (previa accettazione da parte del Trasportatore) norme, procedure e linee guida in grado di assicurare, per i medesimi scopi, livelli equivalenti o superiori di qualità ed affidabilità dei dati di misura.
- c) a comunicare al proprietario dell'impianto di misura il diritto del Trasportatore di partecipare alle attività di misura in contraddittorio per l'esercizio delle attività di propria competenza;
- d) ad assicurare il completo e libero accesso al Trasportatore all'impianto di misura, per le attività di propria competenza. Qualora non sia consentito al Trasportatore di usufruire di tale diritto, il Trasportatore comunicherà immediatamente all'Utente interessato l'esistenza di tale impedimento e non assumerà alcuna responsabilità in relazione alla veridicità ed all'accuratezza dei dati di misura rilevati presso l'impianto, e riservandosi di utilizzare - per l'esecuzione delle attività di cui ai punti a), b), c) d) ed e) del precedente paragrafo 10.1 – il migliore dato sostitutivo disponibile, secondo quanto indicato al sottoparagrafo 10.6.3.3;

- e) ad assicurare nei confronti del Trasportatore il rispetto degli impegni contrattualmente assunti nei propri confronti da parte del proprietario dell'impianto di misura in relazione all'esercizio ed alla manutenzione dello stesso;
- f) a dare tempestiva comunicazione al Trasportatore nei casi in cui:
  - il proprietario della stazione di misura affidi a terzi la responsabilità circa la gestione e la manutenzione della stessa: ciò al fine di garantire continuità di adempimento dei relativi aspetti procedurali;
  - il proprietario dell'impianto proponga modifiche da apportarsi all'impianto. Tali modifiche dovranno infatti essere preventivamente concordate tra le parti coinvolte nella misura, accettate da ciascuna di esse per quanto di competenza, e realizzate a cura e carico del proprietario: qualora le modifiche all'impianto vengano proposte dal Trasportatore in relazione a proprie esigenze operative, le parti potranno definire un diverso accordo di ripartizione dei costi di realizzazione delle stesse;
- g) a richiedere al proprietario della cabina il rapido ripristino delle funzionalità della stessa nel caso di guasto;
- h) ad indicare tempestivamente al Trasportatore qualsiasi caso di guasto o malfunzionamento degli impianti di misura.

Qualora uno degli obblighi sopra elencati non venisse adempiuto da parte dell'Utente, il Trasportatore comunicherà tale situazione all'Utente e non assumerà alcuna responsabilità in relazione all'accuratezza del dato di misura prelevato presso l'impianto. Inoltre, qualora il prolungato malfunzionamento dell'impianto di misura abbia provocato ritardi o disservizi nella gestione del sistema di trasporto, le cui conseguenze abbiano interessato anche altri Utenti del sistema stesso, il Trasportatore si riserva di addebitare all'Utente tutti i costi e gli oneri sostenuti in dipendenza di tale situazione.

L'Utente, in quanto parte coinvolta nelle transazioni commerciali aventi luogo presso l'impianto, ha diritto di presenziare - previa formale richiesta indirizzata al Trasportatore e in accordo con lo stesso per la determinazione delle modalità operative - in contraddittorio con le altre parti interessate, a tutte le operazioni svolte presso l'impianto stesso aventi impatto sui dati di misura rilevati. Le modalità operative dell'esercizio di tale diritto dovranno essere concordate con il Trasportatore.

### **10.6.2 Responsabilità e diritti del Trasportatore**

Il Trasportatore è tenuto:

- a) a raccogliere i dati di misura, tramite telelettura o rilevazione diretta del dato;



- b) a verificare i dati di misura, per assicurarsi della loro utilizzabilità ai fini delle attività di cui ai punti a), b), c) d) ed e) del precedente paragrafo 10.1;
- c) a trasmettere i dati di misura alle parti interessate;
- d) a provvedere alla corretta archiviazione informatica e/o cartacea dei dati di misura raccolti, nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti normative fiscali ed amministrative.

Il Trasportatore, in quanto parte coinvolta nelle transazioni commerciali aventi luogo presso l'impianto, ha diritto di presenziare, in contraddittorio con le altre parti interessate, a tutte le operazioni svolte presso l'impianto stesso aventi impatto sui dati di misura rilevati.

### **10.6.3 Attività svolte dal Trasportatore**

Le attività relative alla misura del Gas si attivano dal momento immediatamente successivo alla sottoscrizione del servizio di trasporto e riguardano le fasi di:

- a) supporto e verifica circa la congruenza impiantistica e la correttezza del processo di misura;
- b) raccolta, elaborazione e validazione dei dati misurati;
- c) gestione dei dati di misura.

Queste attività comportano:

- a) la redazione dei verbali di constatazione e verifica;
- b) la redazione dei verbali di intervento;
- c) l'aggiornamento dei parametri per la misura;
- d) la definizione dei parametri e dei dati di misura nei casi di anomalie, malfunzionamenti o guasti;
- e) l'emissione del verbale di misura;
- f) controlli e verifiche.

Le attività sopra elencate vengono svolte in accordo alle disposizioni legislative vigenti in materia.

#### **10.6.3.1 Redazione dei verbali di constatazione/verifica e di intervento**

Si tratta di rapporti che vengono predisposti dalle parti interessate ogni qualvolta si verifichi una modifica nelle modalità di esecuzione della misura: gli stessi riportano dati, informazioni, accordi, risultati dei controlli che sono fondamentali per la misura fiscale.



I rapporti in oggetto si possono classificare in:

- a) verbali di constatazione e verifica;
- b) verbali di intervento.

I verbali di cui al punto a) vengono redatti all'entrata in esercizio di una nuova stazione di misura, e nel caso di modifiche sostanziali alle stazioni esistenti; questi rapporti servono per fornire un quadro dettagliato circa l'assetto tecnico della stazione di misura e delle apparecchiature in essa installate.

Quelli di cui al punto b) vengono redatti quando esiste già il verbale di constatazione e verifica della stazione di misura, nei casi seguenti:

- variazione nella strumentazione elettronica dei parametri di qualità che influenzano la misura delle quantità;
- variazione stagionale della configurazione impiantistica per la misura;
- sostituzione del diaframma venturimetrico;
- sostituzione di uno strumento di misura con altro dello stesso tipo, marca e caratteristiche;
- variazione della pressione di misura;
- anomalie nel funzionamento della strumentazione di misura del Gas;
- controlli e verifiche sul funzionamento dell'impianto e delle apparecchiature in esso installate;
- altre attività che comportano una modifica nelle modalità di determinazione dei quantitativi.

#### *10.6.3.2 Aggiornamento dei parametri per la misura*

L'aggiornamento di parametri quali il diametro di un diaframma, il fondo scala di un trasmettitore, la massa volumica del Gas, deve rispettare criteri e modalità fissate dalla metrologia legale.

Nel caso di misure automatizzate, l'aggiornamento dei dati inseriti nel flow computer della stazione di misura ubicata presso il Punto di Riconsegna deve essere eseguito dal proprietario dell'impianto stesso, in ottemperanza alle norme di metrologia legale e alla presenza del Trasportatore. Fermo restando l'onere a carico del proprietario, questi può delegare al Trasportatore l'espletamento dell'operazione di aggiornamento.

Sia per le misure automatizzate che per quelle tradizionali, l'aggiornamento dei dati contenuti nel sistema informativo viene eseguito dal Trasportatore: in entrambi i casi il Trasportatore utilizza i parametri specifici desunti sia dai verbali di constatazione e verifica che da quelli di intervento a tale scopo appositamente redatti.

### *10.6.3.3 Definizione dei parametri e dei dati di misura nei casi di anomalie, malfunzionamenti, guasti*

Tale attività, svolta dal Trasportatore, può rendersi necessaria in casi particolari, ovvero non catalogati all'interno di norme e procedure in vigore, e nei casi di strumentazioni metrologicamente non omologate.

I dati vengono raccolti sull'impianto e sottoposti a parere tecnico delle competenti unità del Trasportatore, con successiva formalizzazione della soluzione ritenuta più idonea.

Una volta definita la soluzione idonea, il Trasportatore provvede ad inserire i nuovi parametri e i dati di misura corretti nel sistema informativo per il loro utilizzo.

Nel caso particolare di dati non disponibili giornalieri e/o mensili, il Trasportatore provvederà a determinare il volume non rilevato:

- sulla base del dato mensile dell'anno precedente, qualora il dato mensile non sia disponibile e non sia possibile recuperarlo con strumentazione alternativa;
- come differenza tra il volume mensile e la somma dei volumi giornalieri rilevati.

Infine, provvederà a profilare su base giornaliera il consumo relativo ai giorni di indisponibilità del dato secondo le procedure in uso e indicate nell'Allegato 9B.

### *10.6.3.4 Adeguamento del corrispettivo fisso in tariffa nel caso di prolungata avaria degli strumenti di misura.*

Qualora le apparecchiature della stazione di misura non siano di proprietà del Trasportatore, trascorsi 30 giorni lavorativi dalla data di accertamento dell'avaria senza che sia stato ripristinato il corretto funzionamento degli strumenti di misura, il Trasportatore a partire dal primo giorno del mese in cui scade il termine per il ripristino e fino al termine del mese di avvenuto ripristino della piena funzionalità dell'impianto, provvederà all'adeguamento del corrispettivo fisso in tariffa classificando l'impianto di misura in avaria al livello corrispondente al corrispettivo più alto (Livello 1).

### *10.6.3.5 Emissione del verbale di misura*

Si tratta del documento che riassume le quantità transitate nel mese, con dettaglio giornaliero qualora l'impianto sia adeguatamente predisposto: il verbale

di misura riporta anche i dati medi di qualità del Gas riconsegnato nel corso del mese.

I quantitativi riportati sono riferiti al mese che va dalle ore 6 del primo giorno alle ore 6 del primo giorno del mese successivo. L'ora di riferimento è sempre l'ora solare, pertanto l'adeguamento all'ora legale non è contemplato.

Il Trasportatore inserisce nel proprio sistema informativo – giornalmente nel caso di impianti dotati di telelettura (DMDU) o mensilmente per gli impianti non teleletti (DMMU, DMMUC, NDM) - i dati primari di misura e valida i risultati ottenuti.

Il verbale in oggetto viene successivamente inoltrato all'Utente ed all'Operatore Allacciato.

In caso di constatazione di un errore, il Trasportatore provvede al ricalcolo, riemissione e rinvio del nuovo verbale di misura.

#### *10.6.3.6 Controlli e verifiche*

Il Trasportatore esegue inoltre, nell'interesse di una migliore correttezza della misura, una serie di controlli e verifiche per accertare:

- a) il corretto funzionamento delle stazioni di misura e delle apparecchiature in esse installate;
- b) l'affidabilità dei dati di misura.

I controlli e le verifiche in oggetto si possono riassumere in:

- a) verifica dell'impianto qualora si riscontrino casi anomali relativi ai quantitativi di Gas rilevati;
- b) controllo degli impianti di misura automatizzata attraverso:
  - il confronto tra la misura automatizzata e la misura tradizionale di riserva nel corso di un lasso di tempo prestabilito;
  - il confronto tra i risultati ottenuti attraverso un sistema di misura automatizzata portatile installato dal Trasportatore e quelli forniti dal sistema di misura installato nella cabina;
- c) controllo circa la funzionalità delle apparecchiature della stazione.

Oltre a quelli indicati, è possibile concordare ulteriori controlli e verifiche.

#### *10.6.3.7 Supero di fondo scala*

Qualora presso un impianto di misura di tipo venturimetrico venga rilevato un supero di fondo scala, e non sia possibile determinare per altra via il quantitativo

di Gas effettivamente transitato, il quantitativo misurato verrà assunto pari al valore del fondo scala maggiorato del 30%.

## 10.7 DISPOSIZIONI TECNICHE

Le norme di progettazione dimensionale, funzionale e di resistenza di un impianto di ricezione, prima riduzione e misura del Gas Naturale predisposte dal Trasportatore sono conformi ai principi contenuti nella normativa tecnica e legislativa vigente, sia nazionale che internazionale, ed in base all'esperienza del Trasportatore nel trasporto di Gas Naturale: relativamente ad aspetti quali i criteri di sicurezza, progettazione, costruzione e manutenzione degli strumenti di misura deve in ogni caso essere rispettato quanto previsto dalla legislazione vigente.

Per consentire la disponibilità giornaliera dei dati di misura e una migliore precisione ed affidabilità nella loro rilevazione e trasmissione, il Trasportatore richiede che le stazioni di nuova realizzazione siano:

- realizzate con apparati di misura automatizzata provvisti di idoneo apparato per la teletrasmissione dei dati (modem per collegamento a rete telefonica fissa (PSTN) o mobile (GSM));
- provviste di collegamento telefonico prescelto.

I dati devono, inoltre, essere leggibili ed acquisibili sul posto mediante collegamento con un PC portatile; a tal fine gli apparati di teletrasmissione dovranno essere:

- posizionati in area non pericolosa, in accordo con le norme vigenti in materia;
- dotati di apposito connettore;
- alimentati da una fornitura di energia elettrica presente in cabina o, in alternativa, da una fonte fotovoltaica.

Nella progettazione e costruzione dell'impianto di misura l'Utente, l'Operatore Allacciato ed il Trasportatore potranno valutare congiuntamente eventuali variazioni ai criteri esposti che meglio possano soddisfare le esigenze impiantistiche e commerciali.

## 10.8 RICHIESTA DI VERIFICA DA PARTE DELL'UTENTE

L'Utente può richiedere al Trasportatore una verifica dei dati in oggetto. Nella richiesta devono essere indicati:

- il codice REMI dell'impianto interessato;
- il dato da verificare e il periodo di riferimento;
- altri elementi tecnici a supporto della richiesta.

Il Trasportatore, sulla base degli elementi sopra riportati e/o di altri elementi che si rendesse necessario richiedere, effettua, qualora ciò rientri nelle responsabilità di cui al presente capitolo, le verifiche e le valutazioni del caso nei tempi tecnici strettamente necessari per l'esecuzione di tali attività.

Non appena disponibili, i risultati delle verifiche in oggetto vengono comunicati al richiedente.

I costi per la verifica in oggetto verranno addebitati al richiedente, fatto salvo il caso in cui l'errore riscontrato sia dovuto esclusivamente al processo di rilevazione del dato.

## QUALITÀ DEL GAS

<b>11.1. LA QUALITÀ DEL GAS .....</b>	<b>152</b>
<b>11.2. I PARAMETRI DI QUALITÀ DEL GAS.....</b>	<b>152</b>
<i>11.2.1 I parametri per il calcolo dell'energia (componenti del PCS) .....</i>	<i>152</i>
<i>11.2.2 I parametri di controllo della qualità .....</i>	<i>153</i>
<i>11.2.3 La Specifica di Qualità .....</i>	<i>153</i>
<i>11.2.4 La gestione del Gas fuori specifica .....</i>	<i>154</i>
<b>11.3. LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL'ENERGIA</b>	
<b>154</b>	
<i>11.3.1 Metodologie di determinazione dei parametri per il calcolo dell'energia</i>	
<i>154</i>	
<i>11.3.2 Punti di immissione.....</i>	<i>155</i>
<i>11.3.3 Punti di Riconsegna .....</i>	<i>155</i>
<b>11.4. LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ</b>	
<b>157</b>	
<b>11.5. LA VALIDAZIONE DEI DATI DI QUALITÀ' .....</b>	<b>158</b>
<i>11.5.1 Valori operativi e fiscali.....</i>	<i>158</i>
<i>11.5.2 Richiesta di verifica da parte dell'Utente.....</i>	<i>159</i>
<i>11.5.3 Informazioni pubblicate e verbale di misura .....</i>	<i>159</i>

### 11.1. LA QUALITA' DEL GAS

Al fine di garantire la possibilità di interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi di trasporto, il Gas transitante nella rete di trasporto operata dal Trasportatore deve essere oggetto di una specifica di qualità che indichi i valori massimi e minimi consentiti per i parametri rappresentativi della qualità del Gas, così come successivamente indicati.

Il rispetto di tale specifica di qualità da parte degli Utenti costituisce condizione necessaria per l'immissione del Gas nella rete di trasporto. La specifica di qualità è unica per tutte le reti di metanodotti delle Imprese di Trasporto, garantendo in questo modo l'intercambiabilità del Gas transitante. Infatti la rete di trasporto è un sistema unico, ad elevato grado di magliatura, in cui il Gas proveniente dalle varie fonti si miscela prima di essere riconsegnato. Inoltre, poiché il Gas immesso in rete non subisce processi di trasformazione chimica all'interno della stessa, il rispetto della specifica di qualità ai punti di immissione garantisce anche il rispetto della stessa in corrispondenza dei Punti di Riconsegna.

Questo consente inoltre di effettuare la misura dei parametri il cui controllo è garanzia di sicurezza del sistema di trasporto (quale ad esempio il contenuto di zolfo e di solfuro di idrogeno, il Punto di Rugiada e il Punto di Rugiada degli idrocarburi) ai soli punti di immissione e di estendere a tutti i punti della rete le misure limitatamente ai parametri funzionali alla determinazione del contenuto energetico e delle caratteristiche di combustione (Potere Calorifico Superiore ed Indice di Wobbe).

Si evidenzia che per l'odorizzazione del Gas Naturale si applica la normativa vigente.

### 11.2. I PARAMETRI DI QUALITA' DEL GAS

I parametri che caratterizzano la qualità del Gas possono essere suddivisi tra i parametri chimico-fisici necessari al calcolo dell'energia (Potere Calorifico Superiore) e di controllo della qualità del Gas.

#### ***11.2.1 I parametri per il calcolo dell'energia (componenti del PCS)***

Il parametro chimico-fisico fondamentale per il calcolo dell'energia è il Potere

Calorifico Superiore (PCS), determinato, nel rispetto della norma ISO 6976, sulla base della composizione chimica del Gas Naturale, prendendo in considerazione almeno i seguenti elementi:

- Metano –  $C_1$
- Etano –  $C_2$
- Propano –  $C_3$
- IsoButano –  $iC_4$
- NormalButano –  $nC_4$
- IsoPentano –  $iC_5$
- NormalPentano –  $nC_5$
- Esani e superiori –  $C_6^+$
- Azoto –  $N_2$
- Anidride Carbonica –  $CO_2$

#### **11.2.2 I parametri di controllo della qualità**

I parametri di controllo della qualità del Gas, a garanzia della sicurezza del sistema di trasporto, nonché dell'intercambiabilità e della trasportabilità del Gas Naturale, sono i seguenti:

- Potere Calorifico Superiore
- Densità relativa
- Indice di Wobbe
- Anidride Carbonica –  $CO_2$
- Ossigeno –  $O_2$
- Solfuro di idrogeno –  $H_2S$
- Zolfo da mercaptani –  $-S_{RSH}$
- Zolfo totale –  $S_{tot}$
- Punto di rugiada acqua
- Punto di rugiada idrocarburi.

#### **11.2.3 La Specifica di Qualità**

Le caratteristiche chimico-fisiche del Gas Naturale immesso nella rete di metanodotti operata dal Trasportatore, al fine di garantire l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi gas quali gli impianti di produzione, trasporto, distribuzione, stoccaggio e GNL, devono rispettare i valori definiti nell'Allegato 11A "Specifica tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel Gas Naturale".



#### **11.2.4 La gestione del Gas fuori specifica**

Come precedentemente indicato, il rispetto della Specifica di Qualità di cui al presente documento rappresenta la condizione necessaria per:

- a) garantire la possibilità di interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporto;
- b) garantire l'integrità e la sicurezza delle reti di trasporto;
- c) consentire l'utilizzo del Gas da parte del Cliente Finale.

Ai casi di mancato rispetto della Specifica di Qualità saranno applicate le disposizioni previste al sottoparagrafo 18.1 del Capitolo “Responsabilità delle Parti”.

### **11.3. LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL'ENERGIA**

La rilevazione delle componenti del PCS elencate nella Specifica di Qualità avviene attualmente tramite impianti a tale scopo predisposti, costituiti dall'insieme delle apparecchiature di misura qualitativa e dei servizi accessori necessari al funzionamento delle stesse.

#### **11.3.1 Metodologie di determinazione dei parametri per il calcolo dell'energia**

La determinazione dei parametri “energetici” è effettuata in tutti i Punti di consegna al Trasportatore e di Riconsegna, in modo continuo o discontinuo, con le modalità di seguito indicate.

Occorre distinguere tra le rilevazioni in continuo, effettuate mediante gascromatografi da processo a funzionamento automatico, di proprietà o di terzi, e la determinazione discontinua, che consiste nell'analisi gascromatografica di laboratorio di un campione di Gas che viene prelevato “in campo” (campionamento). L'analisi gascromatografica viene condotta in laboratori

accreditati SINAL o SIT e viene eseguita a fronte di un campionamento effettuato tramite una delle seguenti modalità:

- istantaneo, consistente in un solo prelievo di Gas di breve durata;
- incrementale, attraverso l'utilizzo di un campionatore automatico.

### **11.3.2 Punti di immissione**

I punti di immissione delle reti gestite dal Trasportatore sono i seguenti:

- a) campi di stoccaggio;
- b) produzioni nazionali e locali;
- c) immissioni da reti dell'Impresa Maggiore.

Per tutti questi casi la rilevazione del PCS viene effettuata mediante gascromatografi, ad eccezione dei punti di ingresso delle reti gestite dal Trasportatore caratterizzate da volumi giornalieri di gas inferiori a 100.000 Sm<sup>3</sup>/g, per i quali la rilevazione del PCS viene effettuata mediante sistema di campionamento manuale istantaneo o, in alternativa, incrementale. In tali casi, la rilevazione è almeno trimestrale, con successiva analisi gascromatografica in laboratorio accreditato SINAL o SIT.

### **11.3.3 Punti di Riconsegna**

Il valore del PCS del Gas Naturale riconsegnato dal Trasportatore al generico Punto di Riconsegna è individuato dal valore del PCS dell'Area Omogenea di Prelievo di appartenenza.

Tale associazione è definita applicando la “Metodologia relativa alle aree omogenee di prelievo”, approvata dall'Autorità con Delibera n. 75/07 e pubblicata sul sito internet del Trasportatore.

Tale metodologia è finalizzata a:

- individuare le AOP;
- confermare o modificare con cadenza mensile i confini delle AOP;

- aggiungere nuovi punti di misura in una AOP, a seguito di eccessiva variabilità del PCS, con conseguente individuazione di nuove AOP;
- aggregare più AOP esistenti, a seguito di prolungata assenza di modifiche dei confini delle AOP, con conseguente eliminazione di punti di misura del PCS esistenti;
- individuare un'AOP alternativa per l'attribuzione del valore giornaliero del PCS di una AOP in caso di indisponibilità del valore giornaliero della misura del PCS in una AOP.

Nel caso in cui un Cliente voglia installare direttamente un gascromatografo per determinare il Potere Calorifico Superiore di riconsegna è necessario che ne faccia richiesta al Trasportatore (allegando il relativo benessere da parte degli Utenti interessati) .

Il Trasportatore valuterà l'adeguatezza tecnica della soluzione proposta dal Cliente, anche in relazione alle modalità di acquisizione e trasmissione dei dati misurati.

Qualora la valutazione risulti positiva, il Trasportatore – anche ai fini della trasmissione automatica dei dati – provvederà a determinare l'energia riconsegnata presso l'impianto del Cliente utilizzando i dati del suddetto gascromatografo. La misura così acquisita potrà essere utilizzata dal Trasportatore per l'individuazione di una nuova Area Omogenea di Prelievo.

Qualora la valutazione non risulti positiva, i dati rilevati presso il gascromatografo non verranno presi in considerazione dal Trasportatore, né verrà modificata l'AOP relativa al Punto di Riconsegna in oggetto e precedentemente individuata dal Trasportatore.

Sono in ogni caso fatti salvi gli obblighi a carico del proprietario dell'apparato di misura del PCS di cui alla Delibera 185/05 e sue successive modifiche ed integrazioni.

#### 11.4. LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI DI CONTROLLO DELLA QUALITA’

A differenza dei parametri “energetici”, la determinazione dei parametri di controllo della qualità è effettuata solo ai punti di immissione della rete di metanodotti gestita dal Trasportatore, in modo continuo o discontinuo.

In particolare, la rilevazione in continuo dei parametri di qualità: PCS, densità relativa, indice di Wobbe, anidride carbonica, viene effettuata mediante gascromatografo.

I parametri di qualità non misurabili mediante gascromatografi sono rilevati con le seguenti modalità e frequenze:

- il contenuto di ossigeno viene determinato con frequenza trimestrale su un campione istantaneo di gas;
- i composti solforati vengono determinati con frequenza mensile su un campione istantaneo di gas;
- il punto di rugiada dell’acqua viene determinato in continuo oppure con frequenza mensile su determinazione istantanea;
- il punto di rugiada di idrocarburi viene determinato in continuo oppure con frequenza mensile su determinazione istantanea.

Il campione istantaneo di gas si riferisce alla norma UNI EN ISO 10715 “Gas naturale - Linee guida per il campionamento” per quanto riguarda la linea di campionamento, il controllo del processo di riempimento e la rintracciabilità della bombola. Tale campione gas subisce successiva analisi gascromatografica in un laboratorio accreditato SINAL o SIT.

Nel caso in cui gli apparati di misura dei parametri di qualità del Gas Naturale non siano di proprietà del Trasportatore, il proprietario di tali apparati è tenuto al rispetto degli obblighi di cui alla Delibera 185/05 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Qualora il proprietario degli apparati di misura dei parametri di qualità del Gas non assicuri, mediante accordi sottoscritti con il Trasportatore, il rispetto di tali obblighi, l’impresa di trasporto dota il punto di ingresso interessato con propri apparati di misura dei parametri di qualità del Gas Naturale.

Nel caso di punti di ingresso delle reti gestite dal Trasportatore caratterizzate da volumi giornalieri di gas inferiori a 100.000 Sm<sup>3</sup>/g:

- la rilevazione dei parametri di qualità viene effettuata mediante sistema di campionamento manuale istantaneo o, in alternativa, incrementale. In tali casi, la rilevazione è almeno trimestrale, con successiva analisi gascromatografica effettuata in un laboratorio accreditato SINAL o SIT;
- la determinazione del punto di rugiada viene effettuata mediante campionamenti istantanei e con frequenza mensile;
- la misura di quei parametri di qualità per i quali si sia riscontrato, anche solo una volta, il superamento dei limiti di specifica viene effettuata con frequenza mensile a partire dal mese successivo a quello di superamento; nel caso in cui i suddetti parametri rientrino nella norma per almeno due rilevazioni consecutive, la misura viene effettuata con frequenza almeno trimestrale.

### **11.5. LA VALIDAZIONE DEI DATI DI QUALITA'**

I dati di composizione e qualità del Gas provenienti da gascromatografi e/o campionatori vengono ritenuti validi ai fini del calcolo del PCS in base alle disposizioni della Delibera n° 185/05 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché in base ai seguenti criteri:

- a) acquisizione ed esame dei dati provenienti automaticamente da ciascun gascromatografo e da quelli relativi all'analisi chimica compiuta in laboratorio sui campioni di Gas precedentemente prelevati;
- b) segnalazioni codificate di errori provenienti direttamente dai gascromatografi;
- c) congruenza dei dati di analisi;
- d) valori limite di concentrazione desunti dal campo dei valori storici.

Qualora non si disponga di un dato valido, il Trasportatore applica quanto contenuto nella "Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo".

#### **11.5.1 Valori operativi e fiscali**

Dall'elaborazione dei dati validati il Trasportatore ottiene i valori operativi e fiscali, archiviati in due archivi dedicati: nel primo, "Archivio dei valori operativi",

vengono conservati tutti i valori che risultano accettabili alle verifiche e ai controlli automatici di sistema; nel secondo, "Archivio dei valori fiscali", vengono conservati i valori validati.

Ai fini fiscali di fatturazione, il dato valido è quello acquisito, elaborato e validato dal Trasportatore.

### **11.5.2 Richiesta di verifica da parte dell'Utente**

L'Utente può richiedere al Trasportatore una verifica dei dati in oggetto. Nella richiesta devono essere indicati:

- il codice REMI dell'impianto interessato;
- il dato da verificare e il periodo di riferimento;
- altri elementi tecnici a supporto della richiesta.

Il Trasportatore, sulla base degli elementi sopra riportati e/o di altri elementi che si rendesse necessario richiedere, effettua, qualora ciò rientri nelle responsabilità di cui al presente capitolo, le verifiche e le valutazioni del caso nei tempi tecnici strettamente necessari per l'esecuzione di tali attività.

Non appena disponibili, i risultati delle verifiche in oggetto vengono comunicati al richiedente.

Qualora le verifiche dimostrino la correttezza dei dati verbalizzati, il Trasportatore provvederà a riaddebitare al richiedenti i costi sostenuti per la verifica in oggetto.

### **11.5.3 Informazioni pubblicate e verbale di misura**

Sul sito internet del Trasportatore vengono pubblicati, entro il decimo giorno lavorativo di ciascun mese:

- i valori degli ultimi dodici mesi del valore medio mensile del PCS del Gas Naturale per ogni punto di ingresso della rete gestita;
- per il mese precedente a quello in corso, l'elenco dei Punti di Riconsegna con indicazione della AOP di appartenenza e del PCS medio del Gas Naturale per ogni AOP.

Copia del verbale di qualità viene inviata mensilmente all'Operatore Allacciato. All'Utente viene inviato il valore di PCS contestualmente al verbale di misura.

In particolare, il Trasportatore evidenzia nel verbale di misura:

- i Giorni-gas per i quali la misura giornaliera del PCS del Gas Naturale è risultata indisponibile;
- le modalità con le quali la misura è stata stimata.

## ALLEGATO 11A

### SPECIFICA TECNICA SULLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E SULLA PRESENZA DI ALTRI COMPONENTI NEL GAS NATURALE

11A.1 COMPONENTI DEL PCS.....	162
11A.2 PARAMETRI DI CONTROLLO DELLA QUALITA’ .....	162
11A.3 ALTRE PROPRIETA’ .....	163
11A.4 RIFERIMENTI NORMATIVI .....	163
11A.5 CONDIZIONI DI RIFERIMENTO .....	164
11A.6 CASI PARTICOLARI .....	164



## 11A.1 COMPONENTI DEL PCS

Di seguito vengono elencate le componenti del Gas Naturale utilizzate ai fini della misura del PCS.

<b>Componente</b>	<b>Valori di accettabilità</b>	<b>Unità di misura</b>
Metano	(*)	
Etano	(*)	
Propano	(*)	
Iso-butano	(*)	
Normal-butano	(*)	
Iso-pentano	(*)	
Normal-pentano	(*)	
Esani e superiori	(*)	
Azoto	(*)	
Anidride Carbonica	$\leq 3$	% mol

(\*) per tali componenti i valori di accettabilità sono intrinsecamente limitati dal campo di accettabilità dell'Indice di Wobbe.

## 11A.2 PARAMETRI DI CONTROLLO DELLA QUALITA'

<b>Parametri</b>	<b>Valori di accettabilità</b>	<b>Unità di misura</b>
Solfuro di idrogeno	$\leq 6,6$	mg/ Sm <sup>3</sup>
Zolfo da mercaptani	$\leq 15,5$	mg/ Sm <sup>3</sup>
Zolfo Totale	$\leq 150$	mg/ Sm <sup>3</sup>

Potere Calorifico Superiore	34,95 ÷ 45,28	MJ/Sm <sup>3</sup>
Indice di Wobbe	47,31 ÷ 52,33	MJ/Sm <sup>3</sup>
Densità relativa	0,5548 ÷ 0,8	
Ossigeno	≤ 0,6	% mol
Punto di Rugiada dell'acqua (a)	≤ -5	°C
Punto di Rugiada degli idrocarburi (b)	≤ 0	°C
Temperatura max	<50	°C

- a) ~~a~~Alla pressione di 7.000 kPa.  
 b) ~~a~~Nel campo di pressione 100 ÷ 7.000 kPa.

### 11A.3 ALTRE PROPRIETA'

Il Gas, alle condizioni di esercizio, non deve contenere tracce dei componenti di seguito elencati:

- a) acqua ed idrocarburi in forma liquida;
- b) particolato solido in quantità tale da recare danni ai materiali utilizzati nel trasporto del Gas;
- c) altri elementi che potrebbero avere effetti sulla sicurezza o integrità del sistema di trasporto.

### 11A.4 RIFERIMENTI NORMATIVI

- CNR-UNI 10003 “Sistema internazionale di unità (SI)”
- Decreto Ministeriale 24 Novembre 1984 “Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8”
- UNI EN 437 “Gas di prova – Pressioni di prova – Categorie di apparecchi”
- ISO 13443 “Natural gas – Standard reference conditions”

- Decreto 22 Dicembre 2000 “Individuazione della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell’Art.9 del Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, n°164”.
- Decreto 19 febbraio 2007 “Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare”

### **11A.5 CONDIZIONI DI RIFERIMENTO**

Le condizioni di riferimento dell’unità di volume qui adottate sono quelle standard, ovvero (vedere ISO 13443):

<i>Pressione</i>	<i>101,325 kPa</i>
<i>Temperatura</i>	<i>288,15 K (= 15°C)</i>

Per la determinazione del Potere Calorifico Superiore e dell’Indice di Wobbe si assume il seguente riferimento entalpico:

*288,15 K (= 15°C) ; 101,325 kPa*

### **11A.6 CASI PARTICOLARI**

Nei casi di Punti di consegna relativi a produzioni nazionali non compatibili con la Specifica di Qualità di cui al presente Allegato, il Trasportatore accetta l’immissione di Gas con composizione difforme dalla Specifica di Qualità qualora siano verificate le seguenti condizioni:

- siano realizzabili condizioni di miscelazione tali da ottenere un Gas miscelato che rientri nella Specifica di Qualità;
- tali condizioni di miscelazione sussistano nel tempo.

Il soggetto richiedente è tenuto a fornire al Trasportatore – così come indicato al paragrafo dell’Allegato 6A.2 le caratteristiche chimico – fisiche del Gas immesso presso tale Punto, così da consentire al Trasportatore di definire e comunicare all’Utente il campo di variabilità dei parametri di qualità presso tale Punto di consegna: tale campo di variabilità individua i limiti di massima variazione dei parametri per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al paragrafo 18.1.2.2 del capitolo “Responsabilità delle Parti”.

L'accettazione di immissioni di Gas presso tali Punti di consegna relativi a produzioni nazionali con composizione difforme dalla Specifica di Qualità verrà sospesa nei periodi in cui:

- la composizione del Gas da miscelare sia peggiorativamente difforme da quella definita;
- il Gas in transito nel tratto di rete in cui si immette l'allacciamento non sia disponibile nelle quantità necessarie alla miscelazione.

## **PRESSIONI DI CONSEGNA E RICONSEGNA**

<b>12.1. PREMESSA .....</b>	<b>167</b>
<b>12.1.1 La pressione ai Punti di Consegna al Trasportatore .....</b>	<b>167</b>
<b>12.1.2 La pressione ai Punti di Riconsegna .....</b>	<b>168</b>

## 12.1. PREMESSA

La pressione è un parametro fondamentale per il trasporto del Gas e quindi per il Trasportatore è indispensabile poter fare affidamento su opportuni valori di pressione ai punti di immissione sul sistema.

Tali livelli di pressione devono essere garantiti dall'Utente ai PCT cosicché, a sua volta, il Trasportatore possa garantire la trasportabilità dei quantitativi prenotati dagli Utenti stessi sui Punti di Riconsegna alle condizioni contrattuali di seguito definite.

### 12.1.1 La pressione ai Punti di Consegna al Trasportatore

Gli Utenti sono tenuti a consegnare o far consegnare il Gas alla pressione minima garantita.

Il Trasportatore ha il diritto di chiedere all'Utente una pressione minima garantita ai PCT fino ad un valore pari alla pressione massima di esercizio (o pressione di CPI), pubblicata sul sito internet del Trasportatore per ogni tratta di metanodotto<sup>1</sup>.

Si segnala che, dal punto di vista operativo, la pressione fornita o fatta fornire dall'Utente ai Punti di Consegna dall'Impresa Maggiore è di particolare rilevanza per la determinazione dei valori minimi garantibili ai Punti di Riconsegna.

Su tali punti, il valore della pressione minima garantita di consegna è individuato sulla base di un'analisi tecnica congiunta con l'Impresa Maggiore.

Nella prassi operativa, il Trasportatore, in funzione delle quantità da trasportare e del relativo assetto ottimizzato di rete, potrà accettare il Gas ad una pressione inferiore al valore minimo di cui sopra, senza che questo sia oggetto di alcuna comunicazione specifica, né costituisca pregiudizio per il Trasportatore a richiedere il ripristino di un valore di pressione non inferiore a quello minimo.

Per i Punti di consegna da produzione nazionale e da stoccaggi, la pressione richiesta operativamente è pari alla pressione di esercizio del metanodotto collegato.

---

<sup>1</sup> N.B.: ai sensi della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 dicembre 2003, n. 144/03, la presente disposizione non è applicata limitatamente ai PCT relativi ai punti di interconnessione tra le reti gestite dalla Snam Rete Gas Spa e Società Gasdotti Italia S.p.a.

### 12.1.2 La pressione ai Punti di Riconsegna

La pressione al Punto di Riconsegna non sarà mai superiore alla pressione massima di esercizio della condotta immediatamente a monte di quella su cui è situato il Punto di Riconsegna fornito dall'Utente.

I livelli di pressione al di sotto dei quali il Trasportatore si impegna a non scendere sono:

(valori in bar rel.)

<b>1<sup>a</sup> specie</b>	<b>2<sup>a</sup> specie</b>	<b>3<sup>a</sup> specie</b>	<b>4<sup>a</sup> specie</b>	<b>5<sup>a</sup> specie</b>	<b>6<sup>a</sup> specie</b>
12	6	4	2	0,1	0,05

In linea generale si può comunque affermare che la rete gestita dal Trasportatore è normalmente esercita a valori di pressione superiori alla minima necessaria per garantire la riconsegna.

Pertanto, il Trasportatore pubblicherà ogni anno, sul proprio sito internet, in concomitanza con la pubblicazione delle informazioni e delle tempistiche del ciclo di conferimento:

- i valori minimi di pressione che l'Utente deve garantire ai PCT;
- i valori minimi di pressione per ciascun Punto di Riconsegna garantiti a fronte dei valori minimi di pressione ai PCT di cui sopra.

## QUALITÀ DEL SERVIZIO

<b>13.1 PREMESSA.....</b>	<b>170</b>
<b>13.2 PRINCIPI FONDAMENTALI .....</b>	<b>170</b>
<b>13.2.1 Flessibilità .....</b>	<b>170</b>
<b>13.2.2 Imparzialità di trattamento .....</b>	<b>170</b>
<b>13.2.3 Efficienza nel servizio.....</b>	<b>170</b>
<b>13.2.4 Continuità .....</b>	<b>171</b>
<b>13.2.5 Salute, sicurezza ed ambiente .....</b>	<b>171</b>
<b>13.2.6 Partecipazione.....</b>	<b>171</b>
<b>13.2.7 Informazione.....</b>	<b>171</b>
<b>13.3 AREE DI INTERVENTO .....</b>	<b>172</b>
<b>13.3.1 Standard di qualità commerciale.....</b>	<b>172</b>
13.3.1.1 Termine per la comunicazione all'Utente di documentazione non idonea alla cessione.....	172
13.3.1.2 Termine entro il quale il Trasportatore comunica la contabilità del Gas trasportato.....	173
13.3.1.3 Termine entro il quale il Trasportatore comunica gli interventi manutentivi aventi impatto sulle capacità di trasporto.....	173
13.3.1.4 Termine per la dichiarazione di ricevibilità di una proposta di aggiornamento del Codice di Rete .....	173
13.3.1.5 Percentuale minima di offerte di allacciamento di piccola entità presentate entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di allacciamento .....	173
<b>13.3.2 Standard di qualità tecnica .....</b>	<b>174</b>
13.3.2.1 Durata massima degli interventi manutentivi che impattano sulla capacità dei Punti di Riconsegna su RR .....	174
13.3.2.2 Percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del Gas Naturale considerando un'eventuale AOP alternativa. ....	174



## **13.1 PREMESSA**

Il Trasportatore si prefigge di fornire un elevato standard qualitativo nello svolgimento del servizio di trasporto sulla rete gestita, garantendo agli Utenti un adeguato livello di sicurezza, di affidabilità e di rispetto dell'ambiente, mediante l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili.

## **13.2 PRINCIPI FONDAMENTALI**

Il Trasportatore, nello svolgere la sua attività caratteristica, si ispira ai seguenti principi fondamentali:

### ***13.2.1 Flessibilità***

Il Trasportatore intende ispirare la propria attività nei confronti degli Utenti al principio della massima flessibilità disponibile, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dai principi espressi dal Codice di Rete e, in particolare, dell'equo e non discriminatorio trattamento di tutti gli Utenti.

Un esempio concreto di flessibilità è la possibilità per i soggetti autorizzati di avanzare proposte di aggiornamento del Codice di Rete in qualunque periodo dell'Anno Termico, così come descritto al sottoparagrafo 22.4.

### ***13.2.2 Imparzialità di trattamento***

Il Trasportatore agisce nei confronti degli Utenti, assicurando loro pari trattamento e non discriminazione. Il Codice di Rete è uno dei principali strumenti per assicurare tali obiettivi.

### ***13.2.3 Efficienza nel servizio***

Il Trasportatore identifica le soluzioni tecnologiche, organizzative e funzionali che assicurano che il servizio di trasporto sia il più adeguato possibile alle esigenze del mercato.

### **13.2.4 Continuità**

L'impegno che il Trasportatore ha nei confronti dell'Utente è di fornire un servizio continuo e regolare e pertanto tende a minimizzare le interruzioni di servizio, comunicandole prontamente agli Utenti interessati e adoperandosi per il più celere ripristino delle normali condizioni di esercizio.

### **13.2.5 Salute, sicurezza ed ambiente**

Il Trasportatore è costantemente impegnato a migliorare sia la sicurezza dei suoi impianti e delle persone che il rispetto e la tutela dell'ambiente.

Tale impegno si esplicita non solo nell'applicazione di idonei programmi di manutenzione ma anche nell'adozione di una attività di sorveglianza periodica delle reti gestite.

### **13.2.6 Partecipazione**

Gli Utenti sono invitati a partecipare al processo di definizione e di aggiornamento delle regole contenute nel Codice di Rete, nelle modalità e nei tempi stabiliti dal capitolo "Aggiornamento del Codice di Rete".

### **13.2.7 Informazione**

Il Trasportatore è costantemente impegnato a fornire all'Utente il miglior supporto nella comprensione delle attività regolate dal Contratto di Trasporto e quindi dal Codice di Rete; in tal senso predispone le comunicazioni all'Utente in modo da esplicitarne al meglio ipotesi, obiettivi e risultati.

Inoltre, l'Utente, in qualità di controparte, ha il diritto di richiedere informazioni inerenti il proprio Contratto di Trasporto (a titolo di esempio: la propria situazione amministrativo-contabile, le modalità di calcolo dei propri bilanci gas, lo scambio di informazioni di propria pertinenza con l'Impresa Maggiore e gli altri operatori, ecc..).

### 13.3 AREE DI INTERVENTO

Il Trasportatore ha definito indicatori di qualità commerciale e tecnica del servizio e ha associato ad essi standard specifici e generali di qualità, al fine di garantire agli Utenti un servizio sicuro ed affidabile, ispirato ai principi descritti.

#### 13.3.1 Standard di qualità commerciale

Nella definizione degli standard garantiti di qualità del servizio relativi ai fattori commerciali, si fa riferimento ai seguenti indicatori:

- a. termine per la comunicazione all'Utente di documentazione non idonea alla cessione;
- b. termine entro il quale il Trasportatore comunica la contabilità del gas trasportato;
- c. termine entro il quale il Trasportatore comunica gli interventi manutentivi aventi impatto sulle capacità di trasporto;
- d. termine per la dichiarazione di ricevibilità di una proposta di aggiornamento del Codice di Rete.

Nella definizione degli standard generali di qualità del servizio relativi ai fattori commerciali, si fa riferimento al seguente indicatore:

- a. percentuale minima di offerte di allacciamento di piccola entità presentate entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di allacciamento;

##### *13.3.1.1 Termine per la comunicazione all'Utente di documentazione non idonea alla cessione*

Il termine per la comunicazione del Trasportatore della non idoneità della richiesta di cessione di capacità è il periodo entro il quale il Trasportatore comunica agli Utenti, che abbiano inviato richiesta di cessione di capacità, la non validità della richiesta stessa ai sensi del sottoparagrafo 7.1.2. Il periodo è misurato in giorni lavorativi dalla data di scadenza per il ricevimento dell'anticipazione della documentazione completa, via fax, per la richiesta di cessione.

#### *13.3.1.2 Termine entro il quale il Trasportatore comunica la contabilità del Gas trasportato*

Il termine entro il quale il Trasportatore comunica la contabilità del Gas trasportato è il giorno entro cui il Trasportatore rende disponibili a tutti gli Utenti della rete i dati del bilancio definitivo, secondo le disposizioni del sottoparagrafo 9.4.4.

#### *13.3.1.3 Termine entro il quale il Trasportatore comunica gli interventi manutentivi aventi impatto sulle capacità di trasporto*

Il termine entro il quale il Trasportatore comunica gli interventi manutentivi aventi impatto sulle capacità di trasporto è il giorno entro il quale il Trasportatore rende disponibili agli Utenti i programmi di manutenzione mensili della rete secondo quanto previsto al sottoparagrafo 14.3.3. Tale indicatore verrà monitorato a partire dall'Anno Termico 2004-2005.

#### *13.3.1.4 Termine per la dichiarazione di ricevibilità di una proposta di aggiornamento del Codice di Rete*

Il termine per la dichiarazione di ricevibilità di una proposta di aggiornamento del Codice di Rete è il periodo entro il quale il Trasportatore comunica agli Utenti se la richiesta di aggiornamento del Codice di Rete inviata è ricevibile ai sensi del paragrafo 22.3. Il periodo è misurato in giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'anticipazione via e-mail o fax della richiesta di aggiornamento.

#### *13.3.1.5 Percentuale minima di offerte di allacciamento di piccola entità presentate entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di allacciamento*

La percentuale minima di offerte di allacciamento di piccola entità presentate entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di allacciamento è relativa al tempo per la presentazione dell'offerta per la realizzazione di allacciamenti di piccola entità, ovvero inferiori al km; l'indicatore si riferisce al periodo entro il quale il Trasportatore presenta all'Utente, che abbia richiesto un allacciamento alle reti, lo studio di fattibilità, comprensivo della valutazione tecnico-economica e dei tempi necessari all'espletamento delle varie fasi, descritte nel sottoparagrafo 6A.3.1, ed il contratto di allacciamento. Il periodo è misurato in giorni dal ricevimento della richiesta completa di tutte le informazioni di cui al sottoparagrafo 6A.2.

Gli standard garantiti e generali di qualità per gli indicatori descritti sono riportati nell'allegato 13 A.1

### **13.3.2 Standard di qualità tecnica**

Nella definizione degli standard garantiti di qualità del servizio relativi ai fattori tecnici, si fa riferimento ai seguenti indicatori:

- a. durata massima degli interventi manutentivi che impattano sulla capacità dei Punti di Riconsegna su RR;
- b. percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del Gas Naturale considerando un'eventuale AOP alternativa.

#### *13.3.2.1 Durata massima degli interventi manutentivi che impattano sulla capacità dei Punti di Riconsegna su RR*

La durata massima degli interventi manutentivi che impattano sulla capacità dei Punti di Riconsegna su RR è il periodo di tempo durante il quale si verifica una riduzione, parziale o totale, della capacità di trasporto presso un Punto di Riconsegna su RR, a seguito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Oltre tale periodo, l'Utente è sollevato dall'obbligo del pagamento dei corrispettivi di capacità, così come descritto nel sottoparagrafo 14.2.5. La durata è misurata in giorni a capacità intera.

#### *13.3.2.2 Percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del Gas Naturale considerando un'eventuale AOP alternativa.*

La percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del Gas Naturale considerando un'eventuale AOP alternativa – DISP<sub>pcs</sub> – viene calcolata tramite la seguente formula:

$$DISP_{PCS} = \frac{N_{PCS} + N_{PCSFSab}}{N_{PCS} + N_{PCSFSce} + N_{PCSFSab}} \times 100$$

dove:

- a.  $N_{PCS}$  è il numero delle misure orarie disponibili in un punto di misura di una AOP considerando un'eventuale AOP alternativa.
- b.  $N_{PCSFSab}$  è il numero delle misure orarie non disponibili in un punto di misura di una AOP considerando un'eventuale AOP alternativa per le seguenti cause:
  - cause di Forza Maggiore;
  - cause esterne, intese come danni provocati da terzi per fatti non imputabili al Trasportatore..
- c.  $N_{PCSFSsc}$  è il numero delle misure orarie non disponibili in un punto di misura di una AOP considerando un'eventuale AOP alternativa per altre cause diverse da quelle indicate al punto precedente, comprese le cause non accertate.

Fino all'Anno Termico 2008-2009, al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla disponibilità delle misure del PCS del Gas Naturale, si fa riferimento all'indicatore: "Percentuale minima di disponibilità mensile delle misure giornaliere del PCS del Gas Naturale considerando un'eventuale AOP alternativa". Con riferimento a tale indicatore, il livello effettivo di disponibilità mensile delle misure giornaliere del PCS del Gas Naturale nei punti di misura di una AOP è calcolato con le stesse modalità di cui al presente paragrafo, considerando le misure giornaliere disponibili anziché le misure orarie disponibili.

Gli standard garantiti di qualità per gli indicatori descritti sono riportati nell'allegato 13 A.2.

Il Trasportatore provvede a monitorare gli standard definiti ed a comunicare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 31 dicembre di ogni anno, le informazioni ed i dati relativi all'andamento degli standard stessi nel corso dell'Anno Termico precedente.

## ALLEGATO 13A

### STANDARD DI QUALITA’ DEL SERVIZIO

13A.1 STANDARD DI QUALITÀ COMMERCIALE .....	177
13A.2 STANDARD DI QUALITA’ TECNICA .....	178

**13A.1 STANDARD DI QUALITÀ COMMERCIALE**

Standard garantiti di qualità commerciale:

INDICATORE	STANDARD GARANTITO
Termine per la comunicazione all'Utente di documentazione non idonea alla cessione	Cessione conforme in assenza di comunicazioni entro il 4° giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione delle richieste
Termine entro il quale il Trasportatore comunica il bilancio del Gas trasportato	Entro il giorno 15 del mese successivo (o il primo giorno lavorativo successivo in caso di sabato, domenica o giorno festivo)
Termine entro il quale il Trasportatore comunica gli interventi manutentivi aventi impatto sulle capacità di trasporto	Entro il 1° giorno lavorativo del mese precedente
Termine per la dichiarazione di ricevibilità di una proposta di aggiornamento del Codice di Rete	Entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'anticipo via e-mail o fax.

Standard generali di qualità commerciale:

INDICATORE	STANDARD GENERALE
Percentuale minima di offerte di allacciamento di piccola entità presentate entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di allacciamento	90%



**13A.2 STANDARD DI QUALITA' TECNICA**

Standard garantiti di qualità tecnica:

INDICATORE	STANDARD GARANTITO
Durata massima degli interventi manutentivi che impattano sulla capacità dei Punti di Riconsegna su RR	3 giorni all'anno a capacità intera

Standard generali di qualità tecnica:

Dal 1 ottobre 2006 fino al 30 settembre 2009:

INDICATORE	STANDARD GENERALE	
	Dal 1/10/2006 al 30/09/2007	Dal 1/10/2007 al 30/09/2009
Percentuale minima di disponibilità mensile delle misure giornaliere del PCS del Gas Naturale considerando un'eventuale AOP alternativa	90%	93%

Dal 1 ottobre 2009:

INDICATORE	STANDARD GENERALE
Percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del Gas Naturale considerando un'eventuale AOP alternativa	96%

## PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE MANUTENZIONI

14.1	PREMESSA.....	180
14.2	TIPOLOGIE DI INTERVENTO.....	180
14.2.1	<i>Verifiche periodiche della rete .....</i>	<i>180</i>
14.2.2	<i>Nuovi allacciamenti.....</i>	<i>180</i>
14.2.3	<i>Potenziamenti.....</i>	<i>181</i>
14.2.4	<i>Interventi di ripristino successivi ad emergenze di servizio .....</i>	<i>181</i>
14.2.5	<i>Altri interventi.....</i>	<i>181</i>
14.2.6	<i>Impatti sui corrispettivi di capacità ed oneri a carico dell'Utente.....</i>	<i>181</i>
14.3	PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	182
14.3.1	<i>Piano annuale degli interventi.....</i>	<i>182</i>
14.3.2	<i>Aggiornamento semestrale .....</i>	<i>183</i>
14.3.3	<i>Piano mensile degli interventi.....</i>	<i>183</i>
14.4	COMUNICAZIONE TRA LE PARTI.....	183

## 14.1 PREMESSA

Il presente capitolo illustra gli interventi che il Trasportatore realizza al fine di assicurare una gestione efficiente e sicura dell'attività di trasporto. Tali interventi prevedono periodici programmi di controllo, manutenzione, ispezione e potenziamento della rete e usualmente non limitano la capacità di trasporto della stessa.

In tale ambito, pertanto, verranno considerati solo gli interventi che impattano sulla capacità di trasporto.

E' cura del Trasportatore in ogni caso minimizzare i periodi di disservizio, coordinandosi, quando ciò sia possibile, con gli operatori a valle e a monte.

## 14.2 TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Gli interventi sopra menzionati vengono classificati nelle seguenti categorie:

1. verifiche periodiche della rete;
2. nuovi allacciamenti;
3. potenziamenti;
4. interventi di ripristino successivi ad emergenze di servizio;
5. altri interventi.

### 14.2.1 Verifiche periodiche della rete

Il Trasportatore, sulla base di un calendario predefinito, realizza degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza ed efficienza dei propri metanodotti e delle parti impiantistiche. A titolo di esempio rientrano in tale categoria i passaggi pig, le manutenzioni/sostituzioni di parti impiantistiche (impianti di sezionamento, giunti isolanti...).

### 14.2.2 Nuovi allacciamenti

Gli interventi relativi a nuovi allacciamenti riguardano tutte le operazioni che devono essere realizzate, in un determinato punto della rete, per consentire l'allacciamento di un nuovo Punto di Riconsegna su RR alla rete di metanodotti gestita dal Trasportatore.

### **14.2.3 Potenziamenti**

I potenziamenti riguardano sia l'adeguamento della propria rete di trasporto alle esigenze crescenti del mercato esistente che l'adeguamento necessario per assicurare le trasportabilità delle capacità richieste da nuovi allacciamenti.

### **14.2.4 Interventi di ripristino successivi ad emergenze di servizio**

Si tratta di interventi volti a ripristinare le condizioni impiantistiche e le caratteristiche di trasportabilità preesistenti per i tratti di metanodotto interessati da emergenze di servizio terminate, ma che abbiano lasciato il metanodotto interessato dall'emergenza in una situazione impiantistica transitoria rispetto alla situazione originaria.

### **14.2.5 Altri interventi**

Rientrano in tale ambito tutti gli interventi che non rientrano nelle tipologie precedenti: a titolo di esempio rientrano in tale paragrafo gli interventi per la risoluzione delle interferenze derivanti da lavori realizzati da terzi.

### **14.2.6 Impatti sui corrispettivi di capacità ed oneri a carico dell'Utente**

Nel caso di interventi relativi ai sottoparagrafi 14.2.1 e 14.2.4 che causano la riduzione totale o parziale delle capacità di trasporto in corrispondenza dei Punti di Entrata sulla RN del Trasportatore per un numero annuo di giorni a capacità intera superiore a sette per ciascun Punto di Entrata, per i giorni in eccesso al limite sopra indicato (7 giorni) l'Utente avrà diritto a quanto previsto dal codice di rete dell'Impresa Maggiore.

Se, inoltre, gli interventi di cui ai sottoparagrafi 14.2.1 e 14.2.4 causano la riduzione totale o parziale delle capacità di trasporto in corrispondenza del singolo Punto di Riconsegna su RR per un numero annuo di giorni a capacità intera non superiore a tre, tutti gli eventuali oneri necessari per assicurare l'alimentazione del/dei Punto/i di Riconsegna su RR sono a carico del rispettivo Utente; nel caso in cui l'intervento si protragga oltre il limite di cui sopra, per i giorni in eccesso a tale limite:

- Il Trasportatore fatturerà all'Utente il corrispettivo di capacità, ridotto in proporzione alla riduzione effettiva della capacità di trasporto, nel caso di impossibilità di fornitura alternativa del Gas;

- in caso contrario, il Trasportatore sosterrà gli eventuali oneri che si sono resi necessari per assicurare l'alimentazione del Punto di Riconsegna su RR; resta inteso che rimangono a carico dell'Utente i costi del Gas acquistato e prelevato dal Punto di Riconsegna su RR.

In qualunque caso l'approvvigionamento della fornitura alternativa sarà a cura dell'Utente, salvo diverso accordo con il Trasportatore, ed i costi, debitamente documentati, saranno a carico dell'una e dell'altra Parte secondo quanto indicato precedentemente.

Nel caso di interventi relativi ai paragrafi 14.2.2, 14.2.3 e 14.2.5 che causano la riduzione totale o parziale delle capacità di trasporto e qualora l'Utente decida di ricorrere ad una fornitura alternativa, la predisposizione della stessa sarà a cura di quest'ultimo, salvo diverso accordo con il Trasportatore.

In ogni caso l'onere, debitamente documentato, relativo alla predisposizione della fornitura alternativa sarà a carico del Trasportatore, quello relativo al Gas acquistato sarà a carico dell'Utente.

Nel caso di impossibilità di fornitura alternativa del Gas non verrà applicato il corrispettivo di capacità, in proporzione alla riduzione effettiva della capacità di trasporto.

### **14.3 PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Il Trasportatore provvederà a comunicare periodicamente la natura degli interventi e i tratti sia di RN che di RR, da essi interessati. Di tali comunicazioni fanno parte il piano annuale, l'aggiornamento semestrale e il piano mensile qui di seguito illustrati.

Le tempistiche di cui al presente paragrafo non si applicano ai casi riconducibili alla tipologia definita al precedente sottoparagrafo 14.2.4, per i quali il Trasportatore darà comunicazione agli Utenti al più tardi 7 giorni lavorativi prima della data programmata per l'intervento stesso.

#### **14.3.1 Piano annuale degli interventi**

Il Trasportatore pubblica sul proprio sito internet il primo giorno lavorativo del mese di settembre l'elenco degli eventuali interventi previsti per l'Anno Termico successivo che avranno un impatto sulla capacità di trasporto. Tale comunicazione è unicamente a titolo indicativo e non impegnativo.

### **14.3.2 Aggiornamento semestrale**

Il primo giorno lavorativo del mese di marzo di ciascun Anno Termico, il Trasportatore comunicherà – sempre a titolo indicativo e non impegnativo - gli eventuali aggiornamenti e modifiche al piano annuale per il periodo aprile - settembre.

### **14.3.3 Piano mensile degli interventi**

Entro il 1° giorno lavorativo del mese M-1, il Trasportatore indicherà sul proprio sito internet il piano degli interventi che impattano sia sulla propria RN che sulla RR da questi gestita previsti per il mese M, specificando:

- il tratto di metanodotto interessato;
- le date di inizio e fine lavori;
- l'entità delle riduzioni.
- i Punti di Entrata/Riconsegna su RR interessati.

Il Trasportatore si riserva, comunque, la possibilità di modificare, previo accordo con gli Utenti interessati, gli interventi previsti nel suddetto piano prima della data di inizio degli stessi.

## **14.4 COMUNICAZIONE TRA LE PARTI**

L'Utente può richiedere uno spostamento degli interventi programmati dal Trasportatore nel mese M, comunicandogli tale richiesta entro il giorno 10 del mese M-1. Qualora al Trasportatore non pervengano richieste in tal senso, il programma degli interventi si ritiene accettato.

In caso contrario, il Trasportatore si riserva di accettare tale richiesta e si impegna a valutare una revisione dei propri piani di intervento esclusivamente nei casi in cui:

- a. la capacità conferita all'Utente sul Punto di Riconsegna su RR è superiore al 50% di quella complessivamente conferita;
- b. la mancata fornitura al Punto di Riconsegna su RR non è altrimenti sostituibile con altre alimentazioni (reti magliate) o con carri bombolai;
- c. qualora essa non vada a ledere i diritti acquisiti di parti terze.

Il Trasportatore e l'Utente dovranno concordare la nuova data, e l'eventuale onere addizionale a carico dell'Utente, entro tre giorni lavorativi dalla data di richiesta dello spostamento, pena la decadenza della richiesta.

Le comunicazioni e gli accordi di cui sopra tra Trasportatore ed Utente, data la peculiarità dell'intervento, non si applicano ai casi riconducibili alla tipologia definita al sottoparagrafo 14.2.4.

L'Utente provvederà in ogni caso:

- ad indicare al Trasportatore, entro il primo ottobre di ciascun Anno Termico (entro i primi 20 giorni lavorativi a partire dalla data di entrata in vigore di tale Codice relativamente al primo Anno Termico), o congiuntamente alla richiesta di accesso in caso di accesso ad Anno Termico avviato, l'elenco delle persone reperibili da contattare per lo svolgimento delle operazioni indicate in questo capitolo. Sarà cura dell'Utente comunicare tempestivamente eventuali variazioni del suddetto elenco;
- ad informare i propri Clienti Finali interessati dagli interventi previsti. Resta inteso che l'Utente è l'unico responsabile di tale informativa.

## COORDINAMENTO OPERATIVO

<b>15.1 PREMessa.....</b>	<b>186</b>
<b>15.2 COORDINAMENTO CON L'IMPRESA MAGGIORE .....</b>	<b>186</b>
<b>15.2.1 Condizioni operative alle interconnessioni .....</b>	<b>187</b>
<b>15.2.2 Conferimenti di capacità .....</b>	<b>187</b>
<b>15.2.3 Programmi degli interventi manutentivi .....</b>	<b>187</b>
<b>15.2.4 Bilancio giornaliero provvisorio .....</b>	<b>187</b>
<b>15.2.5 Bilancio consuntivo mensile.....</b>	<b>188</b>
<b>15.2.6 Ciclo di prenotazione, assegnazione e riassegnazione .....</b>	<b>189</b>
<b>15.3 COORDINAMENTO CON L'IMPRESA DI STOCCAGGIO.....</b>	<b>189</b>
<b>15.4 COORDINAMENTO CON LE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE .....</b>	<b>189</b>
<b>15.5 COORDINAMENTO CON LE IMPRESE DI PRODUZIONE .....</b>	<b>190</b>



## 15.1 PREMESSA

L'art. 8 comma 5 del Decreto stabilisce che le imprese che svolgono le attività di trasporto e di dispacciamento si coordinino tra loro e con le altre imprese del gas al fine di "garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità dei sistemi interconnessi".

Il capitolo descrive le procedure di coordinamento che il Trasportatore ha adottato con l'Impresa Maggiore, con i distributori a valle e con altre imprese operanti sistemi interconnessi. Tale flusso informativo, che comporta uno scambio biunivoco giornaliero e mensile di dati, ha lo scopo di coordinare ed ottimizzare le reciproche attività (in particolare la verifica della congruenza delle allocazioni effettuate).

Le procedure di coordinamento riguardano principalmente la relazione tra il Trasportatore e l'Impresa Maggiore e, in misura marginale, la relazione tra il Trasportatore e:

- l'Impresa di Stoccaggio;
- le Imprese di Distribuzione;
- le Imprese di Produzione.

Nell'Allegato 15A si riportano le principali interrelazioni tra gli operatori sopra citati.

In forza dell'adesione al Codice di Rete, gli Utenti delegano il Trasportatore a stabilire gli opportuni contatti operativi con gli operatori interconnessi, nella misura in cui ciò sia necessario per l'espletamento di dette attività.

## 15.2 COORDINAMENTO CON L'IMPRESA MAGGIORE

Il flusso informativo tra il Trasportatore e l'Impresa Maggiore impatta principalmente sulle seguenti attività:

- a) Condizioni operative alle interconnessioni
- b) Conferimenti di capacità
- c) Programmi di manutenzioni
- d) Bilancio giornaliero provvisorio
- e) Bilancio consuntivo mensile
- f) Ciclo di prenotazione, assegnazione e riassegnazione

**15.2.1 Condizioni operative alle interconnessioni**

L'Impresa Maggiore ed il Trasportatore collaborano nella definizione delle condizioni operative per gestire il trasporto di Gas alle interconnessioni tra le rispettive reti, nel rispetto delle prenotazioni degli Utenti.

**15.2.2 Conferimenti di capacità**

Il Trasportatore definisce e comunica annualmente all'Impresa Maggiore le capacità sui Punti di Entrata RN insistenti sulla sua rete al fine di predisporre le informazioni necessarie all'Utente per il ciclo di conferimento.

L'Impresa Maggiore ed il Trasportatore verificano congiuntamente la congruenza tra la capacità conferita in uscita dall'Impresa Maggiore e la capacità conferita dal Trasportatore in riconsegna sulla Rete Regionale da questi gestita.

Inoltre, al fine di consentire all'Impresa Maggiore di implementare la procedura definita nel suo codice di rete in relazione alle variazioni di capacità in uscita dalla RN in seguito a trasferimenti di capacità, il Trasportatore comunica mensilmente le transazioni di capacità valide, sulla RR gestita, a partire dal mese successivo.

Tale flusso informativo permette inoltre al Trasportatore ed all'Impresa Maggiore di verificare che tutti gli Utenti che operano sulla rete gestita dal Trasportatore abbiano capacità di trasporto in uscita dalla RN sulle Aree di Prelievo raggiunte dalla Rete Regionale operata dal Trasportatore, e quindi possiedano uno dei requisiti per l'accesso al sistema.

**15.2.3 Programmi degli interventi manutentivi**

L'Impresa Maggiore ed il Trasportatore, con l'obiettivo di minimizzare i periodi di disservizio e coordinare gli eventuali interventi che prevedono la presenza contemporanea delle due Imprese di Trasporto, si scambiano informazioni relative ai programmi degli interventi manutentivi sui tratti di metanodotti in prossimità dei punti di interconnessione tra le rispettive reti.

**15.2.4 Bilancio giornaliero provvisorio**

Il Trasportatore, al fine di fornire all'Impresa Maggiore il bilancio giornaliero della rete gestita, ha la necessità di conoscere con accuratezza e tempestività

dall'Impresa Maggiore stessa una serie di informazioni (relative alle quantità di Gas transitate alle interconnessioni, alle prenotazioni degli Utenti, ai valori provvisori del PCS).

L'adeguata conoscenza di tali dati permetterà al Trasportatore di fornire i valori, espressi in energia, delle allocazioni provvisorie suddivise per ciascun Utente e relative a ciascun Punto di Interconnessione Virtuale, nonché i quantitativi delle produzioni nazionali appartenenti ad un Punto di Consegna da Produzione Locale, ripartite tra immesse in RR ed in RN, che insistono su tale rete. Tale flusso ha lo scopo di permettere all'Impresa Maggiore di definire, a sua volta, il bilancio complessivo giornaliero provvisorio di ciascun Utente.

#### **15.2.5 Bilancio consuntivo mensile**

Il Trasportatore, al fine di definire il bilancio consuntivo mensile della rete gestita e fornire all'Impresa Maggiore le informazioni ad essa necessarie, ha la necessità di conoscere con adeguato anticipo dall'Impresa Maggiore stessa:

1. i valori definitivi dei PCS mensili relativi al Gas fluito attraverso il Punto di Consegna/Riconsegna dall'/all'Impresa Maggiore;
2. i quantitativi di Gas consuntivi, espressi in  $\text{Sm}^3$ , transitati attraverso il Punto di Consegna/Riconsegna dall'/all'Impresa Maggiore;
3. il valore delle produzioni nazionali immesse nella rete gestita dal Trasportatore.

In tal modo il Trasportatore potrà fornire entro i termini concordati con l'Impresa Maggiore, al fine di consentirle la chiusura mensile delle equazioni di bilancio definite nel proprio codice di rete, il bilancio consuntivo mensile di ciascun Utente e della rete gestita.

In particolare, il Trasportatore fornisce all'Impresa Maggiore i seguenti valori giornalieri:

1. l'energia ed i volumi di Gas allocati ad ogni Utente in corrispondenza di ciascun Punto di Interconnessione Virtuale, tenendo già conto delle regole di allocazione di cui al paragrafo 9.5.5.3 del capitolo "Bilanciamento";
2. l'energia ed i volumi di Gas immessi complessivamente sulla rete per ogni PCT;
3. l'energia immessa in RN dalle produzioni appartenenti ad un Punto di Consegna da Produzione Locale;
4. l'energia ed i volumi allocati a ciascun Utente sul Punto di Entrata dall'Hub stoccaggio;
5. l'energia di svaso/invaso di rete;

6. il valore in energia del GNC, dei consumi e delle perdite di cui al paragrafo 9.3.2.4 del capitolo "Bilanciamento".

#### **15.2.6 Ciclo di prenotazione, assegnazione e riassegnazione**

Al fine di garantire la programmazione e di ottimizzare i flussi di Gas sulla rete di metanodotti gestita, il Trasportatore ha la necessità di conoscere giornalmente le prenotazioni giornaliere sui Punti di Interconnessione Virtuale che i suoi Utenti trasmettono giorno per giorno all'Impresa Maggiore, nonché le prenotazioni giornaliere relative alle produzioni nazionali e al Punto di Entrata RN da stoccaggio che insistono sulla rete operata dal Trasportatore. Lo scambio di informazioni è effettuato sulla base di accordi in continua evoluzione tra le due Imprese di Trasporto.

Tale flusso informativo permette inoltre al Trasportatore ed all'Impresa Maggiore di verificare che tutti gli Utenti che operano sulla rete gestita dal Trasportatore stiano effettuando delle prenotazioni coerenti sulle reti operate dalle due Imprese di Trasporto.

### **15.3 COORDINAMENTO CON L'IMPRESA DI STOCCAGGIO**

Gli stoccaggi sono un indispensabile strumento di bilanciamento fisico per il Trasportatore, infatti al fine di ottimizzare la gestione tecnica del sistema, sopperire ad eventi di emergenza e gestire il normale bilanciamento giornaliero ed orario, il Trasportatore acquista annualmente capacità di stoccaggio. In tal senso il Trasportatore ha il diritto, in caso di necessità tecniche, di intervenire sulla programmazione degli stoccaggi al fine di equilibrare ed ottimizzare il sistema.

### **15.4 COORDINAMENTO CON LE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE**

Pur non essendo direttamente coinvolti all'interno degli obblighi del Codice di Rete, i Distributori svolgono un ruolo essenziale per l'operatività del Trasportatore.

I principali ambiti di tale collaborazione sono i seguenti:

- a fronte di una richiesta di trasferimento di capacità per subentro di un Utente sulla fornitura di un Cliente Finale allacciato ad una rete di distribuzione, viene attivato uno scambio di informazioni con il Distributore per verificare la congruenza della situazione a monte e a valle del Punto di Riconsegna su RR;
- l'Impresa di Distribuzione trasmette al Trasportatore i dati di consumo funzionali all'allocazione del gas ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi a reti di distribuzione nelle modalità e con le tempistiche riportate al sottoparagrafo 9.5.5.6 del capitolo 9 "Bilanciamento".
- il Distributore fornisce al Trasportatore le informazioni riguardanti la magliatura degli impianti a valle del sistema di trasporto; tali informazioni sono essenziali nella definizione dei Punti di Riconsegna su RR aggregati;
- al fine di consentire al Trasportatore di effettuare appropriate previsioni dei carichi sul sistema di trasporto e di pianificare con gli adeguati tempi eventuali potenziamenti, il Trasportatore richiede periodicamente al Distributore di fornirgli informazione circa i nuovi allacciamenti previsti sulla rete a valle ed una stima degli incrementi di volumi prelevati dal Punto di Riconsegna su RR;
- il Trasportatore normalmente si coordina con i Distributori nella pianificazione dei cicli di manutenzione per minimizzare i periodi di disservizio.

## 15.5 COORDINAMENTO CON LE IMPRESE DI PRODUZIONE

La rete gestita dal Trasportatore è caratterizzata dalla presenza di numerosi punti di immissione da campi di produzione dislocati sul territorio italiano. Il Trasportatore si coordina con gli operatori dei campi di produzione ai fini della gestione delle allocazioni di Gas presso i Punti di Entrata RN da campi di produzione nazionale e di Consegna da Produzione Locale, secondo quanto riportato nel capitolo "Bilanciamento".


Inoltre, il Trasportatore e le Imprese di Produzione, al fine di ridurre i periodi di disservizio per gli Utenti, definiscono congiuntamente, ove possibile, i programmi degli interventi manutentivi.

## ALLEGATO 15A

### INTERRELAZIONI TRA GLI OPERATORI

<b>15A.1</b>	<b>INTERRELAZIONI TRA GLI OPERATORI .....</b>	<b>192</b>
--------------	-----------------------------------------------	------------

## 15A.1 INTERRELAZIONI TRA GLI OPERATORI



## NORMATIVA FISCALE E DOGANALE

<b>16.1 CONCETTI GENERALI .....</b>	<b>194</b>
<b>16.2 ACCISE .....</b>	<b>194</b>
<b>16.2.1 Documentazione fiscale .....</b>	<b>194</b>
<b>16.2.2 Altra documentazione utile a fini fiscali per gli Utenti .....</b>	<b>195</b>
<b>16.3 ADDIZIONALE REGIONALE.....</b>	<b>195</b>
<b>16.4 IMPOSTE INDIRETTE - IVA .....</b>	<b>195</b>



## 16.1 CONCETTI GENERALI

Il quadro normativo relativo alle responsabilità ed agli obblighi del Trasportatore e degli Utenti include le imposte e gli adempimenti qui di seguito indicati:

1. Imposte sui consumi (accise ed addizionale regionale);
2. imposte indirette (IVA).

## 16.2 ACCISE

L'accisa è l'imposta che colpisce il prodotto "Gas": in particolare, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n° 504/95 e successive modifiche, l'imposta colpisce il prodotto al momento della sua immissione al consumo, ad una aliquota diversa secondo l'utilizzo cui lo stesso è destinato (combustione per usi civili e per usi industriali, autotrazione etc.).

I soggetti che sono tenuti a versare l'imposta in oggetto sono coloro che vendono direttamente il prodotto ai consumatori, i soggetti consumatori che si avvalgono della rete di metanodotti per il vettoriamiento di prodotto proprio, i titolari di depositi fiscali per il Gas che immettono in consumo, le raffinerie, i petrolchimici, le centrali termoelettriche, qualora lo richiedano, nonché gli esercenti di distributori stradali di gas metano per autotrazione che abbiano presso tali distributori impianti di compressione per il riempimento di carri bombolai.

Le diverse reti di metanodotto gestite dal Trasportatore e non interconnesse tra di loro costituiscono diversi depositi fiscali. Il Gas ivi immesso gode di un regime di sospensione d'imposta fino al momento in cui lo stesso viene trasferito al Cliente/consumatore finale, restando in capo al "depositario" – cioè l'impresa di Trasporto – il compito di acquisire il dato di misura.

### 16.2.1 Documentazione fiscale

Il Trasportatore produce, conserva e mette a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria, per i controlli del caso, la seguente documentazione:

1. i verbali di misura, che riportano la quantità di Gas transitato in un determinato periodo di tempo (il mese) nei punti di immissione e riconsegna della rete;
2. la dichiarazione di consumo, con la quale, per mezzo di un modello predisposto direttamente dall'Agenzia delle Dogane, l'impresa di trasporto dichiara i quantitativi annuali di Gas utilizzati per i propri consumi interni sui

quali si determina sia l'imposta (accise) che l'addizionale regionale, in ragione dell'aliquota vigente al momento del consumo; dichiara altresì i quantitativi di gas metano entrati ed usciti dai propri depositi fiscali senza applicare ad essi né l'accisa né l'addizionale regionale, spettando ad altri soggetti tale onere. La dichiarazione viene redatta annualmente e presentata all'UTF competente entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo. Nello stesso termine viene effettuato, da parte del soggetto competente, l'eventuale versamento del conguaglio relativo ad imposta ed addizionale regionale, rispetto a quanto corrisposto in sede di acconto;

3. la comunicazione di primo impianto agli uffici UTF competenti, per la messa in esercizio di un nuovo punto di immissione/prelievo.

### **16.2.2 Altra documentazione utile a fini fiscali per gli Utenti**

Inoltre il Trasportatore elabora la seguente documentazione per gli Utenti:

1. i verbali di allocazione, che evidenziano il quantitativo di Gas immesso o prelevato, in un periodo di tempo definito (il mese), per conto di ciascun Utente nei vari Punti di Interconnessione Virtuale e di Riconsegna su RR;
2. certificati di qualità, che consentono di determinare la quantità di energia transitata in un determinato periodo di tempo (il mese) nei punti di immissione e riconsegna della rete.

## **16.3 ADDIZIONALE REGIONALE**

Ai fini della tassazione del Gas immesso in consumo, a norma della Legge 19 marzo 1993, n°68, è stata attribuita alle Regioni a statuto ordinario la possibilità di applicare una propria imposizione, denominata "Addizionale regionale sul gas metano".

Soggetti obbligati al pagamento dell'addizionale sono gli stessi di cui al precedente punto 16.2. In particolare, il Trasportatore è tenuto al pagamento dell'imposta suddetta in ragione dei consumi di Gas per uso proprio.

## **16.4 IMPOSTE INDIRETTE - IVA**

Il D.P.R. 10 novembre 1997, n°441 (presunzioni d'acquisto o cessione ai fini IVA) ha individuato – tra i luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni – anche i mezzi di trasporto via condotta: data la specificità del tipo di mezzo di trasporto del sistema gas, i trasporti a mezzo condotte sono attualmente esentati dall'emissione della bolla di accompagnamento.

## FATTURAZIONE E PAGAMENTO

<b>17.1. LE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO .....</b>	<b>197</b>
<b>17.1.1 Introduzione.....</b>	<b>197</b>
<b>17.1.2 Tipologie di fattura .....</b>	<b>197</b>
<b>17.2. IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE .....</b>	<b>198</b>
<b>17.2.1 Le fatture relative al servizio di trasporto .....</b>	<b>198</b>
<b>17.2.2 Le altre tipologie di fattura .....</b>	<b>199</b>
<b>17.2.3 Gli allegati alle fatture .....</b>	<b>199</b>
<b>17.3. I TERMINI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE .....</b>	<b>200</b>
<b>17.3.1 I termini di emissione delle fatture .....</b>	<b>200</b>
17.3.1.1. Le fatture relative al servizio di trasporto .....	200
17.3.1.2. Le altre tipologie di fattura .....	200
<b>17.3.2 Il pagamento delle fatture.....</b>	<b>201</b>
<b>17.3.3 Il termine di pagamento .....</b>	<b>201</b>
<b>17.3.4 Le modalità di pagamento .....</b>	<b>202</b>
<b>17.3.5 Gli interessi per i casi di ritardato pagamento.....</b>	<b>202</b>
<b>17.3.6 Modalità di anticipo e di invio delle fatture .....</b>	<b>202</b>
<b>17.4. LE CONTESTAZIONI.....</b>	<b>202</b>

## 17.1. LE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO

### 17.1.1 Introduzione

Al termine di ogni mese, una volta completato il calcolo del bilancio energetico definitivo per gli Utenti, il Trasportatore provvede ad emettere le fatture relative ai corrispettivi per il servizio di trasporto ed agli eventuali corrispettivi di scostamento; costituisce inoltre parte integrante dell'attività in oggetto l'emissione di altre fatture, quali quelle relative ad eventuali conguagli ed agli interessi applicati ai pagamenti effettuati in ritardo.

### 17.1.2 Tipologie di fattura

La tariffa per il trasporto del Gas si articola in: corrispettivi di capacità, corrispettivo fisso e corrispettivo variabile; a sua volta il corrispettivo di capacità è suddiviso in una componente per il trasporto su RN ed un'altra per il trasporto su RR. Tale sistema prevede inoltre l'applicazione di corrispettivi di disequilibrio e di scostamento del sistema per il mancato rispetto degli impegni assunti con la stipula dei contratti di trasporto.

La fatturazione dei corrispettivi associati al trasporto sulla rete operata dal Trasportatore sarà, a seconda della specifica componente della tariffa considerata, a carico di questi o dell'Impresa Maggiore, indipendentemente dalla pertinenza dei ricavi associati.

In particolare, il Trasportatore fatturerà:

- i corrispettivi di capacità per il trasporto sulle proprie RR;
- il corrispettivo integrativo CV<sup>P</sup> relativo alle Produzioni Locali;
- il corrispettivo CV relativo alle Produzioni Locali;
- i corrispettivi fissi associati ai Punti di Riconsegna su RR;
- i corrispettivi di scostamento.

L'Impresa Maggiore fatturerà invece:

- i corrispettivi di capacità per il trasporto su RN;
- il corrispettivo CV e CV<sup>P</sup> (esclusa la parte relativa alle Produzioni Locali);
- i corrispettivi di disequilibrio.

I ricavi verranno successivamente ripartiti tra il Trasportatore e l'Impresa Maggiore e tra il Trasportatore e la Società SGM S.p.A..

L'attività di fatturazione di cui al presente documento consente al Trasportatore di valorizzare i servizi forniti secondo lo schema previsto nel sistema tariffario in vigore.

In via generale, l'elenco delle fatture emesse dal Trasportatore ai sensi del presente documento può essere suddiviso tra le fatture relative al servizio di trasporto vero e proprio e quelle che possono essere classificate come "altre tipologie di fattura".

Le prime comprendono le seguenti voci:

- a) corrispettivo di capacità su RR (per i Punti di Riconsegna);
- b) corrispettivo fisso per ciascun Punto di Riconsegna;
- c) corrispettivo variabile relativo alle Produzioni Locali;
- d) corrispettivo integrativo CV<sup>P</sup> relativo alle Produzioni Locali;
- e) corrispettivo di scostamento.

Come sopra menzionato, il Trasportatore provvede ad emettere, oltre alle fatture relative al servizio di trasporto, altre tipologie di fattura, quali:

- f) le fatture associate a conguagli e/o correzioni di errori relativi alle fatture già emesse, sotto forma di note di debito o di credito, quali gli errori di misura o di allocazione da una parte e gli errori di stampa e/o calcolo manifesti dall'altra;
- g) le fatture relative ad interessi per ritardato pagamento;
- h) le fatture relative ad altre voci.

## 17.2. IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE

### 17.2.1 Le fatture relative al servizio di trasporto

Ogni documento associato alla fatturazione in oggetto contiene:

- i dati identificativi dell'Utente;
- il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il mese cui la fattura si riferisce;
- la descrizione relativa ad ogni singola voce della fattura;
- l'importo mensile, espresso in Euro, relativo ad ogni singola voce presente in fattura;
- l'importo totale fatturato, espresso in Euro;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente;
- l'eventuale imposta di bollo.

### **17.2.2 Le altre tipologie di fattura**

Relativamente ai documenti indicati ai punti f) e g) il documento emesso dal Trasportatore contiene:

- i dati identificativi dell'Utente;
- il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il periodo cui la fattura si riferisce;
- i riferimenti alle fatture da conguagliare/correggere;
- le voci oggetto di conguaglio/correzione;
- l'importo a debito o credito dell'Utente, espresso in Euro;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente;
- l'eventuale imposta di bollo.

### **17.2.3 Gli allegati alle fatture**

A corredo delle informazioni presenti nel corpo principale della fattura e riportate nei precedenti sottoparagrafi 17.2.1 e 17.2.2, il Trasportatore fornisce anche un allegato riportante il dettaglio completo ed esaustivo dei calcoli di fatturazione effettuati, riportante l'indicazione di tutte le grandezze di base utilizzate per la computazione degli importi: a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tali grandezze comprendono:

- i corrispettivi di trasporto unitari;

- l'elenco dei Punti di Riconsegna su RR oggetto del servizio di trasporto con le caratteristiche ad essi associate (ad esempio: capacità impegnate, distanze da RN);
- l'energia allocata ai Punti di Consegna da Produzione Locale;
- le allocazioni giornaliere in volume e in energia, il PCS e il PCS<sub>e</sub> (relativamente alle fatture di scostamento);
- l'interesse applicato (per le fatture di cui al punto g di cui al paragrafo 17.1.2).

### 17.3. I TERMINI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE

#### 17.3.1 I termini di emissione delle fatture

##### 17.3.1.1. Le fatture relative al servizio di trasporto

In considerazione del fatto che i dati necessari per l'emissione delle varie fatture si renderanno disponibili in tempi diversi, le fatture relative al servizio di trasporto sopra descritte verranno emesse dal Trasportatore in tre momenti separati.

Secondo la tempistica schematizzata nel diagramma, il Trasportatore emette le fatture di cui ai punti da a) a e) entro i seguenti termini:

- per le fatture di cui ai punti a) e b) sopra indicati, entro il giorno 5 del mese successivo al mese di erogazione del servizio di trasporto;
- per le fatture di cui al punto c),d),e) entro il giorno 15 del mese successivo al mese di erogazione del servizio.

In tutti i casi in cui il giorno 5 o il 15 cadano di sabato, domenica o giorno festivo, il termine di emissione delle fatture viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

##### 17.3.1.2. Le altre tipologie di fattura

Per quanto riguarda i documenti di cui al punto f), nel caso di errori di misura o di allocazione sono previsti momenti di verifica (come previsto al capitolo "Bilanciamento"), successivamente ai quali sono attivate le relative procedure di conguaglio: il termine per l'emissione, da parte del Trasportatore, delle relative

note di debito o di credito è fissato per la fine del terzo mese successivo a quello cui si riferisce il conguaglio.

### **17.3.2 Il pagamento delle fatture**

E' fatto obbligo agli Utenti di provvedere al pagamento delle fatture nei termini previsti nel presente documento: eventuali ritardi saranno sanzionati secondo la metodologia di seguito indicata e costituiscono una delle cause di risoluzione contrattuale previste al sottoparagrafo 18.3.1 del capitolo "Responsabilità delle Parti".

Eventuali errori di stampa e/o di calcolo manifesti negli importi fatturati vengono generalmente corretti prima del termine di pagamento, determinando l'annullamento del documento e l'invio di una nuova fattura. Nel caso non sia possibile provvedere in tempo utile alla correzione, l'Utente pagherà l'importo considerato corretto, se minore, e verrà emessa relativa nota credito; oppure l'eventuale maggiore importo verrà conguagliato sulla prima fattura utile successiva emessa dal Trasportatore.

### **17.3.3 Il termine di pagamento**

Il termine di pagamento delle fatture da parte degli Utenti consegue dai tempi dalla relativa emissione.

Ciascun Utente sarà tenuto ad effettuare il pagamento delle fatture in oggetto, presso il conto corrente bancario indicato sulle stesse, entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

Nel caso in cui il giorno di scadenza cada di sabato, domenica o giorno festivo, l'Utente potrà provvedere al pagamento delle fatture entro il primo giorno lavorativo successivo.

Per quanto riguarda in particolare le note di credito o di debito relative ad errori di misura o di allocazione, di cui al punto f), gli errori di stampa e/o di calcolo manifesti saranno invece conteggiati sull'importo della prima fattura utile successiva.



**17.3.4 Le modalità di pagamento**

L'Utente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati mediante le seguenti due modalità, a sua scelta:

- mediante addebito preautorizzato in conto - Procedura R.I.D (Rapporti interbancari diretti) presso Istituto di Credito convenuto;
- mediante bonifico bancario presso un Istituto di Credito convenuto con valuta fissa a favore del Trasportatore corrispondente alla scadenza della fattura, inviandone copia per conoscenza al Trasportatore.

**17.3.5 Gli interessi per i casi di ritardato pagamento**

In caso di ritardato pagamento di una fattura, l'Utente dovrà, sugli importi fatturati e non pagati, interessi per ogni giorno di ritardo pari al saggio di interesse di periodo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, maggiorato di sette punti percentuali, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs n. 231/2002.

**17.3.6 Modalità di anticipo e di invio delle fatture**

Le fatture emesse dal Trasportatore, compresi gli allegati, verranno anticipate ed inviate all'Utente nelle modalità previste all'interno del Contratto di Trasporto.

**17.4. LE CONTESTAZIONI**

Qualora sorgano contestazioni da parte dell'Utente circa l'importo fatturato, l'Utente dovrà comunque provvedere al pagamento integrale della fattura in oggetto. Se la contestazione si rivela fondata, la correzione verrà effettuata contestualmente alla prima fattura successiva alla risoluzione della contestazione, tenendo conto degli interessi come definiti nel caso di ritardato pagamento. Per la regolamentazione dell'eventuale arbitrato necessario per dirimere il contenzioso si veda il paragrafo 18.5 del capitolo "Responsabilità delle Parti".

Salvo contestazioni tra le Parti, ciascuna fattura sarà considerata definitiva dopo un periodo di 3 mesi dall'emissione della stessa.

**RESPONSABILITA' DELLE PARTI**

<b>18.1 INADEMPIENZE CONTRATTUALI.....</b>	<b>204</b>
<b>18.1.1 Inadempienza del Trasportatore.....</b>	<b>204</b>
18.1.1.1 Specifiche di pressione .....	204
18.1.1.2 Specifiche di qualità .....	204
18.1.1.3 Mancata erogazione della prestazione .....	205
<b>18.1.2 Inadempienza dell'Utente .....</b>	<b>205</b>
18.1.2.1 Specifiche di pressione .....	205
18.1.2.2 Specifiche di qualità .....	205
<b>18.1.3 Conformità del Gas con le specifiche di qualità/pressione .....</b>	<b>206</b>
<b>18.1.4 Gestione e manutenzione delle stazioni di misura .....</b>	<b>206</b>
<b>18.2 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' .....</b>	<b>207</b>
<b>18.2.1 Dolo/colpa grave .....</b>	<b>207</b>
<b>18.2.2 Esclusione di responsabilità.....</b>	<b>207</b>
<b>18.3 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.....</b>	<b>208</b>
<b>18.3.1 Cause di risoluzione anticipata da parte del Trasportatore .....</b>	<b>208</b>
<b>18.3.2 Importi maturati.....</b>	<b>209</b>
<b>18.3.3 Risoluzione da parte dell'Utente.....</b>	<b>209</b>
<b>18.3.4 Sospensione del servizio .....</b>	<b>209</b>
<b>18.4 FORZA MAGGIORE.....</b>	<b>210</b>
<b>18.4.1 Definizione.....</b>	<b>210</b>
<b>18.4.2 Cause .....</b>	<b>210</b>
<b>18.4.3 Effetti.....</b>	<b>211</b>
<b>18.4.4 Notifica.....</b>	<b>211</b>
<b>18.4.5 Impatto sui corrispettivi di trasporto .....</b>	<b>212</b>
<b>18.5 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE .....</b>	<b>212</b>
<b>18.5.1 Competenze dell'Autorità.....</b>	<b>212</b>
<b>18.5.2 Disposizioni transitorie .....</b>	<b>212</b>
18.5.2.1 Esame preventivo .....	212
18.5.2.2 Risoluzione giudiziale .....	213
18.5.2.3 Applicazione.....	213
18.5.2.4 Arbitrato tecnico .....	213
<b>18.6 CESSIONE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>213</b>
<b>18.7 LEGGE APPLICABILE .....</b>	<b>214</b>

## 18.1 INADEMPIENZE CONTRATTUALI

### 18.1.1 Inadempienza del Trasportatore

#### 18.1.1.1 Specifiche di pressione

Qualora il Gas reso disponibile dal Trasportatore all'Utente presso un qualunque Punto di Riconsegna risulti non conforme alle specifiche di pressione previste nel Codice di Rete, l'Utente, in assenza di tempestiva comunicazione da parte del Trasportatore, ne darà tempestiva comunicazione al Trasportatore e, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto (ad eccezione dei casi in cui trova applicazione il successivo paragrafo 18.1.1.3) avrà diritto ad ottenere da quest'ultimo, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato rispetto delle specifiche di pressione, nei limiti di quanto indicato al paragrafo 18.2.

Ai fini del presente paragrafo, il Trasportatore non sarà considerato inadempiente qualora da uno o più Punti di Riconsegna siano prelevati quantitativi superiori alla portata massima conferita dal Trasportatore all'Utente per gli stessi Punti di Riconsegna.

#### 18.1.1.2 Specifiche di qualità

Qualora il Gas reso disponibile dal Trasportatore all'Utente presso un qualunque Punto di Riconsegna risulti non conforme alla Specifica di Qualità prevista nel Codice di Rete, l'Utente, in assenza di tempestiva comunicazione da parte del Trasportatore, ne darà tempestiva comunicazione al Trasportatore ed avrà il diritto di rifiutare il prelievo di tale Gas; inoltre, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto (ad eccezione dei casi in cui trova applicazione il successivo paragrafo 18.1.1.3) l'Utente avrà diritto ad ottenere dal Trasportatore, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato rispetto della Specifica di Qualità, nei limiti di quanto indicato al paragrafo 18.2, fermo restando il diritto del Trasportatore di rivalersi sull'Utente che ha consegnato o fatto consegnare il Gas fuori specifica che ha determinato i costi ed oneri sopra menzionati.

### *18.1.1.3 Mancata erogazione della prestazione*

Ad eccezione dei casi di Forza Maggiore, qualora il Trasportatore non effettui la prestazione - avente per oggetto il servizio di trasporto di Gas - posta a proprio carico dal Contratto di Trasporto ed in conseguenza di tale comportamento risulti impossibile il prelievo di Gas da parte dell'Utente, l'Utente stesso, per il periodo in cui è sospesa la prestazione, sarà sollevato da ogni obbligo connesso al pagamento del corrispettivo di capacità ed avrà diritto ad ottenere dal Trasportatore, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata prestazione, nei limiti di quanto indicato al successivo paragrafo 18.2.

### **18.1.2 Inadempienza dell'Utente**

#### *18.1.2.1 Specifiche di pressione*

Qualora il Gas consegnato o fatto consegnare dall'Utente al Trasportatore presso un qualunque PCT risulti non conforme, per qualsiasi ragione, alle specifiche di pressione previste nel Codice di Rete, il Trasportatore, in assenza di tempestiva comunicazione da parte dell'Utente, ne darà tempestiva comunicazione all'Utente e, oltre ad essere sollevato dall'obbligo di trasportare i quantitativi di Gas programmati dall'Utente al Punto di Consegna per il periodo in oggetto nella misura in cui tale trasporto non sia consentito dall'effettiva pressione di consegna, avrà diritto a ridurre l'immissione del Gas in oggetto fino all'ottenimento del ripristino dei valori compresi nelle specifiche di pressione di cui al presente documento.

Rimane altresì inteso che tutti i costi ed oneri, propriamente documentati, sostenuti dal Trasportatore in dipendenza del mancato rispetto delle specifiche di pressione, saranno a carico ed onere dell'Utente, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto da parte dell'Utente stesso.

#### *18.1.2.2 Specifiche di qualità*

Qualora il Gas consegnato o fatto consegnare dall'Utente al Trasportatore presso un qualunque Punto di Consegna risulti non conforme, per qualsiasi ragione, alla Specifica di Qualità prevista nel Codice di Rete, il Trasportatore, in assenza di tempestiva comunicazione da parte dell'Utente, ne darà tempestiva comunicazione all'Utente, all'operatore di monte responsabile dell'immissione del Gas Naturale fuori specifica ed all'Autorità, ed avrà il diritto di rifiutare l'immissione in rete di tale Gas.

Il Trasportatore può continuare ad accettare l'immissione ai PCT di Gas Naturale per il quale sia stata rilevata un'oscillazione di uno o più parametri di qualità del Gas al di fuori della Specifica di Qualità, ove sia possibile assorbire tale variazione (ad esempio, modificando opportunamente gli assetti della rete di trasporto in attesa dell'esaurirsi del transitorio del fuori specifica).

Il Trasportatore effettua l'intercettazione del Gas fuori specifica nel rispetto delle leggi vigenti in materia e solo dopo avere svolto nei minimi tempi tecnici possibili un'adeguata analisi del fuori specifica ed una volta che siano stati utilizzati tutti gli strumenti di flessibilità a sua disposizione per garantire il bilanciamento qualitativo della rete di trasporto.

Rimane altresì inteso che tutti i costi ed oneri, propriamente documentati, sostenuti dal Trasportatore in dipendenza del mancato rispetto della Specifica di Qualità, saranno a carico ed onere dell'Utente, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto da parte dell'Utente stesso.

### **18.1.3 Conformità del Gas con le specifiche di qualità/pressione**

Nel caso in cui la proprietà dell'impianto in cui vengono rilevati i dati in base ai quali, ai sensi del Codice di Rete, viene effettuata la verifica di conformità del Gas con le specifiche di qualità/pressione:

- a) sia del Trasportatore, quest'ultimo sarà responsabile della correttezza degli stessi; o
- b) non sia del Trasportatore, i dati in oggetto saranno comunicati o fatti comunicare a quest'ultimo dall'Utente, il quale sarà responsabile sia della tempestività della comunicazione sia della correttezza degli stessi.

### **18.1.4 Gestione e manutenzione delle stazioni di misura**

Il Trasportatore non assume alcuna responsabilità in relazione alla corretta e regolare gestione e manutenzione delle stazioni di misura, qualora le stesse non siano di sua proprietà.

Nel caso di apparecchiature di misura non di proprietà del Trasportatore e in stato di avaria, verranno applicate le disposizioni di cui al paragrafo 10.6.3.4 del capitolo: "Misura del Gas".

Con la sottoscrizione del Contratto di Trasporto l'Utente garantisce al Trasportatore, o a persone incaricate da quest'ultimo, la possibilità di accedere

in qualsiasi momento alle apparecchiature della stazione di misura per il rilevamento dei dati – qualora le stesse non siano di proprietà del Trasportatore - nonché per le opportune verifiche dell'impiantistica utilizzata ai fini dello svolgimento delle operazioni di misura.

Il Trasportatore non assume responsabilità in relazione ad un eventuale utilizzo da parte dell'Utente o di terzi dei dati di misura che quest'ultimo abbia rilevato presso l'impianto per i propri fini di fatturazione al Cliente Finale e/o per i conseguenti adempimenti fiscali.

## **18.2 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'**

### **18.2.1 Dolo/colpa grave**

La responsabilità di ciascuna Parte nei confronti dell'altra per qualsiasi danno derivante, o comunque connesso, alla esecuzione o alla mancata, parziale o ritardata esecuzione dei propri obblighi in forza della sottoscrizione del Contratto di Trasporto, comprese le eventuali perdite di Gas, è espressamente limitata ai soli casi di dolo e/o colpa grave.

### **18.2.2 Esclusione di responsabilità**

Fatti salvi i casi di dolo e/o colpa grave di cui al precedente paragrafo 18.2.1, si conviene di escludere esplicitamente ogni e qualsiasi responsabilità di una Parte nei confronti dell'altra per:

- danni indiretti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interruzione di contratti dell'Utente con propri clienti e/o fornitori o eventuali corrispettivi, esborsi, risarcimenti o pagamenti a qualunque titolo cui la parte sia obbligata in dipendenza dei propri contratti o rapporti con clienti e/o fornitori e/o terzi e/o competenti autorità;
- lucro cessante - quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di profitto o reddito per l'Utente;
- danno non patrimoniale quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il danno d'immagine

Ciascuna Parte resta espressamente manlevata da parte dell'altra da eventuali richieste risarcitorie formulate, a qualunque titolo, da terzi.

## 18.3 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

### 18.3.1 Cause di risoluzione anticipata da parte del Trasportatore

- a) Il Contratto di Trasporto, oltre che per le cause previste dalla legge, può essere risolto in via anticipata dal Trasportatore mediante invio di comunicazione scritta all'Utente, ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile, con copia per conoscenza all'Autorità, nei seguenti casi:
- i. l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento, da parte dell'Utente, di importi maturati a qualsiasi titolo a favore del Trasportatore in dipendenza dell'esecuzione del Contratto di Trasporto e riferiti ad un periodo di 3 mesi, darà diritto al Trasportatore, fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge, dal Codice di Rete e dal Contratto di Trasporto, di risolvere in via anticipata il Contratto di Trasporto stesso; e/o
  - ii. il prolungato utilizzo improprio del sistema informativo da parte dell'Utente, che risulti di grave pregiudizio alla corretta funzionalità del sistema stesso, costituirà motivo di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, con obbligo di risarcimento di tutti i danni causati al Trasportatore e agli altri Utenti.
- b) Il Contratto si intenderà altresì risolto di diritto qualora l'Utente cessi di soddisfare, per qualunque motivo, uno o più dei requisiti per l'accesso al sistema, così come indicati nel capitolo "Conferimento di capacità di trasporto", e non sia in grado di provvedere al ripristino di tale requisito nel termine di trenta giorni; il soggetto in esame perderà la qualifica di Utente e con essa la possibilità di accedere al servizio di trasporto sulla rete di metanodotti gestita dal Trasportatore.
- c) Si conviene espressamente che è attribuita al Trasportatore la facoltà di recedere dal Contratto senza la prestazione di alcun corrispettivo al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi:
- i. l'assoggettamento dell'Utente ad una qualsiasi procedura concorsuale, sia essa giudiziale, amministrativa o volontaria, costituirà titolo per la risoluzione contrattuale da parte del Trasportatore, fatto salvo il subentro nel Contratto di Trasporto da parte dell'organo concorsuale ai sensi di legge.
  - ii. cessazione dell'effettiva attività dell'Utente.



**18.3.2 Importi maturati**

In tutti i casi di risoluzione/recesso previsti nei precedenti punti a), b), c), l'Utente interessato sarà comunque tenuto a corrispondere al Trasportatore, oltre agli importi effettivamente maturati, a qualunque titolo, fino alla data di risoluzione/recesso del Contratto di Trasporto, una somma risultante dall'attualizzazione - alla data della risoluzione e al tasso di attualizzazione pari al tasso di rendimento medio annuo dei Buoni del Tesoro decennali dell'ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,75% - degli importi rappresentativi del corrispettivo di capacità dovuto dall'Utente per il periodo tra la data della risoluzione anticipata e la data di naturale scadenza del Contratto di Trasporto. Va esclusa dal calcolo dell'ammontare di cui sopra la parte del corrispettivo di capacità eventualmente coperta da garanzia finanziaria, così come previsto nei requisiti per l'accesso di cui al capitolo "Conferimento di capacità di trasporto".

**18.3.3 Risoluzione da parte dell'Utente**

Nel caso di eventi che impediscano all'Utente di immettere Gas nella rete di metanodotti gestita dal Trasportatore o prelevarlo dalla stessa per un periodo consecutivo superiore a 6 mesi a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento stesso, l'Utente avrà diritto, mediante invio di comunicazione scritta al Trasportatore nella quale risulti oggettiva evidenza dell'evento sopra menzionato, di richiedere la risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, in relazione alle prestazioni rese impossibili dall'evento in oggetto, fatto salvo quanto previsto nel precedente paragrafo 18.3.2. Qualora la capacità di cui al Contratto risolto sia conferita dal Trasportatore – in tutto o in parte - ad un altro Utente, l'importo relativo al corrispettivo di tale capacità conferita verrà accreditato all'Utente interessato dalla risoluzione.

**18.3.4 Sospensione del servizio**

In tutti i casi di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, il Trasportatore attiverà un'apposita procedura di sospensione del servizio.



## **18.4 FORZA MAGGIORE**

### **18.4.1 Definizione**

Per forza maggiore si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile alla Parte che la invoca ("Parte Interessata"), al di fuori del controllo delle Parti, e che non poteva essere previsto e/o evitato usando con continuità la dovuta diligenza di un Operatore Prudente e Ragionevole ed a costi ragionevoli, avente l'effetto di rendere impossibile o illegittimo, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi della Parte Interessata, ma esclusivamente quando tale evento o circostanza colpisca la rete di metanodotti gestita dal Trasportatore (qui di seguito "Forza Maggiore" o "evento di Forza Maggiore")

### **18.4.2 Cause**

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ed a condizione che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo precedente, costituiscono cause di Forza Maggiore:

- guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
- fenomeni naturali avversi compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni;
- esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- scioperi, serrate ed ogni altra forma di agitazione a carattere industriale, ad esclusione dei casi di conflittualità aziendale, dichiarati in occasioni diverse dalla contrattazione collettiva, che riguardano direttamente il Trasportatore o l'Utente;
- ritardato o mancato ottenimento, da parte del Trasportatore, dei necessari permessi e/o concessioni da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa di tubazioni e l'esercizio delle infrastrutture di trasporto, nonché delle eventuali occupazioni d'urgenza e asservimenti coattivi richiesti alle competenti autorità e revoca dei suddetti permessi e/o concessioni, qualora ciò non sia determinato da comportamento doloso, negligente o omissivo da parte del Trasportatore;
- atti, dinieghi, o silenzio non comportante assenso delle autorità competenti che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della Parte Interessata cui si riferiscono;
- vizi, avarie o cedimenti degli impianti, equipaggiamenti o installazioni, destinati al trasporto del Gas sulla rete di metanodotti gestita dal

Trasportatore, che il Trasportatore non avrebbe potuto prevenire usando un adeguato livello di diligenza.

Le Parti convengono espressamente che non costituisce causa di Forza Maggiore qualunque evento si sia verificato al di fuori della rete di metanodotti gestita dal Trasportatore.

#### **18.4.3 Effetti**

La Parte Interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento dagli impegni previsti nel Contratto di Trasporto, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra Parte, nella misura in cui gli stessi siano affetti da causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa.

Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore, la Parte Interessata dovrà comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell'evento al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri adempimenti contrattuali.

L'impossibilità di una Parte ad adempiere al proprio obbligo di pagamento non è considerata Forza Maggiore.

#### **18.4.4 Notifica**

La Parte Interessata sarà tenuta a notificare all'altra Parte, in maniera tempestiva:

- i. il verificarsi dell'evento che rende impossibile l'adempimento, totale o parziale, delle obbligazioni a proprio carico dedotte in Contratto, fornendo una chiara indicazione circa la natura dell'evento stesso ed indicando altresì, qualora fosse possibile effettuare una stima ragionevole, il tempo che potrebbe essere necessario per porvi rimedio;
- ii. lo sviluppo dell'evento, fornendo un regolare aggiornamento circa la durata prevista;
- iii. l'intervenuta cessazione dell'evento di Forza Maggiore.

#### **18.4.5 Impatto sui corrispettivi di trasporto**

In presenza di una causa di Forza Maggiore, e per tutto il tempo in cui tale causa sussiste, il corrispettivo di capacità a carico dell'Utente verrà applicato:

- pro rata temporis, nel caso di interruzione totale della prestazione di trasporto;
- in proporzione alla riduzione effettiva delle quantità di Gas riconsegnate all'Utente ai Punti di Riconsegna, nel caso di riduzione parziale delle prestazioni di trasporto.

### **18.5 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

#### **18.5.1 Competenze dell'Autorità**

Ai sensi di quanto previsto all'Articolo 18 della Delibera n°137/02, in caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del Contratto di Trasporto e fino all'adozione del regolamento di cui all'Articolo 2.24, lettera b), della Legge 14 novembre 1995, n°481, le parti ricorrono all'Autorità per l'attivazione di una procedura di arbitrato, secondo le modalità dalla stessa definite con proprio regolamento.

#### **18.5.2 Disposizioni transitorie**

Fino al momento dell'emanazione, da parte dell'Autorità, del regolamento con cui verranno definite le modalità per l'attivazione di una procedura di arbitrato, le eventuali controversie saranno disciplinate in base alle procedure di seguito indicate.

##### **18.5.2.1 Esame preventivo**

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Trasportatore ed Utente in relazione all'interpretazione ed all'applicazione del Contratto di trasporto, salvo i casi che a giudizio di una delle parti richiedano il ricorso a misure cautelari e d'urgenza, verranno sottoposte, ad iniziativa di ciascuna parte e previo formale avviso inviato all'altra, al preventivo esame congiunto di soggetti a tale scopo nominati dalle parti stesse ed individuati tra dirigenti di primo livello, nel tentativo di addivenire ad un accordo soddisfacente.

#### *18.5.2.2 Risoluzione giudiziale*

Nel caso in cui tale tentativo di composizione non sortisca esito positivo nel termine di sessanta giorni dalla data dell'avviso di cui al precedente punto 18.5.2.1 - e fatte salve le competenze in materia di risoluzione delle controversie attribuite all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas dalla legge ed ai sensi dell'Articolo 18 della Delibera n° 137/02 dell'Autorità - ciascuna delle parti avrà facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria per la risoluzione della controversia.

Per tale ipotesi le parti attribuiscono la competenza esclusiva al Foro di Milano.

#### *18.5.2.3 Applicazione*

La presente disposizione si applicherà anche a tutti i rapporti in essere con gli Utenti alla data di entrata in vigore del presente Codice di Rete, che discendano da contratti di trasporto sottoscritti con il Trasportatore anche precedentemente a tale data.

#### *18.5.2.4 Arbitrato tecnico*

Tutte le controversie di natura tecnica, che non siano risolte in via amichevole entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal momento in cui una Parte abbia comunicato all'altra l'esistenza della controversia, saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento Nazionale di Arbitrato della Camera Arbitrale di Milano da un arbitro unico, che sarà nominato, procederà e deciderà in conformità a detto regolamento. L'Arbitro dovrà avere adeguate competenze tecniche nel settore del Gas e più specificamente con riguardo al trasporto, scarico, rigassificazione, stoccaggio e vendita di Gas. L'arbitrato sarà tenuto in lingua italiana. Sede dell'arbitrato sarà Milano. L'arbitro deciderà secondo diritto in via irrituale. L'Arbitro renderà la propria decisione per iscritto, indicandone le motivazioni, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di accettazione della nomina. La decisione dell'arbitro sarà definitiva e vincolante per le Parti. Le Parti rinunciano a qualsiasi forma di impugnazione salvo il caso di conflitto di interessi, dolo o errore manifesto dell'arbitro.

### **18.6 CESSIONE DEL CONTRATTO**

Nessuna delle Parti potrà cedere, totalmente o parzialmente, il Contratto di Trasporto a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra parte, che

non potrà essere irragionevolmente negata qualora il terzo possessa i requisiti di idoneità previsti nel presente Codice di Rete.

L'autorizzazione scritta di cui sopra non sarà necessaria qualora il cessionario sia una società controllata dal cedente o sotto il comune controllo di altra società ai sensi dell'Articolo 2359 comma 1 del Codice Civile.

## **18.7 LEGGE APPLICABILE**

Il presente documento è regolato dalla legge italiana.

## DISPOSIZIONI GENERALI

<b>19.1 PROPRIETÀ INTELLETTUALE .....</b>	<b>216</b>
<b>19.2 RISERVATEZZA.....</b>	<b>216</b>
<b>19.2.1 Obblighi delle Parti .....</b>	<b>216</b>
<b>19.2.2 Eccezioni .....</b>	<b>216</b>
<b>19.2.3 Efficacia degli obblighi.....</b>	<b>217</b>
<b>19.3 PRIVACY .....</b>	<b>217</b>
<b>19.4 RINUNCE.....</b>	<b>219</b>
<b>19.5 DISPOSIZIONI FISCALI ED AMMINISTRATIVE .....</b>	<b>219</b>
<b>19.6 OBBLIGHI D'INFORMAZIONE.....</b>	<b>219</b>

## 19.1 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Qualunque diritto di proprietà intellettuale messo a disposizione da una delle Parti in forza del Contratto di Trasporto rimarrà di proprietà e disponibilità di tale Parte o del suo licenziante.

## 19.2 RISERVATEZZA

### 19.2.1 *Obblighi delle Parti*

Tutte le informazioni riguardanti l'attività di una delle Parti, incluse quelle derivanti dallo scambio di dati in forma elettronica tra Trasportatore ed Utente ai sensi del Codice di Rete, sono da considerarsi riservate e non potranno essere utilizzate da ciascuna Parte, dai suoi dipendenti e/o agenti se non in funzione dell'esecuzione del Codice di Rete, né potranno essere divulgate a terzi se non in conformità con preventive istruzioni o autorizzazioni scritte della Parte cui tali informazioni si riferiscono e previa sottoscrizione di analoga clausola di riservatezza da parte dei terzi.

### 19.2.2 *Eccezioni*

Fermo restando quanto disposto dal paragrafo precedente, le informazioni non saranno considerate di natura riservata nel caso e nella misura in cui si tratti di:

- a) informazioni che erano di dominio pubblico al momento in cui sono state rivelate o che diventano di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento o dalla colpa della Parte ricevente;
- b) informazioni di cui la Parte ricevente era già a conoscenza al momento in cui sono state rivelate dall'altra Parte e per le quali non vi era obbligo di riservatezza;
- c) informazioni la cui riservatezza cade nel momento in cui ciò sia richiesto per adempiere agli obblighi di legge o a richieste dell'Autorità;
- d) informazioni che la Parte ricevente ha legalmente ottenuto da terzi senza violazione di alcun obbligo di riservatezza nei confronti dell'altra Parte.

### **19.2.3 Efficacia degli obblighi**

Gli obblighi relativi alla riservatezza qui indicati rimarranno efficaci per un periodo di 2 anni dalla data effettiva di cessazione o risoluzione degli obblighi contrattuali sorti in adempimento al Codice di Rete.

## **19.3 PRIVACY**

Relativamente alla Legge n°675/96, (qui di seguito "Legge"), le Parti prendono atto che:

- a) l'Utente è titolare del trattamento dei Dati (di seguito: il "Titolare"), ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera d) della Legge.
- b) il Trasportatore è dotato dell'esperienza, dell'affidabilità, delle capacità e delle strutture richieste dall'Art.8 della Legge per assolvere alla funzione di "Responsabile del trattamento dei dati personali" (qui di seguito "Responsabile Trattamento Dati") e garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ciò premesso, le Parti convengono che il Trasportatore sarà Responsabile Trattamento Dati, ai sensi dell'Art.1, comma 2, lett. e) della Legge, con riferimento alle sole operazioni di trattamento e ai soli dati che il Trasportatore sarà chiamato a trattare in relazione all'esecuzione dei rapporti contrattuali di cui al Codice di Rete.

In particolare:

- c) l'Utente effettuerà a proprie spese la redazione e l'invio della modifica della notificazione al Garante per la protezione dei dati personali, di cui agli Artt.7 e 28 della Legge; inoltre provvederà all'assolvimento dell'obbligo di informare i propri Clienti Idonei dell'intervenuta nomina del Trasportatore quale Responsabile Trattamento Dati.
- d) Il Trasportatore:
  - tratterà i dati personali dell'Utente in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto della normativa esistente in materia di privacy e nei limiti del trattamento effettuato dall'Utente, come individuato nella notificazione al Garante di cui agli Artt.7 e 28 della Legge;
  - custodirà i dati personali dell'Utente ai sensi degli Artt.9 e 15 della Legge;
  - individuerà - se necessari - i soggetti ai quali affidare la qualifica di incaricati del trattamento, ai sensi degli Artt.8 e 19 della Legge, e, sulla base del successivo atto di incarico, individuerà le istruzioni da impartire



a detti soggetti, vigilando sul relativo operato, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli citati;

- effettuerà le sole operazioni di trattamento dati strettamente necessarie all'esecuzione dei propri obblighi contrattuali, quali conservazione ed elaborazione. Il Trasportatore dovrà effettuare le menzionate operazioni di trattamento in conformità alle finalità del trattamento operato dall'Utente. Inoltre, il Trasportatore non potrà effettuare alcuna operazione di trattamento diversa da quelle menzionate, e l'Utente terrà indenne il Trasportatore da ogni responsabilità connessa ad operazioni di trattamento di esclusiva competenza dell'Utente. A tale proposito, il Trasportatore non sarà responsabile in ordine alla raccolta dei dati personali ed agli obblighi connessi - quali la raccolta del consenso degli interessati - nonché alla pertinenza ed esattezza dei dati. L'Utente sarà pertanto l'unico responsabile in ordine ad ogni contestazione aventi per oggetto tali attività;
- si atterrà alle istruzioni impartite dall'Utente e non risponderà di eventuali violazioni derivanti da istruzioni incomplete o errate impartite dall'Utente, che pertanto lo terrà indenne da qualsiasi pretesa conseguente o connessa;
- consentirà all'Utente l'esercizio del potere di controllo, ai sensi dell'Art.8 della Legge;
- adotterà le misure individuate dall'Utente intese a consentire all'interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dall'Art.13 della Legge, ed agevolerà detto esercizio, nei limiti della propria sfera di competenza.
- evaderà senza ritardo, su richiesta dell'Utente, le eventuali richieste avanzate dagli interessati, ai sensi del citato Art.13 e dell'Art.29, comma 2, della Legge, sempre nei limiti dell'ambito di operatività funzionale del Responsabile Trattamento Dati;
- assicurerà in generale il rispetto delle prescrizioni del Garante, nei limiti della propria sfera di competenza.

Il Trasportatore non potrà adottare autonome decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. In caso di necessità ed urgenza, il Trasportatore dovrà informare al più presto l'Utente, affinché quest'ultimo possa prendere le opportune decisioni. In ogni caso, qualora istruzioni dell'Utente, modifiche legislative e/o regolamentari nonché prescrizioni del Garante comportino costi e/o attività aggiuntive a carico del Trasportatore, i relativi oneri saranno di esclusiva competenza dell'Utente.

La nomina del Trasportatore quale Responsabile Trattamento Dati ha efficacia per tutta (e solo per) la durata del Contratto tra le Parti.

#### **19.4 RINUNCE**

Il mancato esercizio dei diritti conferiti ad una Parte ai sensi del Codice di Rete non sarà considerato una rinuncia a quei diritti né precluderà l'esercizio degli stessi in altre occasioni.

#### **19.5 DISPOSIZIONI FISCALI ED AMMINISTRATIVE**

Le denunce, le dichiarazioni e/o gli adempimenti di tipo fiscale o amministrativo previsti da disposizioni ufficiali presenti e future delle competenti autorità avverranno a cura dell'Utente, ad eccezione di quelle per le quali la legge preveda diversamente.

Ogni imposta, tassa o diritto applicati in Italia sul Gas trasportato per conto dell'Utente sulla rete gestita dal Trasportatore, nonché sulla consegna e riconsegna dello stesso, sarà a carico dell'Utente, che terrà indenne il Trasportatore sotto ogni aspetto. Il Trasportatore avrà inoltre diritto di rivalersi sull'Utente per ogni onere di natura fiscale e/o amministrativa sostenuto in conseguenza di errori di misura presso gli impianti di proprietà di terzi, o di dichiarazioni fiscali non corrette, incomplete o presentate in ritardo, effettuate, o che avrebbero dovuto essere effettuate, dall'Utente.

Ciascuna delle Parti non si assumerà alcuna responsabilità né solidarietà in relazione alle obbligazioni fiscali dell'altra.

#### **19.6 OBBLIGHI D'INFORMAZIONE**

L'Utente sarà in ogni caso responsabile di ogni danno nei confronti di terzi e/o dei propri Clienti o nei confronti del Trasportatore stesso qualora l'Utente ometta, ritardi o invii in modo non conforme, le comunicazioni alle quali è tenuto secondo quanto disposto dal presente Codice di Rete.

A tal fine l'Utente manleverà il Trasportatore da ogni e qualsiasi richiesta o pretesa formulata, a qualunque titolo, da terzi.

## GESTIONE DELLE EMERGENZE DI SERVIZIO

<b>20.1 INTRODUZIONE .....</b>	<b>221</b>
<b>20.2 EMERGENZE DI SERVIZIO .....</b>	<b>221</b>
<b>20.3 DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE PREVISTE: MODALITA' DI GESTIONE E DI RILEVAZIONE DELL'EMERGENZA .....</b>	<b>222</b>
<b>20.3.1 <i>Emergenza dovuta ad anomalie tecniche</i>.....</b>	<b>223</b>
<b>20.3.2 <i>Emergenza dovuta a mancata copertura del fabbisogno di Gas e/o di pressione ai punti di immissione della rete gestita dal Trasportatore</i>.....</b>	<b>224</b>
<b>20.4 ONERI DELL'UTENTE .....</b>	<b>224</b>
<b>20.5 INFORMAZIONI RELATIVE ALLE EMERGENZE.....</b>	<b>225</b>

## 20.1 INTRODUZIONE

Il capitolo ha lo scopo di descrivere le procedure attuate ed i relativi soggetti interessati nel caso in cui insorga una emergenza sulla rete di metanodotti, nazionale e regionale, del Trasportatore dovuta a condizioni impreviste e transitorie, che interferiscono con il normale esercizio, o che impongono speciali vincoli al suo svolgimento.

Il Trasportatore ha il diritto/obbligo di mettere in atto tutte le procedure appropriate per far fronte alle emergenze con l'obiettivo di ripristinare nel minor tempo possibile la sicurezza del sistema e minimizzare i conseguenti disservizi.

Non sono oggetto di questo capitolo le emergenze generali conseguenti alla carenza di disponibilità di Gas nel sistema in caso di eventi climatici sfavorevoli che saranno oggetto del successivo capitolo.

## 20.2 EMERGENZE DI SERVIZIO

Il Trasportatore adotta procedure differenti a seconda della causa di emergenza; a tal fine si distinguono due cause di emergenza:

- a) emergenza dovuta ad anomalie tecniche;
- b) emergenza dovuta a mancata copertura del fabbisogno di Gas e/o di pressione ai punti di immissione della rete gestita dal Trasportatore.

Gli eventi che determinano una situazione di emergenza della rete di proprietà del Trasportatore includono le situazioni di fuori servizio o i danneggiamenti che avvengono su tale rete e quelle che si verificano a monte sulle infrastrutture appartenenti alla rete di proprietà dell'Impresa Maggiore e che si ripercuotono a valle sul sistema del Trasportatore.

Per le attività di cui al presente capitolo il Trasportatore farà riferimento – per quanto applicabili - alle norme tecniche vigenti.

### **20.3 DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE PREVISTE: MODALITA' DI GESTIONE E DI RILEVAZIONE DELL'EMERGENZA**

Come accennato nel capitolo "Descrizione della rete e della sua gestione", Il Trasportatore dispone di sistemi di telecontrollo, teleallarme e telecomando della rete di metanodotti da questi gestita. Pertanto, nel caso in cui si verifichi una anomalia tale che le pressioni o le portate della tratta in esame risultino al di fuori del normale range di esercizio, il sistema invierà in automatico un allarme al dispacciamento; per la descrizione della struttura organizzativa e dei sistemi tecnologici dedicati al dispacciamento si veda quanto riportato nel sito internet del Trasportatore.

Qualora l'emergenza dovesse verificarsi in orario non lavorativo il sistema di telecontrollo invierà l'allarme direttamente ai reperibili di turno.

Altra modalità di rilevazione delle emergenze è mediante segnalazioni esterne. Infatti sul sito internet del Trasportatore e sulle paline dei metanodotti di sua proprietà è disponibile un numero verde, attivo 24 ore su 24, mediante il quale chiunque può segnalare uno stato di emergenza o presunto tale.

E' disponibile un riferimento telefonico, attivo 24 ore su 24, anche per la restante Rete Regionale gestita dal Trasportatore.

I riferimenti puntuali da contattare in caso di emergenza sono disponibili sul sito internet del Trasportatore.

La rete gestita dal Trasportatore, sia Nazionale che Regionale, è suddivisa in aree di influenza per la gestione delle emergenze di servizio.

Per ogni area è stato predisposto un servizio di reperibilità attivo 24 ore su 24 composto da un responsabile e da una idonea squadra di operatori.

Sempre in ogni area sono stati stipulati contratti con ditte specialistiche locali in grado di rendere disponibili, all'occorrenza in tempi limitati, mezzi e personale sufficienti.

Infine, una analogo servizio di reperibilità è stato predisposto presso il Distretto Operativo al fine di controllare e coordinare le molteplici attività che si svolgono in caso di emergenza e prevedere gli effetti delle stesse sull'intera rete.

Con tale organizzazione il Trasportatore assicura l'intervento tempestivo su tutte le reti gestite, in modo da salvaguardare la continuità e l'efficienza del servizio offerto anche in condizioni critiche.

Le modalità operativa di intervento a seconda del tipo di emergenza verificatosi sono illustrate di seguito.

### **20.3.1 Emergenza dovuta ad anomalie tecniche**

Le tipologie di emergenze oggetto del presente paragrafo, catalogabili tra casi in cui si verifica una fuoriuscita incontrollata di Gas e casi in cui questo non si verifica, fanno riferimento ad eventi quali:

- fuori servizio non programmato di condotte, totale o parziale;
- fuori servizio non programmato di impianti di linea, totale o parziale;
- fuori servizio non programmato di centrali di compressione, totale o parziale;
- danneggiamenti ai metanodotti per eventi naturali (movimenti franosi, alluvioni, esondazioni, movimenti tellurici, ecc.).

Indipendentemente dal tipo di rilevazione avutasi, sono allertati sia il responsabile reperibile in loco che quello di Distretto.

Il primo ha la responsabilità di:

- mettere in sicurezza nel più breve tempo possibile gli impianti in modo da salvaguardare l'integrità delle persone e delle cose;
- informare, con continuità, il responsabile reperibile presso il Distretto Operativo per definire, concordemente, la strategia di intervento;
- allertare, se del caso, le Ditte reperibili di cui al paragrafo precedente;
- coordinare la messa in opera delle persone e dei mezzi disponibili;
- alimentare le utenze, se possibile, con percorsi alternativi;
- ripristinare, una volta eliminata la causa dell'emergenza, il servizio;
- verificare e relazionare circa le cause dell'emergenza.

Il funzionario, presso il Distretto Operativo ha la responsabilità di:

- valutare, mediante il sistema di monitoraggio continuo i possibili impatti dell'emergenza sull'intera rete;
- definire, con il supporto del responsabile in loco, la strategia di intervento;
- attivare tutte le procedure del caso per salvaguardare l'alimentazione delle utenze interessate;
- Richiedere, se del caso, l'intervento delle autorità territoriali competenti, quali Vigili del Fuoco, Polizia, ecc.;
- assicurare il flusso informativo verso le altre funzioni aziendali e verso gli Utenti e gli Operatori Allacciati coinvolti nell'emergenza onde definire, se necessario, le modalità di riduzione/interruzione del trasporto;
- informare il responsabile del Distretto il quale ha la facoltà, in base alla gravità dell'evento, di convocare la "cellula di crisi" che è composta dai

funzionari interessati al tipo di emergenza. Il tal caso il responsabile del Distretto si fa direttamente carico della gestione dell'emergenza.

### ***20.3.2 Emergenza dovuta a mancata copertura del fabbisogno di Gas e/o di pressione ai punti di immissione della rete gestita dal Trasportatore***

Per tale tipo di emergenza il funzionario reperibile del Distretto Operativo avrà la responsabilità:

- valutare, mediante il sistema di monitoraggio continuo i possibili impatti dell'emergenza sull'intera rete;
- attivare tutte le procedure per salvaguardare l'alimentazione delle utenze interessate quali ad esempio la massimizzazione dell'erogazione degli stoccaggi e la massimizzazione dei flussi di entrata nei punti di interconnessione con i metanodotti Snam Rete Gas;
- assicurare il flusso informativo verso le altre funzioni aziendali e verso gli Utenti e gli Operatori Allacciati coinvolti nell'emergenza onde definire, se necessario, le modalità di riduzione/interruzione del trasporto;
- informare il responsabile del Distretto il quale ha la facoltà, in base alla gravità dell'evento, di convocare la "cellula di crisi" che è composta dai funzionari interessati al tipo di emergenza. Il tal caso il responsabile del Distretto si fa direttamente carico della gestione dell'emergenza.

## **20.4 ONERI DELL'UTENTE**

La situazione di emergenza può comportare la temporanea sospensione del servizio di trasporto, pertanto, sarà a cura dell'Utente, qualora non diversamente concordato a priori con il Trasportatore, l'organizzazione dell'eventuale fornitura alternativa del Punto di Riconsegna interessato.

L'Utente, inoltre, ha l'obbligo di indicare al Trasportatore<sup>1</sup>, onde consentire un corretto e tempestivo flusso di informazioni, l'elenco delle persone reperibili 24 ore su 24 da contattare nonché i relativi elenchi dei Clienti Finali entro il primo ottobre di ciascun Anno Termico (entro i primi 20 giorni lavorativi a partire dalla data di entrata in vigore di tale codice relativamente al primo Anno Termico). Sarà cura dell'Utente comunicare al Trasportatore eventuali variazioni del suddetto elenco.

---

<sup>1</sup> Il modulo per l'invio delle informazioni richieste è disponibile sul sito Internet del Trasportatore.

Ciascun Utente provvederà a comunicare direttamente ai propri Clienti Finali, almeno una volta l'anno ed in ogni caso di variazione, il recapito telefonico di riferimento per eventuali segnalazioni di emergenze di servizio.

Fatto salvo quanto disposto nel capitolo "Responsabilità delle Parti" in ordine ad eventi derivanti da causa di "Forza Maggiore", sarà a carico dell'Utente il costo relativo all'approvvigionamento della fornitura alternativa del Punto di Riconsegna su RR nel caso in cui l'emergenza derivi dall'impossibilità per l'Utente stesso di consegnare il Gas sulla Rete Regionale del Trasportatore (ad es. a causa di interventi straordinari o emergenze sulle reti a monte di quella del Trasportatore).

Comunque, indipendentemente dal tipo di emergenza, il Gas acquistato da fornitura alternativa sarà a carico dell'Utente.

## 20.5 INFORMAZIONI RELATIVE ALLE EMERGENZE

Il Trasportatore provvede a tenere traccia di una serie di informazioni relative alle emergenze di servizio, che ne descrivono gli aspetti fondamentali, quali:

- causa dell'emergenza (secondo la classificazione indicata al paragrafo 20.2);
- tipologia di emergenza (solo per emergenza dovuta ad anomalia tecnica secondo la classificazione indicata al paragrafo 20.3.1);
- data/ora dell'evento;
- descrizione dell'impianto interessato dall'emergenza;
- miglior stima disponibile delle eventuali fuoriuscite di Gas occorse a seguito della situazione di emergenza;
- descrizione dell'evento e delle cause che lo hanno generato;
- area territoriale di influenza;
- soggetto richiedente l'intervento (terzi, Trasportatore, Vigili del Fuoco, ecc.);
- responsabilità dell'emergenza (forza maggiore, terzi, Trasportatore) previo oggettivo accertamento della stessa da parte delle autorità competenti.

Il Trasportatore comunica all'Autorità, entro il 31 dicembre di ogni anno, una sintesi delle informazioni relative alle emergenze di servizio verificatesi sulla propria rete nel corso dell'Anno Termico precedente.



## MODALITÀ DI PASSAGGIO DALLE CONDIZIONI DI NORMALE ESERCIZIO ALLE CONDIZIONI DI EMERGENZA GENERALE

21.1 LE PROCEDURE DI EMERGENZA GAS .....	227
------------------------------------------	-----

## 21.1 LE PROCEDURE DI EMERGENZA GAS

Il capitolo descrive le modalità per il passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale dichiarata dal Ministero delle Attività Produttive.

Come stabilito dall'art. 8 commi 1 e 2 del decreto 26 settembre 2001, è stato istituito presso il Ministero delle attività produttive un Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema gas, con funzione consultiva del Ministero stesso ed avente i seguenti compiti:

- formulare proposte per la definizione delle possibili situazioni di emergenza;
- individuare gli strumenti di intervento in caso di emergenza;
- formulare proposte per la definizione delle procedura e della tempistica per l'attivazione di tali strumenti;
- effettuare periodicamente il monitoraggio del funzionamento del sistema del Gas, in relazione alle situazioni di emergenza.

Ai sensi di quanto previsto all'Articolo 8.7 del Decreto Legislativo, il Comitato provvede inoltre a predisporre la procedura che individua termini e condizioni degli interventi da attuare, nonché i relativi soggetti responsabili, in caso di interruzione/riduzione dell'approvvigionamento di gas per il sistema nazionale ed a proporla per approvazione al Ministero delle Attività Produttive - come previsto all'Articolo 8.4 del Decreto 26 settembre 2001 - ai fini della relativa adozione, così da stabilire anche in questo caso le regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e definire i relativi obblighi di sicurezza.

Il Trasportatore, al verificarsi delle suddette condizioni di emergenza di cui all'Articolo 8.7 del Decreto Legislativo e per quanto di sua competenza, si attiene alla procedura di emergenza gas di cui sopra.

## AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE

<b>22.1 INTRODUZIONE .....</b>	<b>229</b>
<b>22.2 COMITATO DI CONSULTAZIONE .....</b>	<b>229</b>
<b>22.3 SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE RICHIESTE DI MODIFICA.....</b>	<b>230</b>
<b>22.4 REQUISITI DI RICEVIBILITA' DELLE RICHIESTE DI MODIFICA.....</b>	<b>230</b>
<b>22.5 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DI MODIFICA.....</b>	<b>231</b>
<b>22.6 PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE .....</b>	<b>231</b>

## 22.1 INTRODUZIONE

Il Trasportatore coinvolge tutte le parti interessate nella predisposizione del Codice di Rete e nel suo aggiornamento. Questo processo contribuisce a realizzare uno dei principi fondamentali per il Trasportatore, così come descritto nel sottoparagrafo 13.2.6 del capitolo “Qualità del servizio”.

In particolare, viene qui di seguito illustrata la procedura di aggiornamento del Codice di Rete precisando quali soggetti siano titolati ad avanzare richieste di modifica, quali siano i requisiti della documentazione da fornire al Trasportatore, i tempi e le modalità per la consultazione delle proposte e per l'approvazione delle stesse.

All'interno del capitolo si adotterà la seguente terminologia:

**Richiesta di modifica:** è la modifica al Codice, predisposta da uno dei soggetti aventi titolo ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1 della delibera 55/09, così come riportato al paragrafo 22.3, ed avanzata al Trasportatore con richiesta di adozione

**Proposta di aggiornamento:** è la proposta per l'aggiornamento del Codice elaborata e sottoposta a consultazione dal Trasportatore, anche in esito alla valutazione positiva sulla richiesta di modifica.

L'impresa di Trasporto si avvale del proprio portale web per la pubblicazione della proposta di codice e delle proposte di aggiornamento, nonché per la gestione delle relative fasi di consultazione, mantenendo costantemente informate le parti interessate.

## 22.2 COMITATO DI CONSULTAZIONE

Il Comitato di Consultazione è un organo tecnico di consultazione, unico per tutti i codici di rete di trasporto, espressione degli interessi degli utenti e degli operatori del sistema.

La costituzione del Comitato, la sua composizione, l'organizzazione, nonché i verbali delle riunioni del Comitato sono pubblicati sul sito internet dell'Impresa Maggiore, di cui il Trasportatore fornisce un link di collegamento, nella propria pagina web.

### 22.3 SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE RICHIESTE DI MODIFICA

I soggetti titolati ad avanzare all'Impresa di Trasporto richieste di modifica sono:

- gli utenti del servizio, in forma singola o associata;
- le altre imprese (come definite nella Delibera 55/09 all'art.1, punto 1.1 a) e le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione, limitatamente ai temi in cui le stesse siano direttamente coinvolte.

### 22.4 REQUISITI DI RICEVIBILITA' DELLE RICHIESTE DI MODIFICA

Verranno prese in considerazione solo le richieste di modifica presentate in conformità a quanto stabilito nel presente paragrafo. In particolare, Ogni proposta di aggiornamento del Codice di Rete, per essere giudicata ricevibile:

- a) deve essere presentata in forma scritta e tramite l'apposito formato presente sul sito internet del Trasportatore;
- b) deve essere anticipata via e-mail o fax;
- c) deve identificare con chiarezza il proponente (società, sede legale, ecc.) ed almeno una persona di riferimento (nominativo, numero telefonico e/o di fax, e-mail, ecc.) da contattare relativamente alla richiesta in oggetto;
- d) deve descrivere in maniera esauriente la natura della modifica;
- e) deve esplicitare –con un livello di dettaglio sufficiente- le ragioni per le quali il proponente ritiene che la modifica debba essere adottata;
- f) deve essere finalizzata a migliorare il perseguimento degli obiettivi del Codice di Rete;
- g) deve essere coerente con la normativa e la legislazione in vigore;
- h) deve indicare in maniera chiara quali parti (capitoli, paragrafi) del Codice di Rete andrebbe a modificare/abolire/influenzare;
- i) deve indicare una data proposta per l'entrata in vigore della modifica, che non potrà essere retroattiva alla data di invio.

Inoltre, è possibile allegare dell'eventuale documentazione a supporto della richiesta di modifica effettuata

Il Trasportatore provvederà ad inviare al richiedente interessato, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'anticipazione via e-mail o fax della richiesta di modifica, una "dichiarazione di ricevibilità", tramite la quale il Trasportatore comunica l'esito di tale inoltro (richiesta redatta conformemente o meno rispetto alle specifiche, eventuale necessità di chiarimenti o di integrazioni ulteriori, ecc.).

## **22.5 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DI MODIFICA**

Le richieste di modifica possono essere avanzate dai soggetti titolati di cui al punto 22.3 in qualsiasi momento dell'anno termico.

Entro 20 giorni dalla ricezione di una richiesta di modifica, l'Impresa di Trasporto provvede a:

- pubblicarla sul portale web per il relativo processo di consultazione; oppure
- renderla disponibile all'Autorità, unitamente ad una relazione che illustri le motivazioni sulla base delle quali l'Impresa di Trasporto stessa ha ritenuto di non sottoporla a consultazione.

Qualora l'Autorità rilevi altresì l'opportunità di sottoporre a consultazione una richiesta di modifica resa disponibile ai sensi del punto b) precedente, l'Impresa di Trasporto dovrà avviarne il relativo processo entro 15 giorni dalla data di ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'Autorità.

## **22.6 PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE**

La proposta per l'aggiornamento del Codice, una volta predisposta dall'impresa, anche in esito alla valutazione positiva sulla richiesta di modifica ricevuta da uno dei soggetti titolati, deve essere pubblicata dall'impresa stessa sul proprio sito web e sottoposta a consultazione, in qualsiasi momento dell'anno termico

La durata della fase di consultazione è pari a 45 giorni dalla data di pubblicazione della proposta di modifica sul sito web del Trasportatore.

Il Comitato di Consultazione rende disponibile, nell'ambito del processo di consultazione, il proprio parere al Trasportatore.

L'Impresa di Trasporto consente anche ai soggetti che non facciano parte del Comitato di consultazione di avanzare proprie osservazioni sulle proposte di aggiornamento pubblicate.

Entro 20 giorni dal termine della consultazione, l'Impresa di Trasporto rende disponibile all'Autorità la proposta di aggiornamento del codice, unitamente a:

- a) una relazione che illustri le ragioni alla base della proposta;
- b) il parere del Comitato di consultazione;
- c) le osservazioni ricevute dai soggetti non facenti parte del Comitato di consultazione;
- d) le variazioni apportate alla proposta in esito al processo di consultazione, nonché le relative motivazioni;
- e) ulteriori rilievi emersi nel corso della consultazione che l'Impresa di Trasporto ha ritenuto di non adottare, con le motivazioni correlate

Qualora le proposte di aggiornamento del Codice debbano essere predisposte dall'Impresa di Trasporto in ottemperanza a decreti, deliberazioni o altri provvedimenti emessi dalle competenti autorità che individuano i criteri generali, rimandando ai soggetti interessati la definizione delle specifiche procedure senza indicazione di un termine massimo, lo stesso deve intendersi fissato in:

- 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento per la pubblicazione della proposta di aggiornamento sul portale web;
- 30 giorni per la conclusione della fase di consultazione

Inoltre, sempre in tale evenienza, il tempo che il Trasportatore ha per rendere disponibile all'Autorità la proposta di aggiornamento del codice di rete,

unitamente a quanto sopra riportato ai punti a),b),c),d),e) è ridotto a 10 giorni dal termine della fase di consultazione.

Il Trasportatore valuterà le proposte di aggiornamento del Codice di Rete in base ai seguenti criteri:

- a) coerenza delle modifiche con il contesto normativo di riferimento e con i principi del Codice di Rete;
- b) grado di miglioramento delle funzionalità del Codice di Rete;
- c) entità delle implicazioni sulla gestione operativa del sistema di Trasporto;
- d) impatto sul Trasportatore delle modifiche richieste ed i relativi tempi di adeguamento per quanto riguarda i processi, l'organizzazione ed i sistemi informativi;
- e) impatto economico in termini di benefici, costi ed eventuali investimenti.

Nel caso in cui una richiesta di modifica richieda per la sua implementazione investimenti o incrementi di costi operativi rilevanti, il Trasportatore evidenzierà nel documento che presenterà all'Autorità per l'approvazione, tali aspetti economici e le tempistiche per l'implementazione.

Il Codice di Rete aggiornato, è pubblicato dall'Autorità sul proprio sito internet ed acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

L'impresa di Trasporto provvede ad aggiornare e pubblicare il Codice di Rete sul proprio sito Internet entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'Autorità di cui al paragrafo precedente ed entro il medesimo termine provvede ad inviare agli utenti del servizio la relativa comunicazione.



## GLOSSARIO

Vengono di seguito elencati alcuni dei termini ricorrenti nel Codice di Rete (alcuni dei quali già definiti all'interno del documento al momento del loro primo utilizzo).

Poiché, nella maggior parte dei casi, tali termini vengono utilizzati con un particolare significato, in funzione dell'argomento trattato, si è ritenuto opportuno riassumerli nel presente allegato per maggior chiarezza e facilità di lettura.

Definizione	Descrizione
<i>Allocazione</i>	Il processo attraverso il quale il Gas, misurato in immissione o in prelievo dalla rete di trasporto, è contabilmente attribuito ai vari Utenti.
<i>Anno Termico</i>	Periodo temporale di riferimento la cui durata va dal 1° ottobre al 30 settembre successivo.
<i>Apparecchiature DMDU</i>	Apparecchiature per le quali è disponibile alla fine della giornata il dato di consumo giornaliero (DMDU = Daily Metered Daily Updated); tale categoria corrisponde con quella individuata dall'Impresa Maggiore mediante la sigla: MG
<i>Apparecchiature DMMU</i>	Apparecchiature per le quali è disponibile il dato di consumo giornaliero ma solo alla fine del mese; tale dato di consumo è ricavabile mediante planimetrazione del diagramma fornito dallo strumento (DMMU = Daily Metered Monthly Updated)
<i>Apparecchiature DMMUC</i>	Apparecchiature per le quali è disponibile il dato di consumo giornaliero ma solo alla fine del mese; tale dato di consumo è ricavabile mediante raccolta (ad esempio tramite una stampante) delle registrazioni del flow computer installato (DMMUC = Daily Metered Monthly Updated)

Definizione	Descrizione
	Updated Computer)
<i>Apparecchiature NDM</i>	Apparecchiature che forniscono unicamente il dato di consumo mensile; sono misuratori volumetrici senza flow computer provvisti o meno di registratore grafico di pressione e temperatura (manotermografo). (NDM= Non Daily Metered).
<i>Area di Influenza</i>	Area geografica all'interno della quale viene consumato il Gas Naturale immesso in rete da una determinata centrale di trattamento di produzioni locali.
<i>Area di Prelievo</i>	Ciascuna delle aree geografiche in cui è suddiviso, ai fini tariffari, il territorio nazionale raggiunto dalla rete di metanodotti gestita dal Trasportatore e dall'Impresa Maggiore.
<i>Area Omogenea di Prelievo (AOP)</i>	Porzione di rete di trasporto per la quale il valore del PCS medio mensile del gas naturale riconsegnato sia uguale per tutti i punti di riconsegna e presenti, rispetto ai valori del PCS medio mensile del gas naturale delle AOP adiacenti, una differenza non superiore al $\pm 2\%$ .
<i>Capacità di Trasporto disponibile o Capacità Disponibile</i>	E' la quota parte di Capacità di Trasporto non conferita.
<i>Capacità di Trasporto</i>	E' la capacità di trasporto così come definita al capitolo: "Conferimento di capacità di trasporto".
<i>Codice di Rete</i>	Il presente documento, inclusi tutti gli Allegati che ne costituiscono parte integrante ed essenziale.
<i>Conferimento</i>	L'esito del processo di impegno di capacità di trasporto che individua la quantità massima di Gas che ciascun Utente può immettere in o prelevare dalla rete, espressa come volume giornaliero misurato alle condizioni

Definizione	Descrizione
	standard.
<i>Contratto di Trasporto o Contratto</i>	Il documento attraverso il quale le parti contraenti, cioè il Trasportatore e gli Utenti, definiscono gli elementi specifici del servizio di trasporto richiesto, disciplinato sulla base delle disposizioni di cui al Codice di Rete.
<i>Decreto Legislativo o Decreto</i>	Il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n°164 "Attuazione della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale".
<i>Delibera</i>	La Delibera n. 137/02 "Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto di gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete".
<i>Delibera 120/01</i>	La Deliberazione 30 maggio 2001, n°120 "Criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di GNL"
<i>Densità relativa</i>	Si intende il rapporto tra la densità del Gas e quella dell'aria secca, entrambe calcolate alle medesime condizioni di temperatura e pressione.
<i>Dispacciamento</i>	L'unità operativa del Trasportatore che svolge l'attività di dispacciamento – così come definita all'art. 2 del Decreto Legislativo - del Gas sulla rete di trasporto da questi gestita.
<i>Gas combustibile</i>	Il Gas utilizzato per alimentare le centrali di compressione.
<i>Gas o Gas Naturale</i>	Si intende la miscela di idrocarburi, composta principalmente da metano e in misura minore da etano, propano ed idrocarburi superiori. Può contenere anche alcuni gas inerti, tra cui l'azoto e l'anidride carbonica. Il gas naturale viene reso disponibile al trasporto

Definizione	Descrizione
	direttamente dopo il trattamento del gas proveniente sia dai giacimenti che dagli stabilimenti del gas naturale liquefatto.
<i>Gas Naturale Liquefatto (GNL)</i>	Si intende Gas Naturale allo stato liquido ad una temperatura minore od uguale alla temperatura di ebollizione in corrispondenza di una pressione prossima a 101,325 kPa.
<i>Giorno-gas</i>	Il periodo di 24 ore consecutive che inizia alle 06.00 di ciascun giorno di calendario e termina alle 06.00 del giorno di calendario successivo.
<i>GJ</i>	Giga Joule = 1.000.000.000 joule (riferimento al Sistema Internazionale).
<i>Indice di Wobbe</i>	Il rapporto tra il Potere Calorifico Superiore del Gas per unità di volume e la radice quadrata della sua densità relativa nelle stesse condizioni di riferimento.
<i>Operatore Prudente e Ragionevole</i>	Con tale espressione si intende la cura normalmente posta da una parte nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, il livello di diligenza, prudenza e lungimiranza ragionevolmente e normalmente messe in opera da operatori sperimentati che svolgono lo stesso tipo di attività, nelle medesime circostanze o circostanze similari, e che tengono conto degli interessi dell'altra parte.
<i>Misura MG</i>	Misura di volume e PCS di cui è disponibile il valore giornalmente, effettuata con impianti automatizzati.
<i>Misura NMG</i>	Misura di volume e PCS di cui è disponibile il valore solo al termine di un periodo di tempo superiore al giorno (di solito mensilmente), effettuata con impianti tradizionali. Gli impianti NMG per la misurazione del Gas possono essere di tipo: DMMU, DMMUC oppure NDM.

Definizione	Descrizione
<i>MQP</i>	Massimo Quantitativo Programmato, di cui ai sottoparagrafi 8.3.3 e 8.4.2.
<i>Parte o Parti</i>	Si intendono il Trasportatore e l'Utente, rispettivamente singolarmente e collettivamente.
<i>Periodo annuale di esercizio dell'impianto termico</i>	E' il periodo definito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, art. 9 comma 2, e sue successive modificazioni; per la zona climatica F, definita all'art. 2 comma 1 del medesimo Decreto, si assume convenzionalmente come Periodo annuale di esercizio dell'impianto termico il periodo intercorrente tra il 5 settembre ed il 15 giugno.
<i>Periodo di punta</i>	E' il periodo di sei mesi intercorrente tra il 1 novembre ed il 30 aprile di ciascun anno.
<i>Periodo fuori punta</i>	E' il periodo di sei mesi intercorrente tra il 1 maggio ed il 31 ottobre di ciascun anno.
<i>PIG</i>	Dispositivi utilizzati per verificare l'integrità delle condotte che percorrono l'interno delle tubazioni spinti dalla differenza di pressione che si crea a monte ed a valle del loro passaggio. La tipologia di strumentazione in oggetto consente pertanto al Trasportatore di raccogliere informazioni dettagliate relative allo "stato di salute" del metanodotto ispezionato.
<i>Potere Calorifico Superiore o PCS</i>	Per potere calorifico si intende la quantità di calore prodotta dalla combustione completa di una quantità unitaria (di massa o di volume) di Gas a determinate condizioni, quando la pressione di reazione è mantenuta costante ed i prodotti della sua combustione vengono riportati alla temperatura iniziale dei reagenti: si parla di Potere Calorifico Superiore (PCS) se si considera tutta l'energia prodotta dal combustibile (di Potere Calorifico Inferiore se, invece, si sottrae dall'energia totale prodotta

Definizione	Descrizione
	l'energia impiegata per l'evaporazione dell'acqua formatasi durante la combustione).
<i>Potere Calorifico Superiore effettivo o PCSe</i>	Il valore medio dei PCS degli ultimi 12 mesi disponibili al momento della pubblicazione.
<i>Produzione Locale o Produzioni Locali</i>	Produzioni che immettono in Rete Regionale e che non transitano attraverso la Rete Nazionale di Gasdotti, ma vengono consumate ciascuna all'interno della rispettiva Area di Influenza. Per tale tipologia di produzioni, che costituisce una peculiarità del sistema del Trasportatore, è previsto il Contratto di trasporto unicamente su Rete Regionale oltre che l'applicazione di uno sconto relativamente alla quota variabile della tariffa di trasporto.
<i>Programma giornaliero o prenotazione giornaliera</i>	Il programma comunicato dagli Utenti al Trasportatore per ciascun Giorno-gas relativamente alle quantità di Gas immesse e prelevate dalla rete di trasporto (traduce il termine anglosassone " <i>nomination</i> ").
<i>Punto di consegna</i>	Il punto fisico della rete nel quale avviene l'affidamento in custodia del Gas dall'Utente al Trasportatore e la sua misurazione.
<i>PCT o Punto di Consegna al Trasportatore</i>	L'aggregazione di più Punti di consegna. Tale Punto può essere: <ul style="list-style-type: none"> <li>• un Punto di Entrata sulla rete del Trasportatore;</li> <li>• il Punto di Consegna dall'Impresa Maggiore;</li> <li>• un Punto di Consegna da Produzione Locale.</li> </ul>
<i>Punto di Consegna dall'Impresa Maggiore</i>	L'aggregato dei punti fisici di interconnessione in cui il Gas fluisce, fisicamente o virtualmente, dalla Rete Nazionale dell'Impresa Maggiore alle reti gestite dal Trasportatore.

Definizione	Descrizione
<i>Punto di Consegna da Produzione Locale</i>	Ciascun aggregato, determinato secondo il criterio delle Aree di Influenza dei flussi di Gas, delle Produzioni Locali presenti sulla Rete Regionale gestita dal Trasportatore.
<i>Punto di Entrata sulla rete del Trasportatore o Punto di Entrata RN</i>	<p>Punto di consegna della Rete Nazionale di Gasdotti di proprietà del Trasportatore, o un aggregato di Punti di consegna.</p> <p>Tale Punto può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un Punto di Entrata virtuale dai principali campi di produzione nazionale o dai loro centri di raccolta e trattamento; a loro sono aggregati i campi di produzione nazionale di minore entità;</li> <li>• il Punto di Entrata virtuale dai campi di stoccaggio, dato dall'aggregazione dei Punti di consegna da ciascun campo di stoccaggio.</li> </ul>
<i>Punto di Interconnessione Virtuale</i>	Punto di Uscita dalla Rete Nazionale costituito dal sottoinsieme dei Punti di Riconsegna direttamente allacciati alla rete gestita dal Trasportatore e facenti parte delle relative Aree di Prelievo.
<i>Punto di Riconsegna</i>	<p>E' il punto fisico della rete (o l'aggregato locale di punti fisici tra loro connessi a valle) nel quale avviene l'affidamento in custodia del Gas dal Trasportatore all'Utente e la sua misurazione.</p> <p>Tale Punto può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un Punto di Riconsegna su RR: in tal caso tale Punto è un punto di prelievo presso un Operatore allacciato;</li> <li>• un Punto di Riconsegna su RN: in tal caso tale Punto è il Punto di Riconsegna all'Impresa Maggiore oppure il Punto di Riconsegna all'Impresa di Stoccaggio.</li> </ul>

<b>Definizione</b>	<b>Descrizione</b>
<i>Punto di Riconsegna all'Impresa Maggiore</i>	L'aggregato dei punti fisici di interconnessione in cui il Gas fluisce, fisicamente o virtualmente, dalle reti gestite dal Trasportatore alla Rete Nazionale dell'Impresa Maggiore.
<i>Punto di Riconsegna all'Impresa di Stoccaggio</i>	L'aggregato dei Punti di Riconsegna a ciascun campo di stoccaggio.
<i>Punto di Rugiada</i>	Temperatura alla quale, per ogni data pressione, ha inizio la condensazione dell'acqua.
<i>Punto di Rugiada degli idrocarburi</i>	Temperatura alla quale, per ogni data pressione, ha inizio la condensazione degli idrocarburi.
<i>Punto di Uscita o Punto di Uscita RN</i>	Ciascuno dei punti virtuali (derivanti dall'aggregazione di più stacchi) di uscita dalla Rete Nazionale di Gasdotti verso la corrispondente Area di Prelievo, o verso l'hub stoccaggio.
<i>Rifacimento di un impianto per la produzione di energia elettrica</i>	L'intervento su un impianto esistente finalizzato a migliorare le prestazioni energetiche ed ambientali attraverso la sostituzione, il ripotenziamento o la totale ricostruzione di componenti che nel loro insieme rappresentano la maggior parte dei costi di investimento sostenuti per la realizzazione di un impianto nuovo di potenza equivalente.
<i>RN o Rete Nazionale</i>	Rete Nazionale di Gasdotti, così come definita con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n°18 del 23 gennaio 2001.
<i>RR o Rete Regionale</i>	Rete di Trasporto Regionale, intesa come il complesso delle reti di gasdotti per mezzo delle quali viene svolta



Definizione	Descrizione
	l'attività di trasporto ai sensi dell'Articolo 2, comma 1, lettera ii) del Decreto Legislativo n°164/00, esclusa la Rete Nazionale di Gasdotti .
$Sm^3$	Standard metro cubo, cioè un metro cubo di Gas alle condizioni di riferimento di 288,15 K (= 15 °C) e di 101,325 kPa (= 1,01325 bar).
<i>Specifica di qualità</i>	Specifica tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel Gas Naturale.

**Pubblicato da S.G.I. – Società  
Gasdotti Italia S.p.A.**

Via dei Salci, 25  
03100 Frosinone  
Tel. +39 0775 8860.1

**In copertina**

Salvatore Vitolo, “Fiore”  
Olio su tela, cm 70 × 50  
Per gentile concessione dell’Autore

Frosinone, Gennaio 2013